



Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 857**

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022

# Indice

1. DDL S. 857 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 857 .....	5
1.2.2. Testo approvato 857 (Bozza provvisoria).....	44
1.3. Trattazione in Commissione .....	45
1.3.1. Sedute .....	46
1.3.2. Resoconti sommari .....	47
1.3.2.1. 3 <sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa).....	48
1.3.2.1.1. 3 <sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 45(ant.) del 27/09/2023 .....	49
1.3.2.1.2. 3 <sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 47(pom.) del 10/10/2023 .....	56
1.4. Trattazione in consultiva.....	63
1.4.1. Sedute .....	64
1.4.2. Resoconti sommari .....	65
1.4.2.1. 1 <sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	66
1.4.2.1.1. 1 <sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 33(ant., Sottocomm. pareri) dell'11/10/2023 .....	67
1.4.2.2. 5 <sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio) .....	69
1.4.2.2.1. 5 <sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 128(ant.) del 04/10/2023 .....	70
1.5. Trattazione in Assemblea .....	72
1.5.1. Sedute .....	73
1.5.2. Resoconti stenografici .....	74
1.5.2.1. Seduta n. 130 del 29/11/2023 .....	75

# **1. DDL S. 857 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge

Atto Senato n. 857

## XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)
- [Trattazione in Assemblea](#)
- [Votazioni](#)

---

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022

**Titolo breve:** *Ratifica Trattato Italia-Emirati Arabi Uniti trasferimento persone condannate*

---

Iter

**29 novembre 2023:** approvato(trasmesso all'altro ramo)

### Successione delle letture parlamentari

**S.857**

**approvato**

[C.1586](#)

approvato con modificazioni

[S.857-B](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [32/25](#) dell'11 marzo 2025, GU n. 71 del 26 marzo 2025.

---

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Antonio Tajani](#) (Governo [Meloni-I](#))

### Di concerto con

Ministro della giustizia [Carlo Nordio](#), Ministro dell'interno [Matteo Piantedosi](#), Ministro dell'economia e finanze [Giancarlo Giorgetti](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **4 settembre 2023**; annunciato nella seduta n. 97 del 5 settembre 2023.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI, CONDANNE PENALI, EMIRATI ARABI UNITI

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Raffaele Speranzon \(FdI\)](#) (dato conto della nomina il 27 settembre 2023).

Relatore di maggioranza Sen. [Raffaele Speranzon \(FdI\)](#) nominato nella seduta pom. n. 47 del 10 ottobre 2023.

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Facente funzioni Sen. [Stefania Gabriella Anastasia Craxi \(FI-BP-PPE\)](#) nella seduta del 29 novembre 2023.

Assegnazione

Assegnato alla [3<sup>a</sup> Commissione permanente \(Affari esteri e difesa\)](#) in sede referente il 18 settembre 2023. Annuncio nella seduta n. 102 del 19 settembre 2023.

Parere delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 857

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 857

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri della cooperazione internazionale** (TAJANI)di concerto con il **Ministro della giustizia** (NORDIO)con il **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI)e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 2023

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022

Onorevoli Senatori. -

Il Trattato in esame ha ad oggetto il trasferimento delle persone condannate.

La scelta di sottoscrivere un Trattato bilaterale tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti è derivata dalla mancanza di uno strumento internazionale applicabile per il trasferimento dei detenuti, non avendo il Governo degli Emirati Arabi Uniti aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa in materia sottoscritta a Strasburgo il 21.3.1983, la quale – com'è noto – costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimento internazionale di soggetti detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

Il Trattato contiene, in primo luogo, le definizioni di rilievo, tra le quali, più in particolare, quelle di "Stato di Condanna", "Stato di Esecuzione", "Condanna", "Sentenza" e "Persona Condannata" (**Art. 1**).

Il Trattato consente il trasferimento dei cittadini o residenti dei due Stati contraenti, condannati e detenuti nell'altro Stato, nel Paese di origine o residenza per scontarvi la pena. La finalità del trasferimento è essenzialmente quella di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui abbia saldi legami familiari, sociali e/o lavorativi (**Premesse e Artt. 2 e 10**).

Il trasferimento potrà avvenire soltanto se il condannato sia un cittadino o un soggetto legalmente e stabilmente residente nell'altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno un anno o oppure la condanna sia indeterminata (salvo casi eccezionali), il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e, infine, che i due Stati siano d'accordo sul trasferimento. Perché si possa provvedere al trasferimento occorre che il detenuto presti il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, che dovranno a tal fine essere comunicate alla persona interessata dalle Parti (**Artt. 4 e 5**). È inoltre consentito il trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima – conformemente a quanto avviene tra gli Stati membri dell'Unione Europea sulla base della decisione-quadro 2008/909/GAI, attuata in Italia dal d.lgs. 7.9.2010 n. 161 – quando nei suoi confronti sia stata disposta l'espulsione o altra misura per effetto della quale la stessa persona, una volta espiata la pena, non potrà più soggiornare nello Stato di condanna. Lo Stato di esecuzione, comunque, presta il consenso, dopo aver sentito il parere della persona condannata (**Art. 17**).

Le Parti potranno, altresì, prendere in considerazione, ai fini dell'assunzione della decisione relativa al trasferimento, eventuali situazioni eccezionali (quali le condizioni di salute del



condannato e dei suoi familiari, l'età avanzata ovvero il suo stato d'invalidità fisica o psichica) (Art. 4 §1 lett. c) e Art. 10).

La richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata, ovvero da uno degli Stati contraenti (Art. 6). Le Autorità Centrali, competenti per la ricezione e la trasmissione delle richieste di trasferimento, sono individuate nei rispettivi Ministeri della Giustizia (Art. 3).

Il Trattato prevede una disciplina dettagliata sia in relazione ai documenti che devono essere rispettivamente presentati dallo Stato di Condanna (Art. 7 § 2) e dallo Stato di Esecuzione (Art. 7 § 3), sia per la lingua degli atti (Art. 8) e le spese (Art. 20). In un'ottica di massima semplificazione dei rapporti è inoltre previsto che tutti gli atti e documenti trasmessi sulla base del Trattato sono esenti da qualunque forma di legalizzazione o autenticazione così come da ogni altro requisito formale, fatta salva l'autenticazione della sentenza da parte dell'Autorità centrale (Art. 8).

Al fine di favorire il ricorso allo strumento del trasferimento delle persone condannate, le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per la tempestiva informazione delle persone detenute nel proprio territorio in espiazione di una pena definitiva che siano potenzialmente interessate all'applicazione del Trattato, dell'esistenza dello stesso Trattato e delle relative condizioni di applicabilità (Art. 5 § 1). È inoltre previsto, per ciascuno Stato, l'obbligo d'informare la persona interessata delle decisioni assunte (Art. 5 § 2).

Ai fini della validità del consenso al trasferimento è prevista la relativa prestazione con apposita dichiarazione resa in totale libertà e con la piena consapevolezza delle relative conseguenze giuridiche. Lo Stato di esecuzione ha la facoltà di verificare, per via consolare, la rispondenza del consenso ai requisiti sopra indicati (Art. 9).

La consegna della persona interessata è concordata tramite le Autorità Centrali (Art. 11).

Prima di adottare la decisione sul trasferimento di una persona condannata conformemente agli scopi del presente Trattato, le Autorità di ciascuno Stato valutano la gravità e le conseguenze del reato, eventuali precedenti condanne penali o procedimenti penali pendenti nei confronti della persona condannata, oltre a eventuali legami sociali e familiari che la stessa ha mantenuto nel suo luogo di origine, nonché le sue condizioni di salute ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato.

Laddove una persona condannata non abbia adempiuto agli obblighi finanziari imposti con la decisione giudiziaria o l'autorità competente dello Stato di condanna non abbia ricevuto assicurazione dell'adempimento degli obblighi che ritiene rilevanti, lo Stato di condanna può rifiutare il trasferimento della persona condannata. Ciascun Stato informa tempestivamente l'altro Stato della sua decisione di accettare, rinviare o rifiutare il trasferimento richiesto, indicando i motivi in caso di rinvio o rifiuto (Art. 10).

Per quanto concerne la legge applicabile all'esecuzione della pena dopo il trasferimento, è previsto che le Autorità dello Stato di esecuzione continuano l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della libertà personale



stabilite dalle Autorità dello Stato di condanna (**Art. 12**). Al riguardo si osserva che l'applicabilità della legge dello Stato di esecuzione costituisce un principio generale della materia del trasferimento dei detenuti, tant'è che tale principio sostanzialmente si rinviene in tutte le convenzioni, multilaterali e bilaterali, che si occupano di tale materia. Nel caso in cui la natura e/o la durata della pena non siano compatibili con la legge dello Stato di esecuzione, è previsto l'adattamento della pena, che comunque dovrà il più possibile corrispondere alla pena originaria (**Art. 12**).

Allo Stato di condanna è tuttavia attribuita esclusiva giurisdizione sulle richieste di revisione (**Art. 13**). Inoltre lo Stato di esecuzione è obbligato a far cessare l'esecuzione della condanna in ogni caso in cui l'adozione di una qualsiasi decisione nello Stato di condanna renda non più eseguibile la condanna (**Art. 15**).

Sono poi disciplinati il principio di specialità (**Art. 18**), gli obblighi d'informazione gravanti sullo Stato di esecuzione (**Art. 16**) ed il transito (**Art. 19**).

Vi sono, infine, le disposizioni relative alla protezione della riservatezza e dei dati personali (**Art. 21**), ai rapporti con altri accordi internazionali (**Art. 22**), all'applicazione temporale (**Art. 24**), alla soluzione delle controversie (**Art. 23**), nonché, per ultime, quelle relative a entrata in vigore, modifica, durata e cessazione del Trattato (**Art. 25**).

In relazione all'Articolo 21 co.3 si rappresenta che la clausola poteva essere meglio articolata per illustrare in maniera più trasparente a quali condizioni possono essere effettuati i trasferimenti di dati personali dall'Italia agli Emirati Arabi Uniti. Peraltro si sta operando in tal senso per i Trattati in corso di elaborazione.

Non potendosi intervenire sul testo a suo tempo concordato per ragioni di urgenza, si evidenzia che comunque la clausola non è in contrasto con il d.lgs. 51/2018 perché consente di valutare caso per caso la sussistenza di garanzie adeguate (art. 33 d.lgs. citato) ovvero la possibilità di trasferimenti di dati in deroga in situazioni specifiche (art. 34 d.lgs. citato)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Paragrafo aggiunto da DGAP-09 e fatto pervenire dalla Responsabile della protezione dei dati personali del Ministero della Giustizia, allegata al Messaggio del citato Dicastero n. 25050 del 15 febbraio 2022.



#### Relazione tecnica

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri conseguenti l'applicazione del Trattato di trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti.

L'intendimento del Trattato mira a rafforzare e migliorare i rapporti e la cooperazione tra i due Paesi in materia penale al fine di permettere ai condannati di scontare la pena nel Paese di loro cittadinanza in osservanza dei principi umanitari e dei diritti fondamentali dell'uomo, contribuendo in tal modo alla loro risocializzazione e al loro recupero.

Da notizie assunte presso i competenti Uffici, attualmente non risultano ristretti presso le strutture penitenziarie italiane per espiare la condanna definitiva cittadini degli Emirati Arabi, invero risultano ristretti negli Emirati Arabi 12 nostri connazionali, di cui otto che stanno scontando una pena a seguito di giudizio irrevocabile e 4 in corso di giudizio.

Considerato che dall'esame delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, trattandosi di attività di natura ordinamentale a cui si ottiene attraverso adempimenti istituzionali sia da parte dell'amministrazione della giustizia che delle altre amministrazioni interessate e i quali possono essere sostenuti mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, con riferimento all'articolo 19, si precisa che dal transito del condannato da trasferire non derivano maggiori costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine. In particolare, con riferimento alle attività di cui all'articolo 9 del Trattato, previste in capo al Console, rientrando le stesse tra quelle già svolte a legislazione vigente, potrà darsi attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'analisi del presente accordo è diretta, pertanto, alle disposizioni suscettibili di rilievo sotto il profilo finanziario.

Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, secondo i dati forniti dal competente ufficio della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria, è verosimile affermare che potranno trovarsi nella condizione di ottenere il trasferimento in Italia (Articolo 4 Condizioni del



trasferimento), in conformità con quanto previsto dagli Accordi Internazionali vigenti, due (2) condannati all'anno.

Ai sensi **dell'articolo 20** considerato che il passaggio aereo di sola andata dagli Emirati Arabi Uniti (capitale Abu Dhabi) verso l'Italia è pari mediamente a € 650,00 (classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento dei condannati viene così determinato:

**Spese di viaggio per il trasferimento di 2 condannati**

- € 650,00 (passaggio aereo sola andata) x 2 (n. condannati annuo) = **€ 1.300,00** (oneri valutati)

**Spese di viaggio per gli accompagnatori (articoli 11, 17 e 20)**

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due unità per ciascun estradando ed una diaria di € 135,79 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003), diaria già ridotta del 20% (ai sensi del D.L. 223/2006) da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 90,53 (135,79 – 45,26). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso degli Emirati Arabi, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

All'importo di € 90,53 deve essere sottratta la quota fissa di euro 51,65, dando luogo al seguente importo: € 90,53 – 51,65 = **€ 38,88**.

Su quest'ultimo importo è stato applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,629607 che determina un imponibile di € 63,36 su cui sono stati applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70 % (24,20% oneri sociali + 8,50 % IRAP), determinando un importo pari ad € 20,72.

Si è proceduto a sommare la diaria di € 90,53 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 20,72, determinando un importo complessivo di € 111,25, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto, la diaria giornaliera al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in **€ 111,25**.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'art. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business ed il viaggio di ritorno in classe economy, unitamente alla persona condannata.



Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari quindi a circa € 2.100,00 (prezzo viaggio di andata in business class) ed € 650,00 (prezzo viaggio di ritorno in economy class), per un totale pari a € 2.750,00. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, l'importo totale ammonta quindi a € 2.887,50. Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun condannato da trasferire in Italia, una missione **di 6 giorni** (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento del condannato e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per due (2) trasferimenti l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma – Abu Dhabi a/r: € 2.887,50;
- Spese di viaggio € 2.887,50 x 2 accompagnatori (2 x ogni condannato) x 2 missioni annue = **€ 11.550,00**; (oneri valutati)
- Spese di missione per gli accompagnatori: € 111,25 (diaria complessiva) x 2 accompagnatori x 6 giorni di missione per 2 missioni= **€ 2.670,00**; (oneri valutati)
- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130,00 x 2 accompagnatori x 2 missioni x 5 notti = **€ 2.600,00** (oneri valutati).

**TOTALE SPESE DI MISSIONE** € 11.550,00 + 2.670,00 + 2.600,00 = **€ 16.820,00** (oneri valutati).

Al riguardo si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo del trasferimento delle persone condannate, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei condannati da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

#### Spese di traduzione di atti e documenti (articolo 8)

Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono essere forfettariamente quantificate in **€ 4.000** (oneri valutati).

Complessivamente il Trattato di trasferimento tra Italia e Emirati Arabi Uniti determina oneri annuali quantificati in **€ 22.120,00**, di cui € 5.300,00 a carico del Ministero della giustizia e € 16.820,00 a carico del Ministero dell'Interno.



**RIEPILOGO TRATTATO DI TRASFERIMENTO PERSONE CONDANNATE**  
**ITALIA – EMIRATI ARABI UNITI**

L'onere totale derivante dall'Accordo sul trasferimento delle persone condannate ammonta a € **22.120,00** annui a decorrere dal 2023. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese viaggio trasferimento condannato (onere valutato)	€ 1.300
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato)	€ 11.550
Spese missione accompagnatori (onere valutato)	€ 2.670
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato)	€ 2.600
Spese traduzione atti (onere valutato)	€ 4.000
<hr/>	
TOTALE	€ 22.120





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Analisi tecnico-normativa (ATN)

**Parte I – Aspetti tecnico- normativi di diritto interno.**

**1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

Il Trattato sopra menzionato si inserisce tra gli strumenti finalizzati all'implementazione dei rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi esterni all'Unione Europea attraverso i quali si intende migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, anche attraverso la più stretta ed incisiva cooperazione giudiziaria penale in materia di esecuzione delle sentenze di condanna. L'obiettivo si coniuga anche con la finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost), dal momento che il condannato ha maggiori possibilità di reinserimento se può espiare la pena nel Paese in cui ha saldi legami sociali e familiari.

L'accordo è volto a colmare il vuoto dato dall'assenza di trattati bilaterali in materia e completa il quadro normativo relativo all'assistenza in materia penale tra lo Repubblica italiana e gli Emirati Arabi Uniti.

L'intervento normativo risulta coerente con il programma di Governo.

**2) *Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il presente Trattato si inserisce nel contesto normativo vigente rispetto al quale vengono in rilievo gli artt. 696 e seguenti del codice di procedura penale ed in particolare, quanto all'esecuzione delle sentenze straniere e dell'esecuzione all'estero di sentenze rese dai giudici italiani, gli artt. da 730 a 746 del codice di procedura penale.

**3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

Il Trattato non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Il Trattato rispetta i principi costituzionali in materia di assistenza giudiziaria (art. 10 Cost.) e la sua ratifica avviene secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione.

**5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto Speciale nonché degli enti locali.***

Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto Speciale, né con quelle degli enti locali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

**6) *Verifica della compatibilità dell'intervento con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.***

Il Trattato non prevede né determina, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali. La disciplina è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1 della costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Il Trattato ha ad oggetto materia assistita da riserva assoluta di legge, non suscettibile di delegificazione. In ogni caso, attesa l'assenza di precedenti accordi in materia di esecuzione delle sentenze di condanna tra i due Stati, non esiste una regolamentazione pregressa della materia, il che esclude qualsivoglia ipotesi di "rilegificazione".

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Il contenuto del Trattato è in linea con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di esecuzione delle sentenze straniere e dell'esecuzione all'estero di sentenze rese dai giudici italiani.

**Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione Europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario. Sono, in ogni caso, fatti alvi gli obblighi che derivano all'Italia dall'appartenenza all'Unione Europea.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali e con le altre Convenzioni sottoscritte dall'Italia che disciplinano l'estradizione. L'Italia è parte della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983. Gli Emirati Arabi Uniti non sono parte né hanno inteso aderirvi come Stato terzo.

Il Trattato non presenta profili di contrasto con altre convenzioni internazionali in tema di esecuzione delle sentenze di condanna.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla medesima o analoga materia, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulla medesima o analoga materia, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Rispetto all'istituto oggetto del Trattato, non vi sono linee prevalenti nella regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

**Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Nel testo del Trattato non vengono introdotte nuove definizioni normative, essendo esaustive quelle già esistenti. Le definizioni impiegate nel testo sono utili al fine di rendere maggiormente comprensibili le modalità di esecuzione di taluni adempimenti nonché a specificare il ruolo di ciascun soggetto nel pertinente processo attuativo.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

Il testo del Trattato non contiene riferimenti ad altre leggi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Il Trattato non fa ricorso alla tecnica della novella con riferimento a disposizioni vigenti.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Il Trattato non produce effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Nello testo del Trattato in esame non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe conferite sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il presente Trattato non prevede atti attuativi successivi di natura normativa per la regolamentazione di dettaglio della materia.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**


Per la predisposizione del Trattato non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici. Il controllo e monitoraggio, susseguente all'entrata in vigore del Trattato, saranno eseguiti dall'Ufficio I della Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia.

Dichiarazione di esclusione dall'AIR

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il governo della Repubblica italiana e il governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 10.02.2023

Il Capo dell'Ufficio Legislativo  
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



10 FEBBRAIO 2023



## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022, di seguito denominato « Trattato ».

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in

conformità a quanto disposto dall'articolo 25 del Trattato stesso.

Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 8, 11, 17 e 20, comma 1, del Trattato, valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20, comma 2, del Trattato si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**TRATTATO  
SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE  
TRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, di seguito denominati “le Parti”,

DESIDERANDO promuovere un’efficace cooperazione tra i loro due Paesi in materia di trasferimento delle persone condannate allo scopo di facilitare il loro recupero e reinserimento sociale;

CONSIDERANDO che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che preveda che i cittadini stranieri privati della loro libertà in conseguenza di una condanna penale possano scontare la condanna nei propri Paesi;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

**ARTICOLO 1  
DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Trattato:

- a) “condanna” indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà personale disposta da un giudice, per un periodo di tempo limitato o illimitato, in conseguenza della condanna per un reato;
- b) “sentenza definitiva” indica una decisione definitiva di un giudice con cui è inflitta una condanna che non è più impugnabile;
- c) “persona condannata” indica una persona rispetto alla quale una sentenza definitiva di condanna deve essere eseguita o è in corso di esecuzione;
- d) “Stato di condanna” indica lo Stato in cui è stata inflitta la condanna nei confronti della persona che può essere o è già stata trasferita;
- e) “Stato di esecuzione” indica lo Stato in cui la persona condannata può essere o è già stata trasferita al fine di dare esecuzione alla condanna.



## **ARTICOLO 2 PRINCIPI GENERALI**

1. Le Parti, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate.
2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata nel territorio dello Stato di condanna può essere trasferita nel territorio dello Stato di esecuzione allo scopo di scontare la condanna inflitta nei suoi confronti con una sentenza definitiva.

## **ARTICOLO 3 AUTORITA' CENTRALI**

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti trasmettono le domande di trasferimento delle persone condannate e comunicano tra loro tramite i canali diplomatici.
2. L'Autorità Centrale per la Repubblica Italiana è il Ministero della Giustizia; per gli Emirati Arabi Uniti è il Ministero della Giustizia.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra per iscritto qualsiasi cambiamento della sua Autorità centrale tramite i canali diplomatici.

## **ARTICOLO 4 CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO**

Il trasferimento può avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) la persona condannata è un/a cittadino/a dello Stato di esecuzione;
- b) la sentenza di condanna è definitiva;
- c) al momento della ricezione della domanda di trasferimento, la durata della condanna che resta da eseguire è di almeno un (1) anno oppure la condanna è indeterminata. In casi eccezionali le Parti possono acconsentire a un trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire è inferiore a un (1) anno;



- d) il consenso al trasferimento della persona condannata o il consenso al trasferimento del rappresentante legale in caso di incapacità per motivi di età, condizioni fisiche o mentali della persona condannata, fatti salvi i casi previsti dall'Articolo 17;
- e) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione;
- f) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione acconsentono al trasferimento.

## **ARTICOLO 5** **OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI**

- 1. La persona condannata alla quale può applicarsi il presente Trattato è informata dallo Stato di condanna del contenuto del presente Trattato e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
- 2. La persona condannata, se lo richiede, è informata per iscritto di ogni provvedimento preso dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione con riguardo alla sua domanda di trasferimento. In ogni caso la persona condannata è informata della decisione adottata dall'uno o dall'altro Stato.

## **ARTICOLO 6** **DOMANDA DI TRASFERIMENTO**

- 1. Il trasferimento può essere richiesto:
  - a) dallo Stato di condanna;
  - b) dallo Stato di esecuzione;
  - c) dalla persona condannata o dal rappresentante legale mediante una dichiarazione scritta indirizzata allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione, nella quale è espressa la volontà della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Trattato.
- 2. Le domande e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorità centrali designate a norma dell'Articolo 3.



**ARTICOLO 7**  
**SCAMBIO DI INFORMAZIONI**  
**E DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO**

1. Ciascuno Stato trasmette senza indugio all'altro Stato ogni domanda di trasferimento formulata o ricevuta e inoltra altresì le informazioni e i documenti di seguito specificati.
2. Lo Stato di condanna tramette:
  - a) le informazioni sulle generalità della persona condannata (nome, cognome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un documento di identità valido di tale persona, nonché le sue impronte digitali e fotografie;
  - b) le informazioni su luogo di residenza o indirizzo della persona condannata nello Stato di esecuzione, se noti;
  - c) un'esposizione dei fatti alla base della condanna;
  - d) le informazioni sulla natura, durata e data di inizio dell'esecuzione della condanna;
  - e) le informazioni sull'eventuale custodia cautelare, su eventuali condoni o riduzioni della pena o su ogni altra circostanza incidente sull'esecuzione della condanna;
  - f) una copia della sentenza definitiva di condanna autenticata dall'Autorità centrale;
  - g) una copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;
  - h) se del caso, una relazione medica/sociale sulla persona condannata, informazioni sul trattamento detentivo e medico eseguito nello Stato di condanna ed eventuali raccomandazioni per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione;
  - i) una dichiarazione con la quale la persona condannata esprime il proprio consenso al trasferimento in conformità della lettera d) dell'Articolo 4 del presente Trattato;
  - j) una dichiarazione con la quale la persona condannata esprime il proprio parere riguardo al trasferimento in conformità del paragrafo 3, lettera a) dell'Articolo 17 del presente Trattato;
  - k) una dichiarazione con la quale lo Stato di condanna manifesta il suo consenso al trasferimento della persona condannata;
  - l) ogni ulteriore informazione o documento che lo Stato di esecuzione ritenga necessario ai fini della decisione.



3. Lo Stato di esecuzione, su richiesta, trasmette:
  - a) una dichiarazione o un documento che attesti che la persona condannata è un/a cittadino/a dello Stato di esecuzione;
  - b) una copia delle disposizioni di legge dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per cui è stata inflitta la condanna nello Stato di condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione;
  - c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento ai sensi dell'articolo 12 del presente Trattato;
  - d) una dichiarazione con la quale lo Stato di esecuzione manifesta il suo consenso al trasferimento della persona condannata e il suo impegno a dare esecuzione alla parte residua della condanna;
  - e) ogni ulteriore informazione o documento che lo Stato di condanna ritenga necessario ai fini della decisione.

## ARTICOLO 8 LINGUE E LEGALIZZAZIONE

1. La domanda di trasferimento e le risposte di cui al comma 2 dell'Articolo 6 del presente Trattato, come le informazioni, la documentazione a sostegno e gli atti di cui all'Articolo 7 del presente Trattato, sono accompagnati da una traduzione nella lingua dello Stato al quale sono indirizzati oppure in lingua inglese.
2. La documentazione a sostegno e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono alcuna particolare forma di legalizzazione, certificazione, *apostille* o autenticazione, fatta salva l'autenticazione della sentenza da parte dell'Autorità Centrale.

## ARTICOLO 9 CONSENTO E RELATIVA VERIFICA

1. Lo Stato di condanna assicura che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento ai sensi dell'Articolo 4 lettera d) del presente Trattato lo faccia volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura per prestare detto consenso è disciplinata dalla legge dello Stato di condanna. La persona condannata non può ritirare il suo consenso.



2. Prima del trasferimento, se lo Stato di esecuzione lo richiede espressamente, lo Stato di condanna concede allo Stato di esecuzione l'opportunità di verificare, per il tramite di un Console, che il consenso sia stato prestato conformemente alle condizioni di cui al comma 1 del presente Articolo.

## **ARTICOLO 10 DECISIONE**

1. Prima di adottare la decisione sul trasferimento di una persona condannata, conformemente agli scopi del presente Trattato, le Autorità di ciascuno Stato valutano, tra l'altro, la gravità e le conseguenze del reato, eventuali precedenti condanne penali o procedimenti penali pendenti nei confronti della persona condannata, oltre ad eventuali legami sociali e familiari che la stessa ha mantenuto nel suo luogo di origine, nonché le sue condizioni di salute ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato.
2. Laddove una persona condannata non abbia adempiuto gli obblighi finanziari imposti con la decisione giudiziaria o l'autorità competente dello Stato di condanna non abbia ricevuto assicurazione dell'adempimento degli obblighi che ritiene rilevanti, lo Stato di condanna può rifiutare il trasferimento della persona condannata.
3. Ciascuno Stato informa tempestivamente l'altro Stato della sua decisione di accettare, rinviare o rifiutare il trasferimento richiesto, indicando i motivi in caso di rinvio o rigetto.

## **ARTICOLO 11 CONSEGNA DELLA PERSONA CONDANNATA**

Se la domanda di trasferimento della persona condannata viene accolta, gli Stati concordano tempestivamente il tempo, il luogo e tutti gli altri dettagli relativi all'esecuzione del trasferimento.

## **ARTICOLO 12 ESECUZIONE DELLA CONDANNA**

1. Le Autorità dello Stato di esecuzione continuano l'esecuzione della condanna nel rispetto della natura giuridica e della durata della pena o della misura privativa della libertà personale, secondo quanto disposto nella sentenza dello Stato di condanna.



2. L'esecuzione della condanna è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione, il quale è competente ad adottare ogni decisione al riguardo, ivi comprese quelle riguardanti le condizioni di espiazione della pena detentiva o di altra forma di privazione della libertà e quelle che prevedono una riduzione della pena detentiva o di altra forma di privazione della libertà mediante liberazione condizionale, condono o altro.
3. Se la condanna, per sua natura o durata, è incompatibile con la legge dello Stato di esecuzione, tale Stato può, con il consenso dello Stato di condanna, adattare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La condanna così adattata corrisponde il più possibile, per natura e durata, a quella imposta nella sentenza dello Stato di condanna. La condanna adattata, comunque, non può:
  - a) aggravare, per natura e durata, la condanna imposta nello Stato di condanna;
  - b) eccedere il massimo edittale previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura;
  - c) essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di condanna.
4. Quando la legge dello Stato di esecuzione non consente l'esecuzione di una particolare misura imposta nei confronti di una persona che, per le sue condizioni mentali, è stata giudicata nello Stato di condanna non responsabile penalmente per la commissione del reato, le Parti si consultano e concordano il tipo di misura o di trattamento da applicare a quel caso specifico nello Stato di esecuzione.
5. Se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia stata completata, lo Stato di esecuzione adotta le misure opportune per localizzare e arrestare tale persona in modo da assicurare che la parte residua della condanna sia eseguita e che la medesima persona sia perseguita per il reato di evasione, se tale reato è previsto dalla legge dello Stato di esecuzione. Se la persona ritorna nello Stato di condanna ed è localizzata nel suo territorio, tale Stato è autorizzato a dare esecuzione alla parte residua della condanna che la persona condannata avrebbe dovuto scontare nello Stato di esecuzione.

## ARTICOLO 13 REVISIONE DELLA SENTENZA

Soltanto lo Stato di condanna ha il diritto di decidere in ordine a eventuali istanze di revisione della sentenza.



## **ARTICOLO 14 AMnistia e grazia**

1. La persona condannata è soggetta all'amnistia concessa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione.
2. La persona condannata è soggetta alla grazia concessa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione. In quest'ultimo caso lo Stato di esecuzione consulta lo Stato di condanna prima di concedere la grazia.

## **ARTICOLO 15 CESSAZIONE DELL'ESECUZIONE**

Lo Stato di esecuzione fa cessare l'esecuzione della condanna non appena è informato dallo Stato di condanna di una qualsiasi decisione o misura per effetto della quale la condanna cessa di essere esecutiva.

## **ARTICOLO 16 INFORMAZIONI RIGUARDO ALL'ESECUZIONE**

1. Lo Stato di esecuzione informa lo Stato di condanna:
  - a) quando la persona condannata viene rilasciata;
  - b) se alla persona condannata è concessa la liberazione condizionale;
  - c) se la persona condannata è evasa prima che l'esecuzione della condanna sia terminata;
2. Lo Stato di esecuzione, se lo Stato di condanna lo richiede, fornisce tutte le informazioni richieste in relazione all'esecuzione della condanna.

## **ARTICOLO 17 TRASFERIMENTO DELLA PERSONA CONDANNATA DESTINATARIA DI UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE**

1. Una persona condannata può essere trasferita senza il suo consenso quando la sentenza definitiva di condanna, emessa nei suoi confronti, o una decisione amministrativa definitiva conseguente a tale sentenza disponga la misura dell'espulsione o altra misura per effetto della quale la persona condannata non sarà più autorizzata a permanere nel territorio dello Stato di condanna dopo il suo rilascio.



2. Lo Stato di esecuzione presta il suo consenso solo dopo avere sentito il parere della persona condannata.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Articolo, ferme restando le disposizioni dell'Articolo 7, per quanto applicabili, lo Stato di condanna trasmette allo Stato di esecuzione:
  - a) una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo al proposto trasferimento nello Stato di esecuzione;
  - b) una copia della sentenza di condanna o della decisione amministrativa che dispone la misura dell'espulsione o altra misura per effetto della quale la persona condannata non sia più autorizzata a permanere nel territorio dello Stato di condanna dopo la sua scarcerazione.

## **ARTICOLO 18 PRINCIPIO DI SPECIALITA'**

La persona condannata, che è stata trasferita a norma all'Articolo 17, non è perseguita, né sottoposta a processo o detenuta nello Stato di esecuzione al fine di eseguire una condanna o misura cautelare, né sottoposta ad altra restrizione della libertà personale, per un reato commesso prima del suo trasferimento, diverso da quello che per il quale il trasferimento stesso è stato effettuato, tranne nei casi in cui la persona condannata, pur avendone avuto la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato di esecuzione nei quarantacinque (45) giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva o vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato.

## **ARTICOLO 19 TRANSITO**

1. Se uno degli Stati ha concluso accordi con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate, l'altro Stato collabora ai sensi della propria legislazione nazionale, consentendo il transito nel suo territorio, a condizione che nessuna ragione di ordine pubblico lo impedisca.
2. Lo Stato che richiede il transito invia allo Stato di transito, tramite le Autorità Centrali designate ai sensi dell'Articolo 3, una richiesta con l'indicazione dell'identità della persona condannata in transito. La richiesta di transito è accompagnata da una copia della decisione che concede il trasferimento della persona condannata.
3. Lo Stato di transito trattiene in custodia la persona in transito per tutto il tempo in cui tale persona si trova sul suo territorio.



4. Non è necessaria una richiesta di transito se il trasporto è effettuato per via aerea e non sono previsti scali nel territorio dello Stato di transito.
5. Ciascuno Stato può rifiutare il transito se:
  - a) la persona condannata è un/a cittadino/a di tale Stato;
  - b) l'atto o l'omissione per cui è stata inflitta la condanna non costituisce reato secondo la sua legislazione.

## ARTICOLO 20 SPESE

1. Le spese sostenute in applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di esecuzione, fatte salve le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna.
2. Se l'esecuzione del trasferimento sembra comportare spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano per stabilire i termini e le condizioni ai quali il trasferimento può avere luogo.

## ARTICOLO 21 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti convengono di mantenere riservate la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di trasferimento, nonché ogni altra informazione relativa al trasferimento acquisita dopo la consegna della persona trasferita.
2. Ciascuno Stato si impegna a rispettare e a mantenere la riservatezza o la segretezza della documentazione e/o delle informazioni ricevute o fornite all'altro Stato, quando vi è un'esplicita richiesta in tal senso dello Stato interessato.
3. Lo Stato inviante può imporre allo Stato ricevente condizioni sull'utilizzo dei dati personali trasferiti ai sensi del presente Trattato. Lo Stato ricevente è vincolato a tali condizioni.



## **ARTICOLO 22** **RAPPORTI CON ALTRI TRATTATI INTERNAZIONALI**

Il presente Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in relazione al trasferimento delle persone condannate conformemente ad altri trattati internazionali di cui entrambi siano parte.

## **ARTICOLO 23** **COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le controversie sull'interpretazione o applicazione del presente Trattato saranno risolte mediante consultazione tra le Autorità Centrali designate ai sensi dell'Articolo 3. Qualora tali Autorità non raggiungano un accordo, la controversia sarà risolta attraverso consultazioni tramite i canali diplomatici.

## **ARTICOLO 24** **APPLICAZIONE TEMPORALE**

Il presente Trattato si applica a qualsiasi domanda presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se riguardante l'esecuzione di una condanna imposta precedentemente.

## **ARTICOLO 25** **ENTRATA IN VIGORE, MODIFICA E CESSAZIONE**

1. Il presente Trattato entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche mediante le quali le Parti si comunicano ufficialmente che le loro procedure di ratifica nazionali sono state espletate.
2. Il presente Trattato può essere modificato in ogni momento mediante un accordo scritto tra le Parti. Ogni modifica entra in vigore conformemente alla stessa procedura prevista dal comma 1 ed è parte integrante del presente Trattato.
3. Il presente Trattato ha durata illimitata. Ciascuna Parte può recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte tramite i canali diplomatici. La cessazione ha effetto centottanta (180) giorni dopo la data di tale comunicazione. La cessazione non pregiudica le procedure avviate precedentemente.




IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a ~~Dubai~~, il ~~8/3/2020~~, in due originali, nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana



Per il Governo degli  
Emirati Arabi Uniti



**TREATY  
ON TRANSFER OF SENTENCED PERSONS  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES**

The Government of the Italian Republic and the Government of the United Arab Emirates, hereinafter referred to as "the Parties",

DESIRING to promote an effective cooperation between their two Countries on the transfer of sentenced persons with the purpose of facilitating their rehabilitation and social reintegration;

CONSIDERING that this purpose can be achieved through the conclusion of a bilateral agreement establishing that foreign nationals who are deprived of their liberty as a consequence of a criminal conviction may serve their sentence within their own Countries;

HAVE AGREED AS FOLLOWS.

**ARTICLE 1  
DEFINITIONS**

For the purposes of this Treaty:

- a) "sentence" means any punishment or measure involving deprivation of personal liberty ordered by a court, for a limited or unlimited period of time, as a consequence of the conviction for a criminal offence;
- b) "final judgment" means a final decision of a court imposing a sentence which is no longer subject to appeal;
- c) "sentenced person" means a person in respect of which a final judgment of conviction must be enforced or is being enforced;



- d) "Sentencing State" means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has already been, transferred;
- e) "Administering State" means the State to which the sentenced person may be, or has already been, transferred in order to enforce the sentence.

## **ARTICLE 2 GENERAL PRINCIPLES**

1. The Parties, in compliance with the provisions of this Treaty, undertake to afford each other the widest measure of cooperation in respect of the transfer of sentenced persons.
2. In accordance with the provisions of this Treaty, a person sentenced in the territory of the Sentencing State may be transferred to the territory of the Administering State in order to serve the sentence imposed on him/her by a final judgment.

## **ARTICLE 3 CENTRAL AUTHORITIES**

1. For the purposes of this Treaty, the Central Authorities designated by the Parties shall transmit the requests for transfer of sentenced persons and communicate with one another through diplomatic channels.
2. The Central Authority for the Italian Republic shall be the Ministry of Justice; for the United Arab Emirates shall be the Ministry of Justice.
3. Either Party shall notify the other in writing of any change of its Central Authority through diplomatic channels.

## **ARTICLE 4 CONDITIONS FOR TRANSFER**

Transfer may take place if all the following conditions are met:



- a) the sentenced person is a national of the Administering State;
- b) the judgment of conviction is final;
- c) at the time of receipt of the request for transfer, the length of the sentence left to be served is of at least one (1) year or the sentence is indeterminate. In exceptional cases the Parties may agree to a transfer even if the length of the sentence remaining to be served is less than one (1) year;
- d) the sentenced person's consent to the transfer or the legal representative's consent to the transfer in the event of incapacity due to age, physical or mental conditions of the sentenced person, except for the cases provided for in Article 17;
- e) the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a criminal offence also according to the law of the Administering State;
- f) the Sentencing State and the Administering State agree to the transfer.

## **ARTICLE 5 OBLIGATION TO PROVIDE INFORMATION**

1. Any sentenced person to whom this Treaty may apply, shall be informed by the Sentencing State of the substance of this Treaty and of the legal consequences resulting from the transfer.
2. The sentenced person shall, if he/she so requests, be informed in writing of every step taken by the Sentencing State or by the Administering State with respect to his/her request for transfer. In any case the sentenced person shall be informed of the decision taken by either State.

## **ARTICLE 6 REQUEST FOR TRANSFER**

1. Transfer may be requested by:



- a) the Sentencing State;
  - b) the Administering State;
  - c) the sentenced person, or the legal representative, by means of a written statement addressed to the Sentencing State or to the Administering State, expressing the sentenced person's will to be transferred pursuant to this Treaty.
2. Requests and replies shall be made in writing and addressed to the Central Authorities designated pursuant to Article 3.

## **ARTICLE 7** **EXCHANGE OF INFORMATION** **AND SUPPORTING DOCUMENTS**

1. Each State shall without delay transmit to the other State any request for transfer made or received, and shall also forward the information and documents specified below.
2. The Sentencing State shall transmit:
  - a) information on personal details of the sentenced person (name, family name, date and place of birth) and, whenever possible, a copy of a valid identity document of such person and his/her fingerprints and photographs);
  - b) information on the place of residence or address of the sentenced person in the Administering State, if known;
  - c) a statement of the facts upon which the sentence was based;
  - d) information on the nature, duration and date of commencement of the enforcement of the sentence;
  - e) information on any pre-trial detention, remission or reduction of sentence, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence;
  - f) a copy of the final judgment of conviction authenticated by the Central Authority;



- g) a copy of the law provisions on which the sentence is based;
  - h) if appropriate, a medical/social report on the sentenced person, information about the detention and medical treatment carried out in the Sentencing State and any recommendation for his/her further treatment in the Administering State;
  - i) a statement by which the sentenced person expresses its consent to his/her transfer in compliance with subparagraph d) of Article 4 of this Treaty;
  - j) a statement by which the sentenced person expresses its opinion to his/her transfer in compliance with paragraph 3 subparagraph a) of Article 17 of this Treaty;
  - k) a statement by which the Sentencing State indicates its consent to the transfer of the sentenced person;
  - l) any other information or document that the Administering State deems necessary for the decision.
3. The Administering State, on request, shall send:
- a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the Administering State;
  - b) a copy of its law provisions indicating that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the Sentencing State constitute a criminal offence also according to the law of the Administering State;
  - c) a statement containing the information on the consequences of the transfer pursuant to Article 12 of this Treaty;
  - d) a statement by which the Administering State indicates its consent to the transfer of the sentenced person and its commitment to enforce the remaining part of the sentence;
  - e) any other information or document that the Sentencing State deems necessary for the decision.



## **ARTICLE 8** **LANGUAGES AND LEGALIZATION**

1. The request for transfer and replies referred to in paragraph 2 of Article 6 of this Treaty, as information, supporting documents and records referred to in Article 7 of this Treaty, shall be accompanied by a translation in the language of the State to which they are addressed, or in English.
2. The supporting documents and records transmitted in application of this Treaty do not require any particular form of legalization, certification, *apostille* or authentication, except for the authentication of the judgment by the Central Authority.

## **ARTICLE 9** **CONSENT AND ITS VERIFICATION**

1. The Sentencing State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in compliance with Article 4 subparagraph d) of this Treaty does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the Sentencing State. The sentenced person may not withdraw his/her consent.
2. Prior to the transfer, if the Administering State expressly requests it, the Sentencing State shall afford the Administering State an opportunity to verify through a Consul that the consent has been given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article.

## **ARTICLE 10** **DECISION**

1. Before taking the decision concerning the transfer of a sentenced person in compliance with the purposes of this Treaty, the Authorities of each State shall consider, among other factors, the seriousness and the consequences of the offence, any previous criminal conviction or pending criminal proceedings against the sentenced person, as well as any social and family ties that said person has



- maintained in his/her place of origin, together with his/her health conditions and any security requirement or other interests of the State.
2. Where a sentenced person has not fulfilled any of the financial obligations imposed by the judicial decision, or the competent authority of the Sentencing State has not received such assurance of the fulfilment of the obligations that it considers significant, the Sentencing State may refuse the transfer of the sentenced person.
  3. Each State shall promptly inform the other State of its decision as to whether it accepts, postpones or refuses the requested transfer, giving reasons in case of postponement or refusal.

## **ARTICLE 11** **SURRENDER OF THE SENTENCED PERSON**

If the transfer of a sentenced person is granted, the States shall promptly agree on time, place and all other details concerning the execution of the transfer.

## **ARTICLE 12** **ENFORCEMENT OF THE SENTENCE**

1. The Authorities of the Administering State shall continue the enforcement of the sentence complying with the legal nature and duration of the punishment or measure involving deprivation of personal liberty as determined in the judgment of the Sentencing State.
2. The enforcement of the sentence shall be governed by the law of the Administering State, which is competent to adopt any relevant decision, including those concerning conditions for service of imprisonment or other deprivation of liberty, and those providing for the reduction of the term of imprisonment or other deprivation of liberty by conditional release, remission or otherwise.
3. If the sentence is by its nature or duration incompatible with the law of the Administering State, such State may, with the consent of the Sentencing State, adapt the sentence in accordance with the sentence prescribed by its own law for the same offence or an offence of the same nature. The adapted sentence shall as much as



- possible correspond, as to its nature and duration, to the one imposed in the judgment of the Sentencing State. However, the adapted sentence shall not:
- a) aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed in the Sentencing State;
  - b) exceed the maximum prescribed by the law of the Administering State for the same offence or an offence of the same nature;
  - c) be contrary to the fundamental principles of the Sentencing State.
4. When the law of the Administering State does not allow the enforcement of a particular measure imposed on a person who, for his/her mental conditions, has been held in the Sentencing State to be not criminally responsible for the commission of the offence, the Parties shall consult with one another and agree on the type of measure or treatment to apply to that specific case in the Administering State.
  5. If the sentenced person escapes from custody before the enforcement of the sentence has been completed, the Administering State shall take any appropriate measure to trace and arrest the said person so as to ensure that the remainder of the sentence be served, and that the same person be prosecuted for the offence of escape if such an offence is provided for in the law of the Administering State. If the person returns to the Sentencing State and is traced in its territory, such State is authorized to enforce the remainder of the sentence which the sentenced person should have served in the Administering State.

## **ARTICLE 13 REVIEW OF THE JUDGMENT**

The Sentencing State alone shall have the right to decide on any application for reviewing the judgment.

## **ARTICLE 14 AMNESTY AND INDIVIDUAL PARDON**

1. The sentenced person shall be subject to amnesty granted by Sentencing State or the Administrating State.



2. The Sentenced person shall be subject to individual pardon granted by the Sentencing State or the Administering State. In the latter case the Administering State shall consult the Sentencing State before granting the individual pardon.

## **ARTICLE 15** **TERMINATION OF THE ENFORCEMENT**

The Administering State shall terminate the enforcement of the sentence as soon as it has been informed by the Sentencing State of any decision or measure by virtue of which the sentence ceases to be enforceable.

## **ARTICLE 16** **INFORMATION ON ENFORCEMENT**

1. The Administering State shall inform the Sentencing State:
  - a) when the sentenced person is released;
  - b) if the sentenced person is granted conditional release;
  - c) if the sentenced person has escaped from custody before the enforcement of the sentence has been completed;
2. The Administering State shall, if the Sentencing State so requests, provide any information requested in relation to the enforcement of the sentence.

## **ARTICLE 17** **TRANSFER OF SENTENCED PERSON** **SUBJECT TO AN EXPULSION ORDER**

1. A sentenced person may be transferred without his/her consent when the final judgment of conviction passed on him/her, or a final administrative decision consequential to the said judgment, orders an expulsion measure or any other measure as a result of which the sentenced person will no longer be allowed to remain in the territory of the Sentencing State after he/she is released from custody.



2. The Administering State shall give its consent only after having heard the opinion of the sentenced person.
3. For the purposes of application of this Article, in addition to the provisions of Article 7, as much as applicable, the Sentencing State shall transmit to the Administering State:
  - a) a statement containing the opinion of the sentenced person as to his/her proposed transfer to the Administering State;
  - b) a copy of the judgment of conviction or the administrative decision ordering the expulsion measure or any other measure as a result of which the sentenced person will no longer be allowed to remain in the territory of the Sentencing State after he/she is released from custody.

## **ARTICLE 18 RULE OF SPECIALITY**

Any sentenced person transferred in compliance with Articles 17 shall not be prosecuted, put on trial or detained in the Administering State with a view to enforcing a sentence or a precautionary measure, nor subjected to any other restriction of his/her personal liberty, for any offence committed prior to his/her transfer other than the one for which the transfer has been made, except when the sentenced person, having had an opportunity to do so, has not left the territory of the Administering State within forty-five (45) days since his/her final release from custody, or has returned to it after having left.

## **ARTICLE 19 TRANSIT**

1. If either State has entered into arrangements with any third State for the transfer of sentenced persons, the other State shall cooperate according to its national law by permitting the transit through its territory, provided that no reasons of public order prevent it.
2. The State requesting transit shall forward to the State of transit, through the Central Authorities designated pursuant to Article 3, a request indicating who is the sentenced person in transit. The request for transit shall be accompanied by a copy of the decision granting the transfer of the sentenced person



3. The State of transit shall hold the person in transit in custody while the said person stays in its territory.
4. No request for transit shall be made if transport is by air and no landing is scheduled in the territory of the State of transit.
5. Either State may refuse to grant transit if:
  - a) the sentenced person is a national of that State;
  - b) the act or omission for which the sentence has been imposed does not constitute an offence pursuant to its laws.

## **ARTICLE 20 COSTS**

1. Any costs incurred in the application of this Treaty shall be borne by the Administering State, except for the costs incurred exclusively in the territory of the Sentencing State.
2. If it appears that the execution of the transfer requires expenses of an extraordinary nature, the States shall consult with each other to determine the terms and conditions under which the transfer may be executed.

## **ARTICLE 21 CONFIDENTIALITY AND PERSONAL DATA PROTECTION**

1. The Parties agree to keep confidential any documents and information used in the transfer procedure, as well as any other information relevant to the transfer acquired after the surrender of the transferred person.
2. Each State undertakes to respect and maintain the confidentiality or secrecy of the documents and/or information received from or given to the other State when there is an explicit request to do so by the State concerned.
3. The providing State may impose to the receiving State conditions on the use of personal data transferred under this Treaty. The receiving State shall be bound by these conditions.

## **ARTICLE 22** **RELATIONSHIP WITH OTHER INTERNATIONAL TREATIES**

This Treaty shall not prevent the States from cooperating in relation to the transfer of sentenced persons in compliance with other international treaties to which both are parties.

## **ARTICLE 23** **SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any dispute on the interpretation or application of this Treaty shall be resolved by consultation between the Central Authorities designated pursuant to Article 3. If they do not reach an agreement, the dispute shall be resolved by consultation through diplomatic channels.

## **ARTICLE 24** **TEMPORAL APPLICATION**

This Treaty shall apply to any request submitted after its entry into force, even if related to the enforcement of a sentence imposed before.

## **ARTICLE 25** **ENTRY INTO FORCE, AMENDMENT AND TERMINATION**

1. This Treaty shall enter into force on the date of receipt of the second of the two notifications by which the Parties officially inform each other that their domestic ratification procedures have been carried out.
2. This Treaty may be amended at any time by means of a written agreement between the Parties. Any amendment shall enter into force in compliance with the same procedure provided for in paragraph 1 and shall be part of this Treaty.
3. This Treaty shall be of unlimited duration. Either Party may withdraw at any time by giving written notice to the other Party through diplomatic channels.




Termination shall be effective one-hundred-eighty (180) days following the date of such notice. The termination shall not prejudice any procedure previously started.

IN WITNESS OF WHEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Treaty.

Done at Dubai, on 8/3/22, in duplicate original, in Italian, Arab and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of  
the Italian Republic



For the Government of  
the United Arab Emirates

  
*Moallem*

## 1.2.2. Testo approvato 857 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 857

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 29 novembre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022, di seguito denominato « Trattato ».

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 del Trattato stesso.

Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 8, 11, 17 e 20, comma 1, del Trattato, valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20, comma 2, del Trattato si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

[http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni\\_commissione&did=57442](http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=57442)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa)**

# 1.3.2.1.1. 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 45(ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AFFARI ESTERI E DIFESA)  
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

45<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente  
CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremonago.

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE REFERENTE

**(782) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente Stefania CRAXI informa che sono pervenuti i pareri non ostativi, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Barcaiuolo a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

**(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° agosto.

Il presidente Stefania CRAXI propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del prossimo martedì 3 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(857) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022**

(Esame e rinvio)

Il relatore SPERANZON (*FdI*) illustra il provvedimento recante la ratifica del Trattato sul trasferimento delle persone condannate sottoscritto dall'Italia e dal Governo degli Emirati Arabi Uniti nel marzo 2022 precisando che tale Trattato si inserisce tra gli strumenti volti all'implementazione dei rapporti tra l'Italia e i Paesi esterni all'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria

internazionale e ciò anche al fine di rendere più efficace il contrasto alla criminalità anche mediante una più incisiva cooperazione in materia di esecuzione delle sentenze di condanna. La scelta di disciplinare la materia attraverso un'apposita convenzione bilaterale è stata dettata dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili al caso, non avendo gli Emirati Arabi Uniti aderito alla Convenzione del marzo 1983 del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate. L'Accordo è finalizzato a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini o residenti detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da permettere loro di scontare la pena irrogata a seguito di sentenza di condanna irrevocabile, nel proprio Paese di origine, ovvero nel luogo in cui vantino legami familiari, sociali o lavorativi, e ciò anche al fine di favorirne il reinserimento sociale. Composta da 25 articoli, l'intesa bilaterale, dopo aver individuato nei dicasteri della giustizia dei due Paesi le autorità centrali competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento (articolo 3), disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento (articolo 4), le modalità per richiederlo (articoli 6-9) - inclusi gli obblighi informativi, lo scambio di documentazione e la manifestazione del consenso da parte del condannato - e per adottare la decisione (articolo 10). Perché si possa provvedere al trasferimento il testo prevede che il detenuto presti il proprio consenso, pienamente consapevole delle conseguenze giuridiche che ne derivano, salvo il caso che nei suoi confronti sia stato emanato un provvedimento di espulsione.

Ulteriori disposizioni del Trattato riguardano la consegna della persona condannata (articolo 11), le modalità di esecuzione (articolo 12), la possibilità di revisione della condanna (articolo 13), i casi di amnistia e di grazia (articolo 14) e le condizioni per la cessazione della condanna (articolo 15).

L'Accordo disciplina altresì le modalità di informazione riguardo all'esecuzione della condanna (articolo 16), le condizioni per il trasferimento di una persona condannata destinataria di un provvedimento di espulsione (articolo 17), il principio di specialità (articolo 18), le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contraenti (articolo 19) e le modalità per la suddivisione delle spese derivanti dall'applicazione delle misure dell'intesa bilaterale (articolo 20).

Da ultimo, il testo reca disposizioni relative alla protezione della riservatezza e dei dati personali (articolo 21), ai rapporti con altri Accordi internazionali (articolo 22), alla composizione di eventuali controversie applicative o interpretative fra le Parti (articolo 23), nonché all'applicazione temporale (articolo 24), all'entrata in vigore, alla modifica, alla durata e alla cessazione del Trattato (articolo 25). Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in 22.120 euro annui a decorrere dal 2023, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento - conclude il relatore - non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021**

(Esame e rinvio)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge, d'iniziativa governativa, recante la ratifica dell'Accordo sul trasporto aereo sottoscritto nell'ottobre 2021 dall'Unione europea, i suoi Stati membri e il Qatar, precisando che detto Accordo regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e il Paese arabo affacciato sul golfo Persico, prevalendo sugli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi e creando, in questo modo, un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

Composto da 30 articoli e da due Allegati, l'Accordo in esame disciplina, fra gli altri, i diritti di

sorvolo e di traffico, la tabella delle rotte, le modalità di designazione dei vettori preposti ad operare i servizi concordati, la tutela della concorrenza, recando altresì norme in materia di sicurezza e protezione e di tutela del passeggero.

Più in dettaglio, l'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni e delle terminologie utilizzate (articolo 1), disciplina gli aspetti economici dell'intesa (Titolo I, articoli 2-12), definendo la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra (articolo 2), i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 3), gli aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici (articolo 4), riconoscendo altresì i potenziali benefici derivanti dalla progressiva liberalizzazione della proprietà e del controllo dei rispettivi vettori aerei (articolo 5). Ulteriori articoli dispongono il rinvio a leggi e regolamenti applicabili in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio degli aeromobili (articolo 6), e regolano gli aspetti relativi alla tutela dell'equa concorrenza (articolo 7), alle opportunità commerciali dei vettori (articolo 8), ai diritti doganali e alla fiscalità (articolo 9) e agli oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi (articolo 10). Di rilievo è anche l'articolo 11 che reca disposizioni relative alla fissazione delle tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa.

Il Titolo II dell'Accordo (articoli 13-20) reca norme in materia di cooperazione regolamentare, definendo in particolare le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (articoli 13 e 14) e dettando ulteriori disposizioni in materia di gestione del traffico aereo (articolo 15), di ambiente (articolo 16), di responsabilità dei vettori (articolo 17), di tutela dei consumatori (articolo 18), di libero accesso ai sistemi telematici di prenotazione (articolo 19) e di protezione sociale del lavoro (articolo 20).

Da ultimo, il Titolo III (articoli 21-30) reca disposizioni istituzionali e finali, prevedendo - fra l'altro - l'istituzione di un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo (articolo 22). Di rilievo è anche l'articolo 28 che reca norme in ordine alla registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e il Segretariato delle Nazioni Unite.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, - conclude il relatore - l'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinvio.

**(865) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il relatore BARCAIUOLO (*FdI*) illustra il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'Ucraina sulla cooperazione di polizia, sottoscritto dalle Parti nel giugno 2021.

L'Accordo in esame, stipulato qualche mese prima dell'aggressione russa al territorio ucraino, ha lo scopo di rendere più stretta la collaborazione tra le forze di polizia dei due Paesi al fine di prevenire, individuare, reprimere e investigare su alcuni reati, regolamentando altresì giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale. Il documento si inserisce in un contesto internazionale che richiede una progressiva e crescente collaborazione per il contrasto della criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme, ed è necessario a realizzare una cooperazione bilaterale di polizia più organica, efficiente ed efficace, nonché più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali.

L'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, sviluppa la collaborazione bilaterale attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione tra le quali lo svolgimento di attività di formazione e lo scambio di esperti.

Composta di 14 articoli, l'intesa bilaterale ha lo scopo di promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia tra i due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme, individuando, reprimendo e svolgendo indagini sui reati. L'Accordo intende, quindi, regolamentare giuridicamente la cooperazione tra le polizie sia sotto il profilo strategico sia sotto quello operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli organismi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica (articolo 1).

I successivi articoli individuano, rispettivamente, nel Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, per la Parte italiana, e nella Polizia di Stato ucraina, per l'altra Parte, le autorità competenti per l'attuazione dell'intesa (articolo 2) e definiscono, quali ambiti della cooperazione bilaterale, quelli riferibili - fra gli altri - al crimine organizzato transnazionale, ai reati contro la persona e il patrimonio, alla corruzione, alla produzione e al traffico di stupefacenti, ai reati contro la libertà sessuale, alla tratta di persone e immigrazione illegale, al traffico illecito di armi, alla criminalità informatica e alla pedopornografia, ai reati economici e finanziari e a quelli contro l'ambiente (articolo 3).

L'Accordo disciplina, quindi, le forme di cooperazione bilaterale, prevedendo - fra le altre - lo scambio di informazioni, la cooperazione nella ricerca dei latitanti, la formazione delle forze di polizia (articolo 4), regola quindi le modalità per la formulazione di richieste di assistenza (articolo 5), i casi per opporre un rifiuto a tali richieste (articolo 6), le procedure per l'esecuzione delle richieste (articolo 7) e le modalità di trattamento dei dati (articolo 8).

Ulteriori disposizioni dell'Accordo riguardano la possibilità di costituire gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalità e per soddisfare ulteriori esigenze operative, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, anche mediante un ufficiale di collegamento con funzioni di informazione e consulenza (articolo 9), nonché di effettuare riunioni e consultazioni, anche in videoconferenza, al fine di valutare e migliorare la collaborazione bilaterale (articolo 10).

Con riferimento alle spese, l'articolo 11 precisa come esse siano sostenute da ciascuna Parte nell'ambito dei relativi stanziamenti, salvo diverse intese.

Da ultimo, l'Accordo disciplina gli aspetti relativi alla lingua di lavoro (articolo 12), alle modalità di risoluzione di eventuali controversie interpretative o esecutive dell'intesa (articolo 13), recando da ultimo le disposizioni finali (articolo 14).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 163 mila euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento - conclude il relatore - l'intervento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare ([n. 57](#))**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 1, lettere *a*) e *c*), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) (FI-BP-PPE), relatore, dà conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver appurato che nessun senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole, che risulta approvato. Interviene, quindi, il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP-PPE) per informare che la sua partecipazione all'odierna seduta è potuta avvenire, purtroppo, dopo quest'ultima votazione perché impegnato in

pregressi impegni istituzionali.

Tiene a precisare che, qualora fosse stato possibile per lui prendere la parola prima del voto, avrebbe illustrato due osservazioni, suscettibili di essere inserite nella bozza di parere in disamina.

La prima, volta a stimolare ulteriormente il processo di completamento della revisione profonda dello strumento militare, che già il Parlamento all'unanimità aveva disegnato nel suo complesso con le deleghe conferite al Governo con la legge 119 del 2022, palesando, in particolare, la necessità di sollecitare l'implementazione della riserva ausiliaria dello Stato da impiegare in situazioni di particolari criticità, quali ad esempio le calamità naturali, costituita da un massimo di 10.000 unità di personale richiamabili dal congedo.

La seconda, volta a sollecitare la formalizzazione in norma delle decorrenze delle promozioni aggiuntive al primo luglio, e di quelle a vacanza dal giorno dell'accertamento della vacanza stessa, così come, peraltro, è attualmente ed è sempre stato. Ciò al fine di superare le criticità discendenti da interpretazioni talvolta diverse, che fissando le date delle promozioni in momenti differenti, come per esempio alla data dei provvedimenti di formalizzazione, rischiano, da un canto, di alterare le anzianità di grado dei promossi, e, dall'altro, di mettere in crisi il principio di gerarchia, quale architrave essenziale dell'organizzazione militare.

Prende atto la Commissione.

Interviene, quindi, brevemente il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO per sottolineare come il Governo concordi sulla necessità di promuovere interventi normativi che mirano a incrementare ulteriormente gli organici delle Forze armate, soprattutto nel settore della difesa delle infrastrutture spaziali e dell'ambiente *cyber*.

Conclude, infine, il presidente [CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*) per mettere in risalto come le indicazioni sottoposte all'attenzione dei commissari dal senatore Gasparri risultino essere prioritarie e degne di rilievo e, quindi, saranno certamente approfondite dalla Commissione - riguardando il tema strategico del rinnovamento dello strumento militare nazionale - e, conseguentemente, suscettibili di essere elaborate e recepite in ulteriori provvedimenti, che, a breve e sicuramente, saranno oggetto di esame da parte della Commissione medesima.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

#### **Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta nella Repubblica di San Marino lo scorso 7 settembre**

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dà conto della missione svolta nella Repubblica di San Marino il 7 settembre scorso, la cui relazione è pubblicata in allegato.

*La seduta termina alle ore 13.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 57**

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare ai sensi dell'articolo 9, comm1 1, lettere a) e c), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119» (n. 57);

rilevato che le disposizioni in esso contenute risultano in attuazione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi definiti, della delega legislativa di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119;

valutate le disposizioni relative alla rideterminazione a 160.000 unità delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare;

preso atto dell'adeguamento delle tabelle 1, 2 e 3 indicate al Codice dell'ordinamento militare e delle altre disposizioni in materia di reclutamento di personale ad alta specializzazione;

apprezzato il riferimento all'opportunità che l'incremento delle dotazioni organiche degli ufficiali ad alta specializzazione dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sia destinato a soddisfare prioritariamente le esigenze di impiego in

ambito interforze;  
esprime parere favorevole.

**Relazione sulla missione del Presidente della Commissione affari esteri e difesa del Senato,  
senatore Stefania Craxi,  
a San Marino  
(7 settembre 2023)**

Il Presidente della Commissione affari esteri e difesa, senatore **Stefania Craxi**, si è recata, il giorno 7 settembre 2023, in visita istituzionale presso la Repubblica di San Marino, su invito del Consiglio Grande e Generale, per svolgere un approfondimento delle relazioni tra i due Paesi.

La visita è cominciata con un breve *briefing* dell'Ambasciatore d'Italia a San Marino, S.E. Sergio Mercuri, il quale ha illustrato al Presidente gli ultimi aggiornamenti della situazione politica locale. Successivamente, ha avuto luogo la riunione, a Palazzo Begni, con il Segretario di Stato per gli affari esteri, Luca Beccari, il Segretario di Stato per gli affari interni, Gian Nicola Berti e il Segretario di Stato per le finanze e il bilancio, Marco Gatti.

In via preliminare, il Presidente Craxi ha tenuto a soffermarsi sulla principale priorità della politica estera europea e italiana, ossia le conseguenze della brutale aggressione russa nei confronti dell'Ucraina: a seguito di questo evento dirompente, il mondo intero si trova di fronte a una situazione senza precedenti, che, peraltro, ha comportato, in positivo, il rinsaldamento del fronte occidentale e dell'alleanza con gli Stati Uniti. Occorre sempre avere a mente che l'Europa e la NATO stanno difendendo un principio fondamentale del diritto internazionale, violato gravemente dalla Russia di Putin, verso cui occorre mantenere un atteggiamento di fermezza, aiutando l'Ucraina a difendersi e perseverando nell'imposizione di sanzioni verso Mosca, pur nella consapevolezza che, come noto, tale strumento presenta non pochi elementi di inefficacia.

A tale ultimo riguardo, il Segretario di Stato per gli affari esteri, Luca Beccari, ha sottolineato il cambiamento cruciale intervenuto nella politica estera di San Marino, da sempre improntata ad un tradizionale principio di neutralità, che, anche a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, ha avuto modo di caratterizzarsi nella sua più innovativa veste di "neutralità attiva".

In particolare, ciò che più preme allo Stato sanmarinese è affermare e ribadire, in ogni assise e *forum*, la difesa dei principi, indipendentemente dai vari schieramenti politici che esistono nella realtà internazionale (cita come esempio, l'opposizione alla pena di morte, da sempre considerato da San Marino come obiettivo non negoziabile).

Il Presidente Craxi, al riguardo, ha messo in evidenza come nel Parlamento italiano le questioni attinenti la politica estera e di difesa vengano opportunamente trattate secondo un approccio *bipartisan*: in effetti, le linee guida della collocazione internazionale di un grande Paese come l'Italia non possono essere oggetto di divaricazione "ideologica" tra le varie componenti dello scenario politico nazionale.

Nello specifico, dà conto, relativamente alle relazioni parlamentari bilaterali tra i due Paesi, come il Senato abbia provveduto celermente a ratificare, proprio nella giornata del 6 settembre, il Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, che, di tal guisa, è stato adottato, definitivamente, diventando legge dello Stato, essendo stato già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, informa che esso, pur essendo stato assegnato alla Commissione esteri della Camera, lo scorso 14 marzo, è stato incardinato dalla medesima Commissione proprio nella giornata del 7 settembre, notando che verrà presumibilmente licenziato in tempi brevi, per essere poi approvato dall'Aula della Camera e, successivamente, passare al Senato per espletare identico *iter*.

Nel pomeriggio, si è tenuta l'udienza pubblica presso i Capitani reggenti della Repubblica, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, alla cui presenza è stata conferita, dal Segretario di Stato Luca Beccari, al Presidente Craxi, l'onorificenza dell'Ordine equestre di Sant'Agata.

In seguito, ha avuto luogo l'incontro con i membri della Commissione consiliare permanente affari esteri del Consiglio Grande e Generale.

Anche in tale contesto istituzionale, il Segretario di Stato Beccari ha avuto modo di compiacersi dell'ottimo stato dei rapporti bilaterali, sia a livello governativo che parlamentare, tra Italia e San Marino, nonché della recente approvazione in via definitiva, come menzionato dal Presidente Craxi, della Convenzione in materia radiotelevisiva.

Il Presidente Craxi ha replicato sottolineando l'importanza del ruolo della diplomazia parlamentare nel rapporto tra Stati, mettendo in risalto come essa si concreti in uno strumento che consente una maggiore autonomia d'azione rispetto a quella degli Esecutivi.

Ha, quindi, rievocato la gravità dell'invasione russa dell'Ucraina, invitando, tuttavia, tutti gli osservatori e i *police maker* a non sottovalutare l'importanza delle relazioni con la sponda sud del Mediterraneo, da intendersi come "Mediterraneo allargato", una realtà che, per l'Italia e l'Europa, può essere fonte di problemi, ma anche di opportunità, e che merita di essere affrontata adottando schemi mentali che tengano necessariamente conto delle problematiche e dei "diritti" di questa parte del mondo, come, ad esempio, il diritto all'acqua e al cibo, che assumono uno spessore e una proiezione diversi da come comunemente sono intesi in Occidente.

Il Presidente Craxi ha poi avuto un incontro con il Segretario di Stato per gli affari interni, Gian Nicola Berti, con cui ha trattato la tematica della legislazione antiriciclaggio, che, effettivamente, richiederebbe una maggiore collaborazione tra i due Paesi. In particolare, dal lato sammarinese, è stato fatto presente che occorrerebbe potenziare la dimensione "preventiva", implementando maggiormente l'aspetto operativo, tra Gendarmeria e Questura italiana, dell'accordo internazionale del 2015 in materia tributaria.

# 1.3.2.1.2. 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 47(pom.) del 10/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3<sup>a</sup> Commissione permanente  
(AFFARI ESTERI E DIFESA)**  
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2023  
**47<sup>a</sup> Seduta**  
*Presidenza della Presidente*  
**CRAXI**

*Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cirielli.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LVII, n. 1-bis - Allegati I II III e IV - Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso**

*(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)*

La relatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) illustra il Documento in titolo, rilevando che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, insieme con l'annessa Relazione, reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, prevedendo, rispetto al quadro programmatico già definito, un incremento sia del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni sia del valore strutturale del medesimo tasso; per tali incrementi, proposti dagli atti in esame, è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.

La motivazione della proposta fa riferimento all'esigenza di adottare misure in relazione al rallentamento del quadro macroeconomico nazionale, al peggioramento delle prospettive di crescita a livello globale, ad una crescita del livello dei prezzi ancora sostenuta, la quale incide sia sul potere di acquisto delle famiglie sia sulla competitività delle imprese.

Rispetto all'andamento tendenziale, le suddette proposte di variazione determinano una disponibilità di risorse per l'adozione di nuovi interventi per l'anno in corso e per gli anni 2024 e 2025. In particolare, i margini finanziari che si rendono disponibili, in base alla proposta in oggetto, sono pari a 3,2 miliardi per l'anno 2023, 15,7 miliardi per l'anno 2024 e 4,6 miliardi per l'anno 2025; tali valori includono anche l'incremento di spesa per interessi passivi conseguente al maggior disavanzo.

Riguardo all'impiego delle risorse che si rendono così disponibili, la Nota di aggiornamento in esame e l'annessa Relazione indicano che quelle suddette relative al 2023 saranno destinate, fra l'altro, alla gestione dei flussi migratori. I margini relativi agli anni 2024 e 2025 saranno, a loro volta, utilizzati, nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio, fra l'altro per l'adozione di misure riduttive (relative all'anno 2024) del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro, per la prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, con particolare riferimento al settore della sanità, per il potenziamento degli investimenti pubblici, con priorità per quelli previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per il rifinanziamento di altre misure già previste per gli anni precedenti.

Più in particolare, il nuovo quadro programmatico proposto prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari allo 0,8% nell'anno in corso, all'1,2% nel 2024, all'1,4% nel 2025 e all'1,0%

nel 2026; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 5,3% per l'anno in corso, al 4,3% per il 2024, al 3,6% per il 2025 e al 2,9% per il 2026; un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale sono escluse dal computo le misure considerabili *una tantum* dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica) pari (sempre in rapporto al PIL) al 5,9% per l'anno in corso, al 4,8% per il 2024, al 4,3% per il 2025 e al 3,5% per il 2026; un tasso di disoccupazione pari al 7,6% per l'anno in corso, al 7,3% per il 2024, al 7,2% per il 2025 e al 7,1% per il 2026.

Con riferimento allo scenario macroeconomico internazionale - che presenta profili di interesse per la nostra Commissione - la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 evidenzia come in chiusura del 2023, in un contesto di crescita globale in rallentamento rispetto alla media dello scorso anno, l'attività economica e le politiche monetarie continuino a essere influenzate dall'elevata inflazione. Anche il commercio mondiale, già appesantito dalle tensioni geopolitiche, è stato ulteriormente condizionato dalla dinamica dei prezzi. Dopo il forte rallentamento alla fine del 2022, nei primi sette mesi del 2023 il volume degli scambi di merci è risultato inferiore dell'1,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'economia in Europa, similmente ad altre economie avanzate, ha rallentato nella prima metà del 2023, facendo registrare, nel secondo trimestre una crescita del Prodotto interno lordo dello 0,1 per cento, lo stesso risultato del trimestre precedente.

Un paragrafo specifico della Nota è poi dedicato al commercio estero e segnala come le esportazioni di beni e servizi abbiano mantenuto soddisfacenti tassi di crescita fino alla fine del 2022, quando risultavano superiori del 10,4 per cento ai livelli pre-pandemia. Nel corso del 2023 si sono invece indebolite, risentendo, in particolare, del rallentamento globale. Riguardo al commercio dei beni, nei primi sette mesi del 2023, le esportazioni in valore sono cresciute del 2,3 per cento, rallentando progressivamente fino a registrare una contrazione del 7,7 per cento in luglio, che ha interessato con intensità maggiore i mercati europei. Contemporaneamente, il volume delle esportazioni si è contratto del 4,2 per cento. L'incertezza del contesto internazionale si riflette sul totale delle esportazioni, coinvolgendo in misura più ampia alcune aree economiche e categorie merceologiche. Il paragrafo, peraltro, evidenzia come, negli anni più recenti, la *performance* delle esportazioni italiane sia risultata in ogni caso più sostenuta rispetto a quella di altri *partner* europei. Considerando il peso sulle esportazioni complessive, nei primi sette mesi del 2023, le vendite di beni all'estero sono diminuite verso la Germania e risultano in rallentamento verso gli altri tradizionali partner commerciali, in particolare, la Francia e gli Stati Uniti. Continuano, viceversa, ad essere positive le vendite verso la Svizzera e Cina, mentre si riducono quelle verso il Regno Unito.

Nel documento viene, inoltre, sottolineato come con la prossima legge di Bilancio si prevedono stanziamenti, per il triennio 2024-2026, da destinare al personale del sistema sanitario, auspicabilmente anche con riferimento a quello della sanità militare.

Viene inoltre rilevato come a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, il Governo intenda proseguire con l'adozione di misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del *Made in Italy*, nonché con la predisposizione di misure in materia di politiche spaziali e di sostegno all'industria spaziale, oltre a voler esercitare la delega per il riordino delle professioni sanitarie e a promuovere interventi di adeguamento alla legge quadro sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

Alla Nota di aggiornamento sono allegati sia la nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente, sia il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali, nonché il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva e, infine, la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva.

Al riguardo, si evidenzia come elementi di interesse della Commissione siano contenuti nella nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente (Allegato I), che riporta le relazioni dei diversi ministeri sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali. In particolare, viene evidenziato come il Ministero della difesa gestisca 27 leggi pluriennali di spesa, per un totale di oltre 21.307 milioni di euro, corrispondenti al 3,5 per cento delle

risorse afferenti al complesso dei ministeri per il triennio 2023-2025 e il successivo arco pluriennale. A sua volta il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale gestisce 14 leggi pluriennali di spesa, per un totale di poco superiore ai 117 milioni di euro, cifra irrilevante sul piano percentuale rispetto alle risorse afferenti al complesso dei ministeri per il triennio 2023-2025.

Nel dettaglio, il paragrafo 2.6 dell'Allegato I si concentra sulle autorizzazioni di spesa riconducibili ai fondi, istituiti nel bilancio dello Stato, che finanziano gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori, ovvero sia il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, il Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese e il Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Dall'analisi degli stati di attuazione al 30 giugno 2023 dichiarati dalle amministrazioni, per il Ministero della difesa i due terzi (66,7 per cento) degli interventi finanziati dalle autorizzazioni riconducibili al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese risultano in linea con la programmazione, mentre un terzo non è ancora stato avviato. Per quanto concerne, invece, il rifinanziamento degli altri due Fondi per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, lo stato di attuazione delle autorizzazioni dichiarato dal Ministero della difesa evidenzia come la totalità delle attività finanziate risulti in linea con la programmazione.

Infine, l'oratore ricorda che parte dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di interesse della Difesa sono finanziati con le risorse dei Fondi di investimento di competenza del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

Al termine della sua illustrazione, la relatrice dà, quindi, conto di un conferente schema di parere per la Commissione bilancio.

Successivamente, in sede di dichiarazione di voto, interviene il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP) per annunciare il voto contrario della propria parte politica, motivato non tanto da profili di merito riguardanti le competenze della 3a commissione, che in sé risultano alquanto marginali, quanto dalla struttura complessiva del provvedimento, che ritiene inadeguata.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il presidente Stefania [CRAXI](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la bozza di parere favorevole proposta dalla relatrice, pubblicata in allegato, che è accolta dalla Commissione.

#### *MATERIE DI COMPETENZA*

#### ***(Doc. LXVII, n. 1) Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2022***

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore [BARCAIUOLO](#) (FdI) illustra la Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento per il 2022, documento governativo che, ai sensi della legge 185 del 1990, contiene - fra gli altri - i dati analitici relativi al commercio degli armamenti autorizzati, la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni e le revoche, aggiornati al 31 dicembre 2022.

Osserva che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è attualmente responsabile della definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della Difesa, delle direttive generali e delle attività di indirizzo, d'intesa con i Ministeri della Difesa e delle imprese e del *Made in Italy* e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ricorda che sulla materia è all'esame della Commissione il disegno di legge n. 855 che reca modifiche alla legge n. 185 del 1990, prevedendo il ripristino del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa a cui dovrebbero essere attribuiti l'applicazione dei divieti stabiliti dalla legge n. 185 del 1990, gli indirizzi generali per l'applicazione della legge, le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento e i criteri generali per l'applicazione dei divieti.

Il relatore ricorda, inoltre, come nella scorsa legislatura, a conclusione dell'esame delle relazioni sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, l'allora Commissione difesa del Senato aveva approvato i Doc. XVI n. 6 e Doc. XVI n. 12 in cui si chiedeva fra l'altro al Governo di valutare la possibilità di reintrodurre un comitato

interministeriale responsabile per la formulazione degli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa, oltre che di rafforzare la leggibilità della relazione e dei dati in essa contenuti. La Relazione in esame dà innanzitutto conto delle ispezioni svolte nel corso del 2022 su 9 società da parte dell'Autorità Nazionale UAMA che hanno portato alla irrogazione di sanzioni pecuniarie per le irregolarità riscontrate pari a 46.669 euro e di sanzioni pecuniarie comminate per la mancata o tardiva produzione della documentazione di arrivo a destinazione, per un valore complessivo di 255.300 euro. Dalle sintesi delle Relazioni svolte dai Dicasteri competenti in materia - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'interno, Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze - oltre che dall'Agenzia delle Dogane, si possono estrarre dati di interesse generale.

La Relazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale evidenzia come nel 2022, il valore complessivo delle autorizzazioni per movimentazioni di materiali d'armamento sia stato pari a 6,017 miliardi di euro (esclusi i trasferimenti intracomunitari e le importazioni effettuate direttamente dalle Amministrazioni dello Stato per la realizzazione di programmi di armamento ed equipaggiamento delle Forze Armate e di Polizia).

Rispetto al 2021, viene registrato un incremento delle autorizzazioni individuali di esportazione + 4,98 per cento) e si segnala altresì un aumento del numero delle licenze globali e generali, il cui valore cumulativo, nel 2022, si è attestato intorno al miliardo di euro e del valore delle licenze globali di progetto (LGP), pari a poco più di 721 milioni di euro. Risulta in forte crescita rispetto al 2021, il valore delle autorizzazioni di intermediazione, con un incremento del valore delle autorizzazioni in uscita.

Il numero dei Paesi destinatari delle licenze di esportazione nel 2022 è stato di 84 e il numero delle autorizzazioni è stato pari a 2.155 (rispetto a 2.189 del 2021).

Nel 2022, il valore dei trasferimenti intracomunitari e delle esportazioni rispettivamente nei Paesi dell'Unione europea e della NATO è stato pari al 61,54 per cento del totale. La relazione rimarca come l'andamento verso i Paesi dell'Unione europea e della NATO risulti in costante crescita a partire dal 2018, sia per quanto riguarda il valore delle esportazioni, sia per la percentuale sul totale. Il valore esportato verso le nazioni dell'Unione europea e della NATO è costituito per il 56,91 per cento da Paesi esclusivamente membri NATO (Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Norvegia, Turchia, Albania, Macedonia del Nord).

Fra i principali Paesi destinatari delle esportazioni italiane nel 2022, la Turchia si colloca al primo posto con 598,2 milioni di euro (con un aumento esponenziale rispetto ai 41,5 milioni dello scorso anno). A seguire, gli Stati Uniti d'America con 532,8 milioni di euro (in diminuzione rispetto ai 762,9 milioni del 2021), la Germania con 407,2 milioni di euro (in netto aumento rispetto ai 262,6 milioni del 2021), il Qatar con 255,7 milioni di euro (in considerevole diminuzione rispetto agli 813,5 milioni dello scorso anno), Singapore con 176,7 milioni di euro (in crescita macroscopica rispetto ai 28,2 milioni del 2021), la Francia con 175,6 milioni di euro (in diminuzione rispetto ai 305,7 milioni dello scorso anno), i Paesi Bassi con 136,7 milioni di euro (rispetto ai 190,2 milioni del 2021), il Regno Unito con 128,1 milioni di euro (in aumento rispetto ai 119 milioni dell'anno precedente), l'Arabia Saudita con 123,4 milioni di euro (rispetto ai 47,2 milioni dello scorso anno) e gli Emirati Arabi Uniti con 121 milioni di euro (rispetto ai 56,1 milioni del 2021). Si segnalano altresì i dati relativi al Pakistan e all'India, che si collocano all'undicesimo e tredicesimo posto rispettivamente con 113 milioni di euro e con 104,1 milioni di euro, e al Kuwait che si colloca al dodicesimo posto, con 105,7 milioni di euro (in crescita esponenziale rispetto agli anni precedenti). Il quadro dei Paesi di destinazione delle esportazioni italiane fa emergere altresì la crescita considerevole degli acquisti da parte della Polonia, di Taiwan e della Slovacchia. Una novità di rilievo è altresì rappresentata dalla Nuova Zelanda, passata da 639.400 euro di acquisti nel 2021 a 20 milioni nel 2022.

La ripartizione per aree geografiche segnala come l'area dei Paesi dell'Unione europea e membri europei della NATO rappresenti lo spazio di destinazione più rilevante (46,13 per cento), seguita dall'Africa Settentrionale e vicino Medio Oriente (18,17 per cento, con 696 milioni di euro), dall'America Settentrionale (16,07 per cento), dall'Asia (13,89 per cento), dall'America

Centromeridionale (2,69 per cento), dall'Oceania (2,09 per cento), dall'Africa Centromeridionale (0,61 per cento) e infine dai Paesi europei non UE e non NATO (0,35 per cento).

La Relazione segnala altresì l'ulteriore aumento del valore delle autorizzazioni all'esportazione per programmi di cooperazione/accordi intergovernativi, soprattutto con Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Spagna.

Con riferimento alla tipologia degli oggetti esportati, anche nel 2022 la categoria "materiali" costituisce, per valore complessivo e per numero di articoli, quella maggioritaria (87,50 per cento), seguita dai "ricambi" (7,46 per cento), dalle "tecnologie" (3,68 per cento) e dai "servizi" (1,36 per cento).

Fra le categorie di materiali di armamento più significative nell'attività di esportazione nel 2022 si annoverano quelle degli aeromobili (per 991,18 milioni di euro), della missilistica (per 558,70 milioni di euro) e dei veicoli terrestri (per 546,49 milioni di euro).

In relazione alle aziende esportatrici, i dati del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale evidenziano come le prime 15 società esportatrici abbiano un peso finanziario pari al 92,59 per cento sul totale del valore esportato con licenze individuali da 138 operatori complessivi. Con riguardo alle importazioni, la Relazione evidenzia come nel 2022 il valore delle 309 licenze individuali di importazione sia stato di 727,70 milioni di euro, il 61,56 per cento dei quali proveniente dal Canada, il 19,89 per cento dagli Stati Uniti, il 10,94 per cento dal Regno Unito e il 4,14 per cento dalla Svizzera.

La Relazione offre, inoltre, un quadro ricognitivo dei Paesi del mondo (fra cui Afghanistan, Federazione Russa, Bielorussia, Corea del Nord, Iran, Iraq, Libia, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Venezuela e Yemen) sottoposti ad embargo di materiali di armamento.

Dai dati riportati nella relazione del ministero dell'Interno, si evince che, nel corso del 2022, non sono state rilasciate autorizzazioni all'importazione temporanea effettuata da imprese straniere per partecipare a fiere campionarie, mostre e attività dimostrative, mentre sono stati rilasciati 80 nulla osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero.

Con riferimento al Registro nazionale delle imprese e consorzi operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione dei materiali di armamento - di competenza del Ministero della difesa - il relatore segnala che il numero totale di imprese alla data del dicembre 2022 era pari a 389, in aumento rispetto alle 380 dell'anno precedente.

Di rilievo è anche l'attività di controllo sui trasferimenti bancari concernenti le operazioni in materia di armamenti esercitata dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Il volume complessivo delle transazioni oggetto di segnalazione è passato dai 7,8 miliardi di euro del 2020 agli oltre 14 miliardi di euro del 2021, fino ai 16,8 miliardi di euro nel 2022.

Da ultimo, la Relazione evidenzia i dati di pertinenza dell'Agenzia delle Dogane, che, con riferimento alle operazioni a licenza, segnalano come risultino utilizzate 2.916 autorizzazioni all'esportazione definitiva (rispetto alle 3.093 dell'anno precedente). Risultano inoltre utilizzate 290 autorizzazioni all'esportazione temporanea e 358 autorizzazioni all'importazione definitiva. Risultano altresì utilizzate 304 autorizzazioni all'importazione temporanea, 338 autorizzazioni alla riesportazione e infine 272 autorizzazioni alla reimportazione.

Per quanto concerne le operazioni riferite ai programmi di coproduzione intergovernativa, l'Agenzia delle Dogane ha dichiarato uno stato di avanzamento annuale di 122,41 milioni di euro circa per riesportazioni, di 43,56 milioni di euro per temporanee esportazioni, di 16,54 milioni di euro per importazioni definitive, di 21,71 milioni di euro per reimportazioni, e di 113,48 milioni di euro per temporanee importazioni. Per quanto concerne le operazioni riferite a licenze globali di progetto, l'Agenzia delle Dogane riferisce come risultino utilizzate: 21 autorizzazioni all'esportazione definitiva; 12 autorizzazioni per temporanee esportazioni; 11 autorizzazioni per riesportazione; 12 autorizzazioni per importazione definitiva; 13 autorizzazioni per importazione temporanea; 9 autorizzazioni alla reimportazione.

Per quanto concerne, infine, le operazioni riferite ad autorizzazione globale di trasferimento, l'Agenzia

delle Dogane ha dichiarato uno stato di avanzamento annuale di 507,24 milioni di euro, per 20 operazioni autorizzate che hanno comportato 6.862 operazioni doganali.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) ringrazia il relatore e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD-IDP*) chiede dei chiarimenti al rappresentante del governo relativamente all'esistenza di dati disaggregati del valore complessivo dei trasferimenti intracomunitari e delle esportazioni, sia nei Paesi dell'Unione europea che nei Paesi NATO. Inoltre, è interessato a conoscere se l'UAMA ha ricevuto indicazioni o orientamenti per quanto concerne le esportazioni nazionali verso l'Azerbaigian.

Il senatore [MENIA](#) (*FdI*) fa presente che la propria attenzione si è posata, in modo particolare, su due Paesi destinatari di esportazioni italiane nell'anno 2022, ovvero la Turchia, che, notoriamente, si muove sulla scena internazionale, pur essendo un Paese membro della NATO, con un andamento abbastanza altalenante, e il Qatar, che, come è appurato da molteplici fonti, risulta essere agente finanziatore di soggetti terroristici. A suo modo di vedere, sarebbe opportuno che *pro futuro* anche il Governo italiano focalizzi la propria attenzione su entità statuali che si connotano per la loro postura non sempre lineare.

Il vice ministro [CIRIELLI](#), riservandosi, in via generale, di fornire al senatore Alfieri, e alla Commissione in quanto tale, elementi di dettaglio sui singoli settori della Relazione in titolo, evidenzia come il dato cui si riferisce l'ammontare complessivo dei trasferimenti intracomunitari va scorporato dai valori che fanno capo alla pubblica amministrazione. Relativamente, invece, all'*export* verso l'Azerbaigian, tiene a precisare che sono state poste delle limitazioni, fermando determinate commesse.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(857) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) informa che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Speranzon a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

**(865) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) informa che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Barcaiuolo a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 1, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO**

La 3a Commissione, Affari esteri e difesa, esaminato il Documento in titolo e valutato il nuovo quadro programmatico di finanza pubblica; preso atto del quadro congiunturale economico, europeo ed internazionale relativo al 2023, che segnala un contesto di crescita globale in rallentamento e con l'attività economica e le politiche

monetarie che continuano ad essere influenzate dall'elevata inflazione;  
valutati gli effetti sul commercio estero del nostro Paese;  
analizzati, per le parti di interesse, i contenuti della nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in  
conto capitale a carattere non permanente relative al Ministero della difesa e al Ministero degli affari  
esteri e della cooperazione internazionale;  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

[http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni\\_consultiva&did=57442](http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=57442)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 33(ant., Sottocomm. pareri) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1<sup>a</sup> Commissione permanente

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023

33<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 9.

**(857) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(865) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali**

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- esso si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico accomunate dalla finalità di prorogare termini normativi e versamenti fiscali, conformemente al titolo del decreto-legge;

- secondo il preambolo del decreto-legge, la straordinaria necessità ed urgenza del provvedimento trova fondamento nell'esigenza:

- a) di disporre la proroga e la definizione di termini legislativi;
- b) di consentire la rimessione in termini per il versamento di tributi e contributi dei soggetti aventi residenza, sede legale o operativa nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Lombardia e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023;
- c) di consentire la prosecuzione dei pagamenti ad opera del fondo indennizzi risparmiatori;
- d) di tutelare i lavoratori cd. "fragili";
- e) di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa, anche con riguardo alla gestione

delle pratiche derivanti dalle norme fiscali introdotte con la legge di bilancio per il 2023;  
f) di prorogare i termini per il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina, nonché di prorogare lo stato di emergenza per intervento all'estero conseguente agli accadimenti in atto in Ucraina, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.  
La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.

**(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione**  
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.  
La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.

**(833) Disciplina della professione di guida turistica**

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- con riferimento all'articolo 6, comma 9, che individua nel Ministero del turismo l'autorità competente ad accettare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione, nonché a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita all'estero, si invita a valutare l'opportunità di aggiornare l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 206 del 2007, che indica, alla lettera *i*), il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo quale autorità competente per le attività che riguardano il settore turistico;
- in merito all'articolo 8, si rileva che l'attribuzione per via legislativa di uno specifico codice ATECO alle attività inerenti alla professione di guida turistica appare suscettibile di produrre sovrapposizioni normative rispetto al codice già esistente;
- con riguardo all'articolo 12, comma 5, riguardante i divieti e le sanzioni per l'esercizio abusivo della professione di guida turistica, si valuti l'opportunità di modificare la formulazione dell'enunciato normativo, specificando l'ambito di applicazione delle sanzioni ivi previste;
- in via generale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento tra il disegno di legge in titolo e le parti dell'articolo 3 (Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea) della legge n. 97 del 2013 che dovessero risultare superate dall'approvazione del disegno di legge medesimo.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP), pur esprimendo alcune riserve, prende atto della proposta del relatore.  
La Sottocommissione conviene sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

# 1.4.2.2.1. 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 128(ant.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5<sup>a</sup> Commissione permanente  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**  
MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023  
**128<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**  
*Presidenza del Vice Presidente*  
**LOTITO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(821) ZANETTIN e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza**  
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire l'avviso del Governo al fine di escludere che dal riconoscimento del Teatro Olimpico di Vicenza come monumento nazionale possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi di chiarimento sul disegno di legge in titolo. Il seguito dell'esame è quindi rinvviato.

**(857) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore MANCA (PD-IDP), in sostituzione del relatore Magni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, ipotizzando spese per il trasferimento dagli Emirati Arabi Uniti in Italia di due condannati all'anno, reca oneri valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2023, con copertura mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del Fondo speciale di parte corrente, che presenta la necessaria capienza. L'articolo 20, comma 1, del Trattato prevede che le spese sostenute in applicazione del medesimo sono a carico dello Stato di esecuzione, fatte salve le spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna. Per quanto concerne gli oneri eventuali derivanti dall'articolo 20, comma 2, del Trattato, nel caso in cui l'esecuzione del trasferimento sembra comportare spese di natura straordinaria, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvata.

**(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale**

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente LOTITO chiede al Governo se ci sono elementi di chiarimento riferiti al disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva, non essendoci nuovi elementi disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE ricorda che sono all'ordine del giorno diversi provvedimenti su cui si è in attesa della relazione tecnica e degli elementi di chiarimento da parte del Governo. Chiede quindi alla rappresentante del Governo elementi a riguardo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non sono attualmente disponibili le relazioni tecniche richieste, per cui si impegna a sollecitare le amministrazioni di merito competenti e a fornire i chiarimenti richiesti nel prosieguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

[http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni\\_aula&did=57442](http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=57442)

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

# 1.5.2.1. Seduta n. 130 del 29/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

### 130a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,  
indi del vice presidente ROSSOMANDO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE; FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

### RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,38).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

#### Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 28 novembre 2023 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno». (951).

#### Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 29 novembre 2023, ha verificato non essere contestabile l'elezione del senatore Adriano Galliani nel collegio uninominale 6 della Regione Lombardia e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidata tale elezione.

Prima di iniziare, a nome del Gruppo PD, che ha per tempo avvisato la Presidenza, ha chiesto di intervenire in via eccezionale a inizio seduta il senatore Verini.

Ne ha facoltà.

**Per una informativa urgente dei Ministri della giustizia e della difesa**

VERINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, attraverso lei rinnoviamo la richiesta di una urgente informativa al Parlamento da parte del Governo su due delicatissimi temi che riguardano la giustizia.

Alla Camera, poco fa, è stato chiesto al ministro Crosetto di riferire sui contenuti della sua intervista al «Corriere della Sera», nella quale ha adombrato complotti contro il Governo da parte della magistratura; un'enormità che non può essere derubricata, ma non voglio entrare nel merito del giudizio. Crosetto stesso aveva chiesto di essere auditato dall'antimafia o dal Copasir per possibilità di secretare, come se ci fossero chissà quali cose da secretare, ma la sede idonea non possono essere che le Aule del Parlamento.

Così come la Camera ha chiesto che il ministro Crosetto vada a spiegare, noi invece chiediamo che venga qui il ministro Nordio, che deve dirci cosa fa per tutelare davvero l'indipendenza della magistratura e la separazione dei poteri. (*Applausi*).

Infine, chiediamo al ministro Nordio, attraverso lei, signor Presidente, dopo il rinvio a giudizio del suo sottosegretario Delmastro Delle Vedove per rivelazione di segreti d'ufficio, di venire qui a spiegare perché in Parlamento volle coprire il Sottosegretario che passò - come ha scritto oggi il giudice per le indagini preliminari - al suo compagno di partito Donzelli degli atti che vennero usati - questo è quello che è stato affermato - per diffamare parlamentari dell'opposizione.

Alla Camera il Gruppo PD ha chiesto di calendarizzare una mozione di sfiducia nei confronti di Delmastro. Secondo noi, senso dello Stato e del decoro politico richiederebbero di non aspettare mozioni di sfiducia. Ma in ogni caso chiediamo che sia lo stesso Nordio a venire a spiegare e motivare al Parlamento le sue valutazioni passate e presenti sulla condotta del suo Sottosegretario. (*Applausi*).

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, io mi associo a quanto ha detto adesso il collega Verini. Mi associo altresì - e considero giusto che ciò emerga con forza anche in quest'Aula - alla richiesta che è stata fatta stamattina alla Camera da parte di vari Gruppi di opposizione sulla necessità di avere nella Aule del Senato e della Camera la presenza del ministro Crosetto in relazione alle sue dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa su uno dei principali quotidiani italiani.

Io vorrei ricordare, signor Presidente, che il ministro Crosetto ha detto testualmente che ci sarebbe un unico grande pericolo, cioè quello di chi si sente fazione antagonista da sempre e che ha sempre affossato i Governi di centrodestra, cioè l'opposizione giudiziaria. È vero che noi viviamo in un Paese nel quale questo è un *evergreen* - chiamiamolo così - del centrodestra. Ricordiamo tutti le varie cose che, nel corso degli anni passati, in particolare il presidente Berlusconi diceva nei confronti delle cosiddette toghe rosse e, quindi, non è certo una novità.

Tuttavia, signor Presidente, francamente ritengo molto grave che siano state dette quelle frasi da un autorevole Ministro del Governo che - ricordo - è anche il Ministro responsabile dell'Arma dei carabinieri e questo introduce anche qualche elemento particolarmente inquietante. Questa tesi secondo la quale ci sarebbe una opposizione giudiziaria - usando dal mio punto di vista un termine totalmente inaccettabile sul piano costituzionale - pronta a tramare per far cadere il Governo, non è onestamente qualcosa che si può lasciar passare.

Penso altresì - e voglio dirlo con grande chiarezza - che il Ministro deve venire a riferire in Assemblea. Non esiste che vada al Copasir o in Commissione antimafia. Abbiamo un obbligo, un dovere di trasparenza nei confronti dei cittadini (*Applausi*). E, quindi, l'idea che il ministro Crosetto, dopo aver detto queste cose, possa dire di voler essere auditato in Commissioni, nelle quali sappiamo essere possibile che gli atti vengano secretati, e quindi in qualche modo si possa sfuggire all'obbligo di trasparenza, francamente mi sembra davvero molto discutibile.

Pertanto, torno a chiedere qui a nome dell'Alleanza Verdi e Sinistra che il ministro Crosetto venga in Aula a confrontarsi con il Parlamento, a chiarire cosa voleva dire, cosa intendeva; venga a dirci se c'è

un legame tra le sue dichiarazioni e quello che è successo poche ore fa, almeno a suo avviso, cioè il rinvio a giudizio del sottosegretario Delmastro. Insomma, si sgomberi il campo da qualunque elemento oscuro che io penso onestamente porti un danno molto serio alla democrazia di questo Paese. Venga a farlo in questa sede, perché credo che sia davvero un atto dovuto. (*Applausi*).

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore, sullo stesso argomento ovviamente.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Signor Presidente, sull'argomento c'è la piena associazione alle richieste presentate dai colleghi. Ma sull'ordine dei lavori desideriamo comunicare un altro tema.

PRESIDENTE. Senatore, io do la parola su questo argomento. Per altri argomenti ci sono gli interventi di fine seduta.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Questo intervento è sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori, ma non su altri argomenti.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). L'argomento sull'ordine dei lavori, se permette, prima lo deve ascoltare e poi casomai stabilire.

PRESIDENTE. Gli interventi sull'ordine dei lavori, che hanno fatto il Capogruppo del Partito Democratico e il senatore De Cristofaro, sono stati concordati con la Presidenza.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Questo è un altro capitolo. Io sto parlando dell'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Se lei interviene sull'ordine dei lavori, su quello che trattiamo oggi, io le do la parola; in caso contrario, le lascio la parola a fine seduta.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Presidente, lei sa che sull'ordine dei lavori deve dare la parola. Poi ha la libertà...

PRESIDENTE. Io le do la parola sull'ordine dei lavori, se vuole parlare di questo argomento. In caso contrario, la invito a intervenire a fine seduta.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Ma di che cosa ha paura, Presidente? (*Applausi*). (*Commenti*).

PRESIDENTE. Caro senatore, lei sta parlando con un senatore che non ha proprio paura di niente, e proprio per questo motivo le tolgo la parola.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(782) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012 (Relazione orale) (ore 16,50)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 782.

Il relatore, senatore Barcailuolo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta. (*Brusio*)

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, sono in quest'Aula da sei anni e mai si è concordato un intervento.

PRESIDENTE. Io lo sono da dieci, Presidente.

PATUANELLI (M5S). Mai in quest'Aula si è concordato l'argomento dell'ordine dei lavori. In quest'Aula si è intervenuti sull'ordine dei lavori per tantissimi motivi, in modo probabilmente *borderline* rispetto al Regolamento, ma questa è diventata una prassi.

Per questo motivo, sull'ordine dei lavori, io le antiprovo che il Movimento 5 Stelle abbandona quest'Aula, perché riteniamo che non si possa non dare la parola sull'ordine dei lavori a un senatore che lo richieda. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Chiedo ai senatori di non intervenire e al senatore Barcailuolo di svolgere il suo intervento.

BARCAIUOLO, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa recante la ratifica del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento

atmosferico transfrontaliero a lunga distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, nonché delle modifiche al testo e agli allegati da II a IX del protocollo stesso, che introducono disposizioni finalizzate all'incremento degli sforzi per raggiungere gli obiettivi di tutela a lungo termine della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso più rigorosi impegni nazionali di riduzione delle emissioni.

Con tali strumenti è infatti stata estesa l'applicazione delle misure di riduzione delle polveri sottili (il particolato PM 2,5) ed è stata data priorità alle misure che contribuiscono a ridurre il cosiddetto *black carbon*, ossia il nero di carbonio o nerofumo prodotto dalla combustione di prodotti petroliferi pesanti, elementi che sono causa di gravi malattie cardiopolmonari e cancerogene.

Le misure normative prevedono altresì riduzioni delle emissioni dei composti organici volatili (COV), derivanti da prodotti per uso domestico, architettonico o privato e introducono disposizioni per la raccolta o lo scambio di informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente delle sostanze e sulle proiezioni delle emissioni che devono essere rese note al pubblico.

L'intervento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dalla nostra Nazione.

In conclusione, è per questi motivi che propongo all'Aula l'approvazione del disegno di legge in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, scusate, ma non so se per voi è normale procedere e andare avanti con un Gruppo parlamentare che ha lasciato l'Aula pochi minuti fa. Ditecelo perché, nel caso, se considerate la cosa normale, anche il mio Gruppo farà la stessa cosa e lascerà l'Aula.

Vedete voi. È evidente che noi pensiamo che non si possa andare avanti con un Gruppo parlamentare che ha lasciato l'Aula.

PRESIDENTE. Senatore De Cristofaro, io applico il Regolamento. Se vuole, apriamo un dibattito. Il Regolamento prevede che debba esserci almeno la comunicazione degli interventi alla Presidenza. A me non è stato comunicato nulla. Il Partito Democratico ha comunicato alla Presidenza che sarebbe intervenuto? Sì. Lei ha comunicato alla Presidenza che sarebbe intervenuto sullo stesso argomento? Sì. Da parte dei colleghi del MoVimento 5 Stelle non c'è stata tale comunicazione. Non gli stavo dando la parola per il semplice motivo che nessuno ha chiesto e comunicato alla Presidenza che sarebbe intervenuto. Cosa devo fare? Se volete, rientrano e dicono quello che vogliono, ma a questo punto per me è anarchia pura. Se vogliamo lavorare nell'anarchia pura, io non ho problemi. (*Commenti*). Se volete lavorare nell'anarchia pura, da parte di Gian Marco Centinaio non ci sono problemi. Qui ognuno fa quello che vuole.

Se volete, sospendo per qualche minuto la seduta... (*Commenti*) e spieghiamo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che c'è un Regolamento che, in quanto tale, va rispettato.

In ogni caso, in attesa che decorra il termine di venti minuti dall'inizio della seduta di cui all'articolo 119 del Regolamento, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,56, è ripresa alle ore 17,07*).

Colleghi, prima di proseguire nei nostri lavori, do lettura del comma 5 dell'articolo 84 del Regolamento. Lo leggo a voi, ma anche a me stesso: «Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore ai dieci minuti».

Oltre alla lettera del Regolamento, così la Giunta per il Regolamento, lunedì 22 dicembre 2008, presidente del Senato Schifani, tra le comunicazioni del Presidente: «I senatori che, in apertura di seduta o nel corso di essa, intendono intervenire su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono preventivamente informare la Presidenza dell'oggetto dei loro interventi. L'oggetto deve essere specificato. Non è sufficiente una semplice indicazione di intervento sull'ordine dei lavori».

Centinaio non è impazzito tutto a un tratto.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESENTE. Ne ha facoltà, presidente Patuanelli.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, io sono certo che lei non è mai stato pazzo e non è impazzito oggi. La ringrazio per aver letto i due riferimenti al Regolamento e alla Giunta per il Regolamento. Sarà mia cura, ovviamente, far recapitare alla Presidenza tutti i precedenti in cui ciò non è avvenuto, ma penso che sia giusto chiudere così la questione.

Il nostro intervento sull'ordine dei lavori verte su un gesto di cortesia istituzionale nei confronti della Presidenza, del Presidente del Senato, per avvisare che il Gruppo MoVimento 5 Stelle ha recentemente scritto al Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, onorevole senatore Franceschini, in ordine a ciò che è apparso negli ultimi giorni come tema molto centrale, sentito in particolare dagli organi di stampa, ovvero le omesse dichiarazioni del senatore Gasparri nella dichiarazione annuale, nella dichiarazione che è obbligo di legge per ogni eletto, fatta a inizio legislatura.

È un'omissione da lui stessa ammessa, ma che apre alcuni scenari verso i quali riteniamo di poter dire che vi sono degli elementi che portano a chiedere alla Presidenza del Senato un intervento, in ordine anche al rispetto del regolamento etico e di comportamento dei singoli senatori, rispetto al fatto che è necessario che ciascun senatore svolga la sua funzione nell'interesse esclusivo della Nazione.

Rispetto a questo, sul termine esclusivo abbiamo qualche dubbio e quindi, oltre ad avvisare l'Assemblea di ciò che abbiamo posto all'attenzione della Giunta per le elezioni, riteniamo che sia indispensabile anche un intervento della Presidenza del Senato. (*Applausi*).

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, anche noi riteniamo opportuno un intervento del Presidente del Senato a tutela di questa Assemblea, delle garanzie e delle prerogative dei senatori, perché pensiamo che il tema della omissione della comunicazione da parte del senatore Gasparri dei suoi incarichi sia qualcosa che attenga alla trasparenza che deve contraddistinguere il nostro lavoro e il nostro operato in quest'Aula e attenga anche al dovere informativo che ha ciascuno di noi nei confronti di organismi come la Giunta delle elezioni che devono valutare se gli incarichi che ciascuno di noi può avere in enti o società possono portare a rischi di incompatibilità con il ruolo che svolgiamo in quest'Aula.

Riteniamo quindi opportuno che ci sia un intervento del Presidente che faccia chiarezza su questi temi, anche se la Giunta delle elezioni è stata già interessata della questione e si avvierà un *iter* istruttorio che servirà a stabilire se gli incarichi che il senatore Gasparri risulta non aver comunicato all'inizio della legislatura possono portare a profili di incompatibilità con il suo ruolo.

Questi sono problemi di rilevante gravità sui quali riteniamo importante e opportuno che il Presidente del Senato intervenga. (*Applausi*).

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, lei avrà anche spiegato il Regolamento. Io non voglio polemizzare, voglio solo dire che mi associo, anche a nome del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, alle richieste avanzate dal senatore Patuanelli, visto che mi trovano d'accordo.

PRESENTE. Il Presidente La Russa interverrà in merito.

#### **Saluto a rappresentanze di studenti**

PRESENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo linguistico «Francesco Selmi» di Modena, e quelli del corso di diritto parlamentare italiano ed europeo dell'Università di Parma, che stanno assistendo ai nostri lavori, in una seduta "frizzante". (*Applausi*).

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 782 (ore 17,13)**

PRESENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

Essendo la prima votazione aspetto tutti. Mi scuso pubblicamente con la senatrice Pirro perché la scorsa settimana non le ho permesso di votare ma non l'avevo vista. (*Applausi*).

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, intervengo soltanto per annunciare la dichiarazione di voto favorevole del Gruppo e per sottolineare - come succede ogni tanto quando ci occupiamo delle ratifiche di trattati - che si tratta di ratifiche che attendono un tempo lunghissimo per arrivare in porto. In questo caso stiamo parlando di una Convenzione del 1979 che poi è stata firmata a Göteborg nel 1999. Si spera sempre che questo tipo di atti giungano a conclusione un po' prima e non facciano come il vino buono, che deve invecchiare per decenni in cantina.

CRAXI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, il provvedimento in esame va collocato nel quadro degli sforzi necessari per raggiungere gli obiettivi di tutela a lungo termine della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso impegni nazionali più rigorosi sul fronte della riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici. Ricordo che la Convenzione di Ginevra, firmata nel novembre del 1979 e ratificata dall'Italia con la legge n. 289 del 1982, rappresenta il primo documento internazionale legalmente vincolante sui problemi dell'inquinamento atmosferico. I protocolli attuativi che ne sono seguiti hanno consentito l'articolazione di specifici impegni per le diverse classi di inquinanti e hanno fissato regole per il monitoraggio e la verifica della progressiva riduzione dell'inquinamento atmosferico. Questo atto è un deciso passo in avanti a salvaguardia dell'ambiente e, di conseguenza, a tutela della salute umana, che non può trovarci insensibili o distratti.

A nome del Gruppo Forza Italia, annuncio il nostro voto favorevole alla ratifica. (*Applausi*).

TREVISI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREVISI (*M5S*). Signor Presidente, è di poche ore fa una notizia ANSA secondo cui i morti nel mondo per inquinamento sono ogni anno 5,1 milioni. Si tratta di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica «British medical journal».

A me sembra che sarebbe un'occasione mancata non parlare di questa ratifica, perché riguarda temi che spesso sono poco conosciuti, come l'acidificazione, l'eutrofizzazione e l'ozono troposferico. Si tratta di forme di inquinamento definite secondarie, però sono causate da quegli inquinanti che comunque concorrono ai cambiamenti climatici, insieme alle forme primarie e ad altri tipi di inquinanti, come gli ossidi d'azoto, che derivano tutti dalla combustione delle fonti fossili. Le stesse soluzioni che proponiamo da anni per ridurre l'inquinamento primario e gli effetti sui cambiamenti climatici valgono anche per l'acidificazione del mare, ad esempio. Infatti, proprio il grande aumento della percentuale di CO<sub>2</sub> nell'atmosfera crea delle reazioni chimiche all'interno dei metalli presenti nell'acqua marina che acidifica e diminuisce il ph del mare e quindi aumenta i danni sugli ecosistemi marini. Allo stesso modo, anche i fertilizzanti e l'eccessivo uso di chimica in agricoltura causano dei

danni, insieme a tutte le emissioni inquinanti che concorrono al dato così eclatante prima citato, ossia 5,1 milioni di morti ogni anno dovuti all'inquinamento.

Credo che queste Convenzioni non debbano rimanere solo sulla carta, ma alla ratifica debba seguire l'applicazione di quelle tecnologie che si basano sulla non combustione delle fonti fossili. Questo non solo per un motivo legato ai cambiamenti climatici, ma perché tutto il mondo e lo sviluppo economico stanno andando su queste tecnologie, quindi ci sono anche motivi economici: dobbiamo diventare padroni di queste tecnologie per poterle esportare. Ecco perché dobbiamo investire in queste tecnologie pulite. L'altro motivo è quello della salute umana, perché purtroppo l'inquinamento causa diverse vittime ogni anno.

Quindi, dobbiamo assolutamente agire in questo senso e trovo paradossale che non si riesca a capire che gli interventi prioritari di questo Paese sono chiari: le fonti rinnovabili, l'efficientamento energetico, tutte cose che invece vengono oggi messe in secondo piano da questo Governo.

Un altro problema importante è quello della mobilità ferroviaria, che nel Sud Italia è disastrata: non capisco perché per arrivare dal Sud Italia a Roma serva il doppio del tempo e perché i treni siano fatiscenti rispetto a quelli presenti nel Nord Italia. Ci stiamo concentrando su delle opere, magari inutili, come il Ponte sullo Stretto, che è un intervento faraonico che ha voluto il ministro Salvini, dimenticando che magari in Sicilia si viaggia ancora con i treni *diesel* che sono altamente inquinanti. È evidente che il Ministro ha pensato a questo intervento, a questa piramide nel deserto che è il Ponte sullo Stretto, ma non sta pensando a realizzare una rete ferroviaria ad alta velocità per il trasporto di persone e merci in modo sostenibile e pulito. Il suo intento, realizzando questa grande opera, che poi sarà inutile in assenza di tutte le infrastrutture primarie nelle Regioni del Sud, forse è quello di ottenere una certa visibilità e di non essere ricordato solo per le sue felpe o per l'animazione al Papeete. Questo è assolutamente sbagliato. Noi dobbiamo pensare subito a realizzare le opere necessarie. Oggi i treni del Sud Italia hanno velocità paragonabili a quelle dei treni a vapore, mediamente 100 chilometri orari. Non capisco perché non possiamo avere treni con una velocità media di 150-200 chilometri orari. Per percorrere il tratto da Lecce a Roma ci vogliono sei ore, che è tantissimo, e questo quando non c'è un evento straordinario, perché bastano due gocce di pioggia o - non so - che salga il ministro Lollobrigida, perché i tempi di percorrenza aumentino notevolmente. Non si capisce perché non possiamo avere nel Sud Italia dei treni efficienti e non inquinanti. Ci dovremmo concentrare sulle opere necessarie, e puntare sulle tecnologie che oggi servono a questo Paese, che sono menzionate in questa ratifica, ma che rientrano anche fra le materie che saranno affrontate nei prossimi giorni nella COP28.

Si tratta delle tecnologie che erano previste nel superbonus. A proposito di questa misura, l'altro giorno vedendo Rai3 pensavo fosse Rete4, perché ormai sono molto simili, e riflettevo sul fatto che anche il superbonus è stata una misura distrutta mediaticamente. Sappiamo invece che ha funzionato nella fase della pandemia, ma poi quello che è successo è che tutti i partiti politici, anche se la misura funzionava, hanno chiesto la proroga all'infinito senza un *décalage*. Quello che è successo, quindi, è soprattutto colpa di chi ha chiesto le seconde case e le avete chieste tutti, delle proroghe all'infinito senza un *décalage* delle percentuali. Sono quelle, però, le misure che servono al nostro Paese, misure che consentano di efficientare le nostre case e renderle elettrificate, misure che consentono di avere una mobilità di media-lunga percorrenza sui treni e di avere una mobilità elettrica all'interno delle città. La strada è chiara: o andiamo in questa direzione e capiamo che questa direzione ci porterà ad essere più competitivi, a poter esportare queste tecnologie in tutto il mondo, oppure saremo costretti a vivere in un mondo inquinato e a importare le tecnologie dall'estero. (*Applausi*).

PAGANELLA (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANELLA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, questo provvedimento autorizza la ratifica e l'esecuzione di due accordi internazionali sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico transfrontaliero, accordi che sono stati firmati a Göteborg nel 1999 e a Ginevra nel 2012. Ammire l'elasticità retorica del collega che mi ha preceduto, che riesce a infilare su questo argomento il Papeete, non so come ne sia capace. (*Applausi*).

Detto ciò, questi accordi fanno parte della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico a lunga distanza, nota come convenzione sull'aria. L'obiettivo principale, quindi, non è parlare del Papeete, ma è controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e polveri sottili.

L'Italia, di fatto, ha già una normativa conforme agli adempimenti previsti da questi accordi e questa normativa esiste sia a livello interno (quindi italiano) che europeo; in particolare, la direttiva n. 2284 del 2016 e il decreto legislativo n. 81 del 2018 sono già in linea con gli obblighi previsti dagli accordi. Oggi è in esame la ratifica finale su cui annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

MENIA (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENIA (*FdI*). Signor Presidente, userò poche parole per motivare il voto favorevole di Fratelli d'Italia alla ratifica di questi due accordi che, come diceva poco fa il senatore Paganella, in realtà discendono da un primo e fondamentale Accordo noto come convenzione sull'aria, firmato a Ginevra già nel lontano 1979, che dava una linea di indirizzo a cui sono seguiti dei protocolli attuativi. Questi infatti sono, di fatto, dei protocolli. Il senso è quello di guardare alla tutela a lungo termine della salute umana, che è in tutta evidenza connessa alla salute dell'ambiente. Non si tratta, quindi, di affrontare ideologicamente qualche cosa, né di fare polemiche banali e sterili che servono veramente a poco, ma di esprimere un voto con scienza, coscienza e conoscenza di ciò che si fa.

In particolare, ci dedichiamo alla riduzione dell'acidificazione degli oceani, cioè quel fenomeno - banalmente spiegato - che deriva dalla immissione di anidride carbonica e che provoca la decrescita del PH degli stessi. Il fenomeno delle piogge acide che oggi tutti noi conosciamo nelle nostre città in realtà deriva da questo.

L'altro fenomeno è quello dell'eutrofizzazione. Si parla sempre di acqua, ma gli elementi sono connessi, come ci spiegava la filosofia antica. Si tratta, cioè, del processo degenerativo delle acque che deriva dall'azoto, dal fosforo, eccetera, e che anche in questo caso porta alla creazione di condizioni che si riverberano immediatamente sulla salute dell'ambiente e sulla salute umana.

L'altra questione che viene affrontata dal provvedimento di ratifica è connessa all'aria. Tutti noi che viviamo nelle città abbiamo imparato a conoscere già da bambini il fenomeno dei particolati, che portano a malattie respiratorie, a degenerazioni cancerogene. Tutto questo è argomento al nostro esame.

È giusto, quindi, esprimere un voto favorevole. L'Italia, su tutto questo, è comunque un Paese avanzato in termini di tutela dell'ambiente e si pone nel solco di un vecchio proverbio che ricordo di aver imparato tanto tempo fa e che ci hanno insegnato gli indiani d'America i quali, siccome ci dedichiamo alla nostra terra, ci dicevano proprio questo: la terra non ci è stata data in eredità dai nostri padri, ma piuttosto in prestito dai nostri figli. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(857) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 (Relazione orale) (ore 17,29)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 857.

La relatrice facente funzioni, senatrice Craxi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.

CRAXI, f. f. relatrice. L'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge recante la ratifica del Trattato sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritto dall'Italia e dal Governo degli Emirati Arabi Uniti nel marzo 2022.

Siamo di fronte a un Trattato che si inserisce tra gli strumenti volti all'implementazione dei rapporti tra l'Italia e i Paesi esterni all'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria internazionale e ciò anche al fine di rendere più efficace il contrasto alla criminalità, anche mediante una più incisiva cooperazione in materia di esecuzione delle sentenze di condanna.

La scelta di disciplinare la materia attraverso un'apposita convenzione bilaterale è stata dettata dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili al caso, non avendo gli Emirati Arabi Uniti aderito alla Convenzione del marzo 1983 del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate.

L'Accordo è finalizzato a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini o residenti detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo da permettere loro di scontare la pena erogata a seguito di sentenza di condanna irrevocabile nel proprio Paese di origine, ovvero nel luogo in cui vantino legami familiari, sociali o lavorativi e ciò al fine di favorirne il reinserimento sociale.

L'intervento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

**SCALFAROTTO** (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, intervengo ancora una volta per dichiarare il nostro voto favorevole. Si tratta di un Trattato di mutuo accordo per le esecuzioni penali di condannati rispettivamente nei due Paesi. Mi sembra che sia un buon Accordo che può servire alla cooperazione giudiziaria tra i due Paesi. Direi che non c'è alcun motivo ostativo, per cui certamente voteremo a favore, questa volta anche di un Accordo stipulato non troppo tempo fa, il che è una buona notizia.

**CRAXI** (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, l'Accordo siglato tra i due Paesi individua, nei rispettivi Dicasteri della giustizia, le istituzioni competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento e, naturalmente, ne disciplina tutte le condizioni necessarie.

Al centro c'è con tutta evidenza l'interesse della persona detenuta, che deve prestare il proprio consenso, nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, al fatto di scontare la sua pena comminata in termini definitivi nello Stato di origine o di residenza. Ciò va nella direzione di consentire una prospettiva futura, il reinserimento sociale dello stesso individuo condannato, che nel Paese di origine o di residenza potrebbe avere solidi legami familiari, amichevoli, lavorativi.

Il Gruppo di Forza Italia vota dunque a favore della ratifica del Trattato, che si configura nei termini di un rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi e, più in generale, con le realtà esterne dell'Unione europea in materia di cooperazione internazionale giudiziaria, con inevitabili benefiche ricadute sul terreno del contrasto ai fenomeni criminali.

**MARTON** (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MARTON** (*M5S*). Signor Presidente, questo Accordo con gli Emirati Arabi permette a chi è detenuto in uno dei due Paesi di poter scontare la pena, che è già stata erogata appunto dal Paese ospitante, nel suo Paese d'origine, al fine di poter avere frequentazioni coi propri parenti.

Siamo consapevoli che Human rights watch ha già denunciato più volte il trattamento dei detenuti presso gli Emirati Arabi Uniti, ma questo Accordo prevede che il detenuto presti il proprio consenso al trasferimento. Per questo motivo il Gruppo MoVimento 5 Stelle esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

**PUCCIARELLI** (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PUCCIARELLI** (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, il disegno di legge che tra poco ci accingiamo a votare riguarda la ratifica e l'esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, firmato a Dubai l'8 marzo 2022.

L'obiettivo del Trattato è quello di consentire il trasferimento dei cittadini o residenti detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da permettere loro di scontare la pena irrogata a seguito di sentenza di condanna definitiva nel proprio Paese di origine. Il Trattato, composto da 25 articoli, disciplina le condizioni per dare luogo al trasferimento, le modalità per richiederlo e per adottare la decisione per la consegna della persona condannata.

Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

**GIACOBBE** (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GIACOBBE** (*PD-IDP*). Signor Presidente, il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti è necessario per diversi motivi, tra cui il fatto che nel tempo si sono intensificati e continuano a intensificarsi gli scambi e i rapporti fra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti. Tale Paese non ha aderito alla convenzione del Consiglio d'Europa in materia. Era quindi necessario dotarsi di uno strumento giuridico che regolasse il trasferimento delle persone condannate in uno dei due Paesi.

Il Trattato include aspetti propri della convenzione del Consiglio d'Europa, con passaggi chiarificatori sui concetti di condanna, condanna definitiva e riconoscimento del reato in entrambi i Paesi.

Riteniamo quindi opportuno questo Trattato ed è per questi motivi, signor Presidente, che esprimo il voto favorevole del Partito Democratico. (*Applausi*).

**BARCAIUOLO** (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BARCAIUOLO** (*FdI*). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia condivide il principio di poter far scontare la pena nel Paese di origine, non solo quando, come in questo caso, è prevista la volontà e la richiesta del detenuto in tal senso. Credo che l'Italia debba lavorare sul punto anche in accordo con altre Nazioni. So che anche grazie all'eccellente lavoro del sottosegretario Delmastro Delle Vedove si sta andando in questa direzione. È chiaro che questo tipo di accordo rientra esattamente in quella visione del mondo che cerchiamo di portare avanti ed è per questi motivi che annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(865) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,38)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 865, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Barcailo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**BARCAIUOLO, relatore.** Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo tra Italia e Ucraina sulla cooperazione di polizia, sottoscritto dalle parti nel giugno 2021 ovvero qualche mese prima dell'aggressione russa al territorio ucraino.

Il Trattato ha lo scopo di rendere più stretta la collaborazione tra le Forze di polizia delle due Nazioni al fine di prevenire, individuare, reprimere e investigare su alcuni reati, regolamentando altresì giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale.

Il documento si inserisce in un contesto internazionale che richiede una progressiva e crescente collaborazione per il contrasto della criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme ed è necessario a realizzare una cooperazione bilaterale di polizia più organica, efficiente ed efficace nonché più aderente alle attuali esigenze di entrambe le Nazioni, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali.

L'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, sviluppa la collaborazione bilaterale attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità nonché altre forme di collaborazione tra le quali lo svolgimento di attività di formazione e lo scambio di esperti.

L'intervento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dalla nostra Nazione. È per questi motivi che, in conclusione, si propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, intervengo per annunciare, anche in questo caso, il nostro voto favorevole. Si tratta di un Accordo di cooperazione con l'Ucraina. Crediamo che tutto ciò che può stringere i rapporti con il Paese vergognosamente invaso dalla Federazione Russa sia da considerarsi positivo e che questo sia un passo verso l'integrazione europea dell'Ucraina, che tutti auspichiamo possa avvenire nel più breve tempo possibile. Quindi, come parte di questo sforzo di avvicinamento dell'Ucraina all'Unione europea, voteremo con convinzione a favore della ratifica di questo Accordo.

CRAXI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, l'Accordo in esame, sottoscritto nel giugno 2021, prima che l'Ucraina vivesse il dramma dell'inaccettabile attacco russo alla propria sovranità e integrità territoriale può, a ragione, annoverarsi tra le misure finalizzate a contrastare con maggiore efficacia il crimine organizzato transnazionale, nelle sue varie e sfuggenti articolazioni. Si muove infatti dalla consapevolezza che, in un contesto segnato dall'imprevedibilità e dalla globalità della minaccia criminale, sia ineludibile il ricorso a forme nuove di collaborazione tra i corpi di Polizia, caratterizzate dal rafforzamento dei canali di scambio dei flussi informativi, dalla messa in comune di esperienze e attività formative, dalla condivisione di *best practice*.

Concorde sulle finalità strategiche che hanno animato l'Accordo e sui risvolti operativi che ne dovranno determinare l'effettiva esecuzione, il Gruppo Forza Italia esprime voto favorevole alla ratifica del provvedimento, con l'auspicio che l'Ucraina possa presto inaugurare una stagione di stabilità e sicurezza nazionale.

MARTON (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, questo Accordo, come molti già ratificati in quest'Aula e anche già approvati alla Camera, mira a migliorare il rapporto tra le polizie di Italia e Ucraina. Ne abbiamo appunto già ratificati altri e questo ricalca lo schema che è già stato approvato dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Sono previste molte forme di collaborazione; l'obiettivo è quello di contrastare la criminalità organizzata. Per questo motivo il Movimento 5 Stelle voterà a favore.

PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'Accordo in oggetto mira a rafforzare la collaborazione tra le Forze di polizia dei due Paesi nella prevenzione, identificazione, repressione e indagine sui reati. L'Accordo si sviluppa in particolare attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione, tra le quali lo svolgimento di attività di formazione e lo scambio di esperti.

Il testo dell'Accordo è stato redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. È per tutto ciò che annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

ALFIERI (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (*PD-IDP*). Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico su di una ratifica che abbiamo discusso in Commissione affari esteri e approfondito su un atto del Governo precedente. Quindi, il voto non può che essere favorevole. (*Applausi*).

MENIA (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENIA (*FdI*). Signor Presidente, intervengo per illustrare il significato del voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia alla ratifica di questo Accordo di cooperazione sulle forze di polizia e sulle attività di polizia tra Italia ed Ucraina. Un primo dato va sottolineato. È casuale, ma questo Accordo viene creato otto mesi prima dell'invasione russa in l'Ucraina.

In qualche modo questo fatto è anche simbolico. All'epoca, tra Italia e Ucraina si stabilirono una serie di priorità che avevano a che fare, in realtà, con un mondo già in movimento. Le guerre cominciano prima e spesso sono anche guerre ibride. La criminalità transnazionale, l'aggressione cibernetica, la violazione, la criminalità informatica sono tutte realtà connesse. In qualche modo, erano realtà che si conoscevano e che oggi tanto più conosciamo e sottolineiamo di fronte a questa particolare situazione in Ucraina.

Di che cosa si parla? Gli ambiti di cooperazione sono vari. Si parla di crimine organizzato transnazionale, di traffico di stupefacenti, di reati contro la libertà sessuale e contro la criminalità informatica. I due aspetti sono anche legati. Voi sapete, perché è vero, che l'Ucraina, tra le tante cose, è il supermercato dei bambini. Il fenomeno del cosiddetto utero in affitto da quelle parti avviene ed avviene drammaticamente. Se andate su certi indirizzi di Internet, troverete il catalogo dei bambini e potrete scegliere il colore degli occhi, il colore della pelle. Come voi sapete, tutto questo è connesso ad una gigantesca operazione internazionale di sfruttamento delle donne, di sfruttamento del corpo, che è indegna moralmente e che passa attraverso questi e tanti altri canali.

Quindi, rafforzare la cooperazione tra Italia ed Ucraina contro la criminalità organizzata, contro i reati sulla libertà sessuale e sulla criminalità informatica, contro la tratta delle persone, contro l'immigrazione illegale, tanto più in un momento in cui l'Ucraina ha un disperato bisogno di solidarietà. Noi, da italiani, la nostra parte l'abbiamo fatta; gli europei l'hanno fatta. Abbiamo accolto i profughi. Abbiamo imparato quali sono i profughi veri, perché i profughi veri erano i bambini e le donne che arrivavano dall'Ucraina.

Abbiamo fatto e continueremo a fare il nostro dovere. Oggi, pertanto, votare a favore della ratifica di questo Accordo, a mio modo di vedere, è un segno in più: è un segno di solidarietà e di vicinanza e un atto di giustizia verso un popolo che soffre. Un popolo che oggi è la frontiera della libertà, della democrazia e dell'Europa.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021 (Relazione orale) (ore 17,48)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 860.

Il relatore, senatore Dreosto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**DREOSTO, relatore.** Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa recante la ratifica dell'Accordo sul trasporto aereo sottoscritto nell'ottobre 2021 dall'Unione europea, i suoi Stati membri e il Qatar, che regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e il Paese arabo affacciato sul Golfo Persico, prevalendo sugli accordi bilaterali sottoscritti tra singoli Paesi e creando in questo modo un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

L'Accordo in esame disciplina, tra gli altri, il diritto di sorvolo e di traffico, la tabella delle rotte, le modalità di designazione dei vettori preposti ad operare i servizi concordati e la tutela della concorrenza, recando altresì norme in materia di sicurezza e protezione di tutela del passeggero.

L'intervento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del

Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, il prossimo sarà un altro voto favorevole da parte del Gruppo Italia Viva. Si tratta di un Accordo che sviluppa e potenzia i rapporti tra l'Unione europea e il Qatar, soprattutto quelli aeronautici. Per un Paese come il nostro, a forte vocazione turistica, questo genere di accordi naturalmente è sempre molto vantaggioso e avere buoni rapporti con il Golfo, come sappiamo, è importante. Trattandosi peraltro di un Accordo che coinvolge l'Unione europea, mi sembra giusto che l'Italia si allinei ratificandolo e non diventando elemento di ostacolo come succede con altri accordi europei. Esprimo quindi il nostro voto favorevole.

CRAXI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi senatori, con l'intesa che regola le dinamiche e le relazioni aeronautiche fra gli Stati membri dell'Unione europea e il Qatar ci si muove lungo un percorso che ha come sbocco la creazione di un unico mercato del trasporto aereo. Appaiono evidenti in tal senso i risvolti positivi che ne deriverebbero sul piano delle opportunità commerciali per i vettori degli Stati coinvolti, come pure le acquisizioni benefiche nell'ambito della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente, figlie di un approccio caratterizzato dalla progressiva convergenza regolamentare.

In un contesto segnato dalla molitudine di disposizioni che danno fiato alle intese bilaterali vigenti tra il Qatar e le singole realtà statuali comunitarie, Forza Italia esprime dunque il voto favorevole alla ratifica dell'Accordo, nel convincimento che possa trattarsi di un passo positivo nel superamento delle logiche protezionistiche e nell'articolazione di un mercato libero e concorrenziale.

MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, quest'oggi approveremo tre accordi di questo tipo, praticamente identici, che riguardano il Qatar, la Repubblica di Armenia e l'Ucraina. Quello attualmente al nostro esame si pone l'obiettivo di creare un mercato unico del trasporto aereo e, per quanto attiene appunto a tutte le regole di sicurezza, non possiamo che essere d'accordo. Per questo motivo, il voto del Movimento 5 Stelle sarà favorevole su tutti e tre gli accordi.

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, l'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e lo Stato del Qatar vuole regolare le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri

dell'Unione europea e il Paese arabo che, come abbiamo detto, è affacciato sul Golfo Persico, prevalendo tra l'altro sugli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi.

Vorrei solamente segnalare in questa mia dichiarazione di voto l'articolo 3, che reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quindi, come si evince dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, l'intervento normativo non presenta alcun profilo di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo, né con gli obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia. Pertanto, il nostro voto sarà favorevole.

**GIACOBBE (PD-IDP).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GIACOBBE (PD-IDP).** Signor Presidente, la finalità di questo Accordo è la creazione di un unico mercato dei servizi aerei fra Qatar e Unione europea, in sostituzione delle disposizioni attuali che sono basate su accordi bilaterali fra il Qatar e i singoli Stati.

Questa nuova logica comune è un passo in avanti per un rapporto sempre più intenso tra gli Stati europei e il Qatar, un Paese diventato altamente strategico per gli spostamenti aerei nell'Est del mondo e per sviluppare un mercato più libero e concorrenziale.

Fra i punti più importanti di questo Accordo cito l'assenza di limiti alle frequenze operabili per i collegamenti diretti fra ciascun punto in Europa e in Qatar e la convergenza regolamentare soprattutto in materia di sicurezza e protezione, con particolare riferimento ad argomenti come il diritto di sorvolo e di traffico, la definizione delle tabelle delle rotte, le modalità di designazione dei vettori ad operare i servizi concordati, la tutela della concorrenza, le disposizioni in materia di sicurezza e protezione (*safety and security*).

Da questo Accordo penso che potrebbe derivare un maggiore numero di voli, che consentirebbero benefici ai viaggiatori come una maggiore scelta dei vettori e il contenimento dei prezzi, che al momento sono aumentati in maniera significativa.

Anche per questi motivi, signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo. (*Applausi*).

**BARCAIUOLO (FdI).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BARCAIUOLO (FdI).** Signor Presidente, com'è stato ampiamente descritto negli interventi che mi hanno preceduto, l'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Paese arabo del Qatar. L'obiettivo, com'è stato già sottolineato, è quello di creare un mercato unico del trasporto aereo. L'Accordo fa prevalere ovviamente gli eventuali accordi bilaterali preesistenti tra gli Stati membri e il Qatar e va a regolamentare diversi settori, in particolar modo quelli della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

Per tutti questi motivi, il voto di Fratelli d'Italia non potrà che essere favorevole alla ratifica dell'Accordo.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 (Relazione orale) (ore 17,57)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 862.

Il relatore, senatore Menia, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**MENIA, relatore.** Signor Presidente, in questo caso impiegherò qualche minuto in più rispetto al mio

intervento precedente, cercando di essere preciso nella relazione e aggiungendo infine qualche considerazione. Stiamo esaminando l'Accordo sullo spazio aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra. Com'è stato ricordato, si tratta di una serie di accordi molto simili, che hanno tutti l'obiettivo di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

L'Accordo consente peraltro l'esercizio di taluni diritti di traffico che scaturiscono dagli accordi bilaterali previgenti, a condizione che non determinino discriminazioni. Si tratta, in particolare, delle materie che afferiscono ai diritti di sorvolo, di traffico, di tutela della concorrenza e quant'altro.

L'Accordo si compone di trentuno articoli e due allegati. I trentuno articoli sono ripartiti in tre titoli, il primo dei quali si dedica soprattutto a disposizioni economiche.

Vengono definiti la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo, il traffico che ciascuna parte reciprocamente riconosce all'altra. Il testo regola poi le modalità con cui le parti possono consentire che un vettore aereo dell'Armenia sia detenuto tramite la partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'Unione europea. Ulteriori disposizioni del Titolo I prevedono inoltre il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio.

Il Titolo II - che contiene gli articoli dal 14 al 21 - reca norme in materia di cooperazione regolamentare e definisce le condizioni con le quali le parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti. Si dedicano poi ad un'altra serie di aspetti relativi ai sistemi telematici di prenotazione e stabiliscono l'impegno delle parti alla collaborazione su una serie di questioni.

Il Titolo III reca, infine, le disposizioni finali e istituzionali e prevede in particolare l'istituzione di un comitato misto che sia responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo.

Infine, all'Allegato I vi sono le disposizioni transitorie e quindi la disciplina e le modalità della progressiva convergenza regolamentare dell'Armenia rispetto all'Unione europea.

Si procede quindi su una strada di avvicinamento all'Europa e di europeizzazione dell'Armenia, fatto che dovrebbe indurci a considerare con più attenzione quel che succede in Armenia, non solo nel suo spazio aereo, ma in quello che è storicamente il suo spazio vitale.

A questo proposito, vi dico qualcosa in più che non sta scritto in questo Accordo, ma che ritengo sia giusto dire. Credo che abbiamo un debito morale nei confronti dell'Armenia. Per oltre un secolo non si è potuto parlare dello sterminio degli armeni e non si può dire chi l'ha perpetrato (l'Impero ottomano), ma in queste settimane, come in altri Paesi, in Francia c'è stato un pronunciamento forte da parte del Parlamento e non solo, comunque da parte delle istituzioni e dell'opinione pubblica, perché ai confini dell'Armenia è successo qualcosa.

Come sapete, vi era una regione che si chiama Artsakh, che conosciamo come Nagorno-Karabakh, popolata sostanzialmente solo da armeni. Vivevano lì 120.000 armeni, ma in seguito a un'operazione che è iniziata lo scorso 19 settembre ad opera dell'Azerbaigian, non ne esistono più. Cosa vuol dire? Da un anno, in pratica, era partita un'operazione che noi - o l'Europa disattenta - abbiamo fatto finta di non vedere. Mi chiedo spesso che cosa resti di questa Europa, noi siamo pronti a fare le guerre per tutti, a difendere i diritti di tutte le minoranze, se possibile le più lontane possibile e le meno vicine al nostro modo di essere. Questa Europa cristiana, o quel che ne rimane, non si è accorta di quello che stava accadendo, ovvero che l'Azerbaigian ha tenuto sotto assedio gli armeni del Nagorno-Karabakh, che era una repubblichetta autoproclamata, è vero, nata dopo che nel 1989 si era dissolta l'Unione sovietica, ma era un territorio popolato da armeni. Si tratta di un territorio, in particolare, in cui parlano le pietre, in cui parlano i monasteri scavati nella roccia e in cui parlano le croci cristiane, che vengono abbattute ancora in questi giorni. Credo che sia giusto... (*Commenti del senatore Magni*). La Croce Rossa internazionale...

PRESIDENTE. Possiamo lasciar parlare il relatore? Avrete poi modo di intervenire.

MENIA, *relatore*. Siete molto attenti ai diritti di tutti, ma dovreste ascoltare quello che dice qualcun altro, anche se credete che sia irrituale quanto dico. (*Applausi*).

Vi potrei dire che il totale degli sfollati dal 22 al 30 ottobre è stato di 101.848 persone ufficialmente registrate. Durante l'esodo, avvenuto a piedi, da quelle parti, durato anche quaranta ore per percorrere circa 80 chilometri, sono morti 64 tra anziani e bambini. Si sono verificate torture, sono stati fatti detenuti, ma soprattutto è stato aggredito e viene aggredito in questi giorni il patrimonio culturale di tutto il Nagorno-Karabakh. C'è un processo di dearmenizzazione che passa attraverso la rimozione di tutte le iscrizioni in lingua armena, l'eliminazione di tutte le croci dalle sommità dei campanili e dalle rocce, l'installazione diffusa di bandiere e stemmi con il pugno di ferro (risulta abbattuta la grande croce illuminata che si ergeva in cima alla montagna sopra Step'anakert) e il cambio di tutti i nomi armeni.

Vi dico queste cose perché sono figlio di un popolo di espulsi, quindi naturalmente solidarizzo con gli espulsi. Non è che non capisca come funziona la politica, non è che non mi renda conto che abbiamo interessi economici di tutti i tipi; da quando è accaduto qualcosa tra Russia e Ucraina e noi, giustamente, abbiamo scelto la parte del più debole, la parte di chi porta la democrazia, abbiamo anche dovuto riconvertire il nostro accesso al gas, quindi mi è naturale capire tante cose. Penso però che dobbiamo avere un moto di libertà, di giustizia e di solidarietà verso chi viene abbattuto, verso chi viene ammazzato e verso chi subisce un'aggressione vera e propria che cancella i simboli millenari della storia cristiana del proprio Paese, come accade in quel piccolo Paese del Caucaso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

La considero iscritto a parlare, senatore Magni, dato che voleva intervenire. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, capisco tutte le discussioni, e vorrei discutere, perché le questioni poste hanno una grandissima rilevanza, ma bisogna evitare di fare i comizi, perché l'ordine del giorno reca un Accordo sullo spazio aereo. Se vogliamo discutere di cosa succede in Armenia, sono favorevolissimo, ma vorrei che questo Parlamento discutesse anche del genocidio che sta avvenendo in Palestina, in termini molto veloci. Se vogliamo discutere di questo va benissimo, però è insopportabile che si facciano comizi nazionalistici che non hanno alcun senso e alcuna necessità di esser fatti in questo Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, anche in questo caso voteremo a favore della ratifica di questo Accordo.

Non posso però astenermi dall'utilizzare qualche minuto, come ha fatto il collega Roberto Menia, per dire alcune parole di solidarietà alla Repubblica d'Armenia. Non sarebbe infatti pensabile, anzi,

sarebbe del tutto incongruo che parlassimo di un Accordo con un Paese che ha gravissimi problemi e li ignorassimo, parlando di aeronautica, come se non fosse collegata anche alla situazione internazionale. Pertanto, esprimere solidarietà all'Armenia, che vede in pericolo la sua integrità territoriale, mi sembra legittimo e giusto. Vorrei ricordare che per un anno 120.000 abitanti del Nagorno-Karabakh sono rimasti praticamente isolati dal resto del mondo, perché il corridoio di Lachin, l'unica strada che collega la Repubblica di Armenia a questa *exclave* popolata di armeni, è stato bloccato perché i russi non hanno fatto quello che dovevano fare, cioè tenere quel corridoio aperto, tant'è che la Corte internazionale di giustizia, nel febbraio di quest'anno, ha detto che il corridoio doveva essere aperto.

**Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 18,10)**

(*Segue SCALFAROTTO*). Quelle 120.000 persone non avevano farmaci, né cibo: credo che questo vada detto, così come va detto che, dopo la guerra lampo, 120.000 persone sono dovute espatriare e oggi si teme anche per l'integrità territoriale dell'Armenia.

Non credo sia un comizio, ma significa semplicemente contestualizzare un Accordo internazionale in una situazione complessa. Lo dico al di là degli aspetti legati all'etnia, alla religione e alla cultura di quel popolo. Ne faccio semplicemente una questione umanitaria, che mi sembra doveroso sottolineare. Mi sembra altresì importante che noi, nel ratificare l'Accordo con la Repubblica d'Armenia, inviamo il senso della nostra solidarietà e preoccupazione e affermiamo che l'integrità dei confini della Repubblica d'Armenia dev'essere protetta e che chiunque pensi di violarla troverà la netta opposizione della comunità internazionale. (*Applausi*).

CRAXI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi senatori, l'intesa finalizzata a disciplinare le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo al contempo gli accordi bilaterali vigenti, si inserisce nel solco della definizione di un unico mercato del trasporto aereo, muovendo la leva della convergenza regolamentare innanzitutto sul fronte della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente. Questo è un passo importante non solo in un'ottica di apertura dei mercati, di liberalizzazione della proprietà e di controllo dei vettori aerei, ma nella logica stessa di proiezione esterna dell'Unione europea, capace di esprimersi con voce unica e di assumere la fisionomia di attore di rilievo sul proscenio globale.

Alla luce di tali considerazioni, il Gruppo Forza Italia esprime voto favorevole alla ratifica dell'Accordo. (*Applausi*).

MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, anch'io non trovo fuori luogo l'intervento del senatore Menia, anzi, lo apprezzo parecchio, perché contestualizzare quello che si sta facendo secondo me è sempre opportuno e non è mai tempo perso. Quello che è accaduto nel corridoio di Lachin da un anno a questa parte ci lascia tutti sgomenti. Abbiamo parlato più volte con l'ambasciatrice armena, che ci ha riportato la situazione drammatica in cui vive la sua popolazione, quindi ringrazio il senatore Menia.

Quello che però non condivido è il fatto di svolgere la relazione dal proprio posto, anziché andare al banco dei relatori. Chiedo al Presidente di turno di invitare il relatore a svolgere la relazione dal banco dei relatori.

Detto questo, anche sull'Accordo in esame, come per le precedenti ratifiche su cui il MoVimento 5 Stelle ha espresso parere favorevole, dichiaro che voteremo a favore. (*Applausi*).

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, affinché non ci siano equivoci, noi voteremo a favore di questa ratifica e naturalmente anch'io. Tra l'altro, mi è capitato, per ragioni di appartenenza all'OSCE, che - come lei sa - è un organismo sovranazionale di cui fa parte una delegazione italiana, di trovarmi in Armenia e quindi di sentirmi anche particolarmente solidale con la questione armena. Da questo punto di vista, ovviamente, non ho nulla da eccepire ad alcune considerazioni che sono state fatte.

Semplicemente ci siamo limitati a dire che, quando si discute di un trattato, sarebbe bene attenersi il più possibile ad esso; se invece vogliamo fare una discussione sull'Armenia, cosa assolutamente utile e importante, sarebbe giusto non perdere mai di vista il fatto che su quella vicenda e anche sul conflitto molto serio che interessa quel Paese e l'Azerbaigian, quello confinante, ci sono una serie di risoluzioni dell'ONU che dicono cose molto precise. Sarebbe quindi giusto che il Parlamento italiano cercasse di stare dentro quel ragionamento costruito dall'ONU, evitando elementi propagandistici che, a mio avviso, servono poco e soprattutto non servono alla causa armena. Tutto qui. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** L'ho persa di nuovo di vista, senatore Menia: apprezzando il suo dinamismo, ovviamente ci conferma di essere lì nel posto dei relatori; naturalmente però può agevolmente spostarsi, anche nel suo ruolo, se deve interloquire. A scanso di equivoci, l'ho detto solo perché l'avevo persa di vista. (*Commenti del senatore Menia*).

L'ho capito perfettamente, ma diciamo che obiettivamente, laddove è relatore, le chiederei di stare lì. (*Commenti*). Va bene, adesso andiamo avanti; la Presidenza ragionerà anche sui posti.

**DREOSTO (LSP-PSd'Az).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DREOSTO (LSP-PSd'Az).** Signor Presidente, l'Accordo mira a regolare le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica d'Armenia, sostituendo gli accordi bilaterali esistenti tra i singoli Paesi.

Come ha ben ricordato il relatore, l'Accordo è composto da trenta articoli; si va dai requisiti dei vettori aerei ai diritti doganali e di fiscalità, passando per la tutela dei consumatori. Ricordo, tra l'altro, che l'articolo 3 predispone l'invarianza finanziaria, per cui da questo Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si tratta quindi di un Accordo importante, che merita evidentemente di essere approvato quanto prima, anche come segno di ulteriore vicinanza al popolo armeno nella storica amicizia tra l'Italia e questo Paese. (*Applausi*).

**GIACOBBE (PD-IDP).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GIACOBBE (PD-IDP).** Signor Presidente, questo Accordo nel settore del trasporto aereo si inserisce nell'ambito del partenariato di cooperazione fra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con cui siamo molto amici e alla quale esprimiamo il nostro grande supporto.

Tale Accordo mira alla semplificazione del mercato e a una gestione maggiormente unitaria e coordinata, che garantisce non solo la qualità dei servizi, ma anche la sicurezza di percorrere queste tratte dell'Armenia e dei singoli Stati dell'Unione europea.

Per tali ragioni, signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico.

**BARCAIUOLO (FdI).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BARCAIUOLO (FdI).** Signor Presidente, spero di poter fare la dichiarazione di voto da questo posto, perché oggi, avendo ruoli misti...

PRESIDENTE. Confidi nella Presidente che si muove giusto.

**BARCAIUOLO (FdI).** Signor Presidente, quello al nostro esame è un altro Accordo simile a quelli che abbiamo esaminato in precedenza e mira a sostituire i precedenti accordi esistenti tra gli Stati membri e la Repubblica d'Armenia nella regolarizzazione dei rapporti e delle relazioni aeronautiche. L'obiettivo è quello di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare nei settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente.

È quindi evidente che Fratelli d'Italia sostiene la ratifica di questo Accordo, sul quale esprimerà un voto favorevole.

Mi permetta una sola riflessione rispetto a ciò che è stato enunciato nel corso della discussione generale e durante le dichiarazioni di voto dai colleghi del Gruppo Misto. Comprendo la buona fede rispetto all'attinenza della discussione, ma diventa abbastanza difficile trovare un giudice, che sia la

Presidenza o altri, che possa valutare come attinenti o no delle osservazioni che comunque, secondo me, hanno connessioni evidenti, perché, nel momento in cui si parla di un Accordo internazionale con l'Armenia, sorvolare su quello che sta accadendo e sullo stato odierno dell'Armenia e delle vicende del Nagorno-Karabakh diventa abbastanza pericoloso.

Comprendo quindi la reazione iniziale, ma facciamo poi una riflessione, perché, se dovesse scattare una censura preventiva sull'attinenza dei contenuti degli interventi che ognuno di noi, come senatore della Repubblica, declama rispetto a un determinato argomento, credo che non ne verremmo più a capo.

Mi permetto quindi di esprimere solidarietà al collega Menia rispetto al fatto che ha voluto contestualizzare, secondo me giustamente, in maniera assolutamente consona e con una perfetta connessione degli argomenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Questa Presidenza non si è sentita investita in quanto tale, ma altrettanto legittimamente è consentita la critica da parte dei colleghi sull'attinenza o no degli interventi altrui.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,19)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 872, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Alfieri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

La Presidenza dà il consenso a un rapido cambio di posto tra il senatore Menia e il senatore Alfieri, anche se non abbiamo propriamente problemi di spazio.

ALFIERI, relatore. Signora Presidente, la ratifica che abbiamo avuto modo di approfondire in Commissione affari esteri e difesa riguarda l'esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. L'Accordo quindi, firmato dal precedente Governo e già ratificato dalla Camera dei deputati, si inserisce nel solco del percorso che dovrà portare l'Ucraina ad avvicinarsi alle istituzioni europee e regola gli aspetti dello spazio aereo.

L'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, sottoscritto a Kiev nell'ottobre 2021, che regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina, sostituendo gli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi e creando in questo modo un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per vettori degli Stati parte.

L'Accordo, in particolare, ha l'obiettivo di aprire gradualmente il mercato a condizioni di reciprocità, di garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza, da parte di Kiev, della pertinente normativa europea di settore, nonché di assicurare agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni.

L'intervento legislativo in esame non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dicho aperta la discussione generale.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signora Presidente, desidero intervenire in discussione generale per porre un tema che, dal nostro punto di vista, è certamente connesso all'applicabilità dei contenuti di questo Accordo di spazio aereo comune fra l'Unione europea e l'Ucraina, che naturalmente, nel momento in cui viene ratificato dal Parlamento, è subordinato e soggetto alla conclusione della drammatica vicenda

bellica che interessa quel Paese a seguito della vergognosa invasione perpetrata dal regime di Vladimir Putin nei confronti della Repubblica ucraina.

L'occasione è utile per porre una riflessione all'Assemblea e al Governo, signora Presidente, perché mancano poche settimane alla conclusione dell'anno e quindi si avvia a spirare l'autorizzazione giuridica che consente al Governo di proseguire nell'esercizio di sostegno all'Ucraina, alla resistenza ucraina, attraverso l'ausilio e il supporto militare, nonché l'invio di armi, dotazioni e supporti logistici. È di tutta evidenza, quindi, che risulta essenziale, sia per l'adempimento dei contenuti di cui al disegno di legge che stiamo per approvare, sia più in generale per la qualità del nostro dibattito, capire l'orientamento del Governo, in pendenza dell'esaurimento della copertura giuridica. È di tutta evidenza che questo è uno degli aspetti salienti ed essenziali anche di un nostro supporto nei confronti degli alleati. Servirebbe un'adeguata discussione all'interno dell'Aula parlamentare, non compresa nel perimetro molto definito e, in qualche misura, asfittico dato dalla concomitanza dei lavori parlamentari connessi all'esame della legge di bilancio.

Questa è quindi l'occasione per approfittare della circostanza e chiedere al Governo di informare il Parlamento circa l'orientamento che ritiene di assumere in materia, anche nella prospettiva di raggiungere nel più breve tempo possibile il termine delle attività belliche e, conseguentemente, di rendere operativo l'Accordo che questa sera ci accingiamo a ratificare.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, sarà un intervento breve, il mio soltanto per ribadire che, anche in questo caso, voteremo per la ratifica di questo Accordo. Lo facciamo con la stessa convinzione con la quale abbiamo ratificato quello precedente, che aveva sempre come controparte l'Ucraina. Lo consideriamo, infatti, uno dei numerosi passi che dovremmo compiere per poter integrare l'Ucraina nell'Unione europea.

Pensiamo che sia una questione fondamentale, importantissima. Pensiamo anche che sia importante sostenerlo in queste fasi, nelle quali la guerra in Ucraina procede con quella che qualcuno come ha fatto la nostra Presidente del Consiglio in un'occasione informale, definisce stanchezza.

Questa stanchezza non dev'essere né sentita né percepita da nessuno, perché ciò che è in gioco in Ucraina sono i valori democratici, la libertà e l'integrità territoriale di un Paese pacifico, che è stato aggredito. Quindi, ogni manifestazione di vicinanza, ogni manifestazione di solidarietà e ogni passo per un'integrazione della Repubblica ucraina nella sua casa, che è la casa europea, vanno considerati passaggi importanti. Anche un Accordo di tipo tecnico come questo, che in apparenza sembra

discutere soltanto di un tema molto settoriale come il trasporto aereo, può diventare, se letto in contoluce, un'affermazione di principio politica, importante e solenne.

È in questo modo, dunque, che voteremo per la ratifica di questo Accordo, significando ancora una volta la nostra vicinanza al popolo ucraino, con il suo Governo, e il nostro impegno a difendere la sua integrità territoriale e i suoi valori, che sono i nostri valori democratici. (*Applausi*).

CRAXI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi senatori, sulla falsariga degli altri che abbiamo già ratificato oggi, l'Accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina è volto a regolamentare le relazioni aeronautiche. Esso rafforza il filone connesso alla creazione di un unico mercato del trasporto aereo, aprendolo gradualmente a condizioni di reciprocità, convergenza normativa e tutela dei consumatori.

Non sfuggono, com'è ovvio, le difficoltà di contesto, che in questo frangente temporale rendono particolarmente complessa l'attuazione operativa dell'Accordo, ma crediamo sia anche questo un segnale della volontà di avvicinare l'Ucraina all'Europa.

A nome del Gruppo Forza Italia, esprimo quindi voto favorevole alla ratifica.

MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, anche questo Accordo è già stato approvato dalla Camera dei deputati. Ricordo che è stato siglato pochi mesi prima dell'inizio della guerra. È volto a omologare le regole europee in materia di sicurezza e gestione del traffico aereo, di tutela dei passeggeri e dei sistemi telematici di prenotazione.

In pratica è un Accordo che implica l'integrazione dell'Ucraina nel sistema europeo del trasporto aereo. Sappiamo tutti - come è già stato ricordato da chi mi ha preceduto - qual è la reale situazione in questo momento in Ucraina e quanto questa iniziativa sia di difficile attuazione. Noi continuiamo a chiedere - e continueremo a farlo - che l'Europa si adoperi con più impegno per convincere le parti a negoziare una soluzione politica che riporti la pace in Ucraina e, con essa, anche quella normalità fatta di aeroporti aperti e di regolari collegamenti aerei tra Kiev e Roma o tra Odessa e Milano.

Come auspicio all'urgente ritorno di questa normalità, il MoVimento 5 Stelle voterà a favore del disegno di legge al nostro esame. (*Applausi*).

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, l'Accordo che tra poco andremo a votare mira a regolare le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina, sostituendo gli accordi bilaterali esistenti tra i singoli Paesi. L'obiettivo è quello di creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da pari opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

L'Accordo è composto da 40 articoli e 7 allegati che regolano vari aspetti, come i diritti di sorvolo e di traffico, le modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati, la tutela della concorrenza, disposizioni in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti, disposizioni in materia di gestione del traffico aereo, di ambiente e di responsabilità dei vettori, di tutela dei consumatori, di libero accesso ai sistemi telematici, di prenotazione e di protezione sociale del lavoro.

Anticipo quindi il voto favorevole del Gruppo Lega. (*Applausi*).

DELARIO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELARIO (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo brevemente per sottolineare anche il nostro consenso alla ratifica e all'esecuzione di questo Accordo per uno spazio aereo comune. Questa regolamentazione che sembra astrusa e difficile da comprendere, in realtà, è molto semplice: è un modo attraverso cui, grazie alle connessioni aeree, si danno maggiori opportunità di relazioni e di scambi culturali e commerciali.

Gli accordi aerei - come è stato dimostrato nella storia dell'Unione europea -hanno rappresentato un motore di sviluppo umano ed economico. Per questo motivo, in particolar modo in questo momento così difficile per la nazione Ucraina, auspicando che oltre all'Accordo arrivi anche una pace giusta, siamo assolutamente favorevoli alla ratifica dell'Accordo al nostro esame. (*Applausi*).

**BARCAIUOLO (FdI)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BARCAIUOLO (FdI)**. Signor Presidente, l'Accordo in esame in realtà, per quanto non congruente, non è sicuramente dissimile dai precedenti che abbiamo esaminato con Qatar e Armenia. Quindi, stando sul contenuto dell'Accordo, è evidente che tutto ciò che può portare a una progressiva convergenza regolamentare per tutelare maggiormente la sicurezza dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente non può che trovarci a favore. Per questo motivo, preannuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia.

Ricordo comunque che questo Accordo nasce ben prima dell'invasione russa al territorio ucraino. Comprendendo la particolare situazione attuale dell'Ucraina, è altresì evidente che probabilmente non sarà di diretta applicazione. Tuttavia, noi dobbiamo riuscire a guardare anche oltre, sperando ovviamente in una fine prossima del conflitto, a tutela dei confini ucraini e sapendo bene chi è stato l'invaso e chi l'invasore.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiariatione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021 (Relazione orale) (ore 18,35)**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 861.

Il relatore, senatore Delrio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**DELARIO, relatore**. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa recante la ratifica dell'Accordo di sede sottoscritto nel novembre 2017 e integrato con una dichiarazione congiunta fatta nel luglio 2021 tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO), relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma. È inutile sottolineare l'importanza di questo argomento e anche la necessità che l'Europa si doti di politiche comuni per il sostegno all'asilo.

L'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo è un'agenzia dell'Unione europea che ha sede a La Valletta, Malta, ed è stata istituita dal regolamento UE del 2010, operante come centro specializzato in materia di asilo. Essa ha il compito di sostenere e stimolare la cooperazione tra gli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolare pressione (quindi specialmente il sistema italiano), nonché di migliorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo. Un altro importante compito è quello di incoraggiare lo scambio e la condivisione di buone pratiche tra gli Stati membri; di organizzare l'attività relativa alla raccolta delle informazioni sui Paesi di origine delle persone richiedenti protezione internazionale; di contribuire allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo, e di agevolare, ove necessario, la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale all'interno dell'Unione europea. Si tratta di una serie di compiti molto importanti.

L'Accordo oggetto del presente disegno di legge di ratifica è in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali firmati dall'Italia e riconosce, proprio per questi importanti compiti, la personalità giuridica dell'EASO, precisando che i costi derivati dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano sono a carico dell'EASO, e impegnando l'Italia ad adoperarsi per rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per

garantirne la protezione.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

**SCALFAROTTO** (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**SCALFAROTTO** (*IV-C-RE*). Signor Presidente, l'Assemblea è in attesa fremente e io non posso evitare di dichiarare che voteremo a favore di questa ratifica. (*Applausi*).

**CRAXI** (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CRAXI** (*FI-BP-PPE*). Colleghi senatori, tra le finalità dell'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo si annoverano quelle dirette a stimolare la cooperazione fra Paesi membri in materia di asilo; a sostenere gli Stati i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolari pressioni; a contribuire allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo; ad agevolare la ricollocazione delle persone beneficiarie di protezione internazionale all'interno dell'Unione europea. Si tratta di obiettivi certamente importanti, specialmente se si prende coscienza del fatto che quello dei richiedenti è un fenomeno certamente non transitorio, legato alle convulsioni di un contesto internazionale sempre più governato dalle logiche dell'imprevedibilità, che impatta sui sistemi economico-sociali di tutti gli Stati comunitari e non solo di quelli rivieraschi più esposti in ragione della loro collocazione geografica. Esso necessita dunque di attenzione, approccio equilibrato, capacità di intervento immediato, azioni coordinate e definizione di una strategia che vada oltre l'emergenza.

Da sempre in prima linea, l'Italia ha pagato in questi anni il suo essere terra di frontiera e porta di accesso al vecchio Continente, salvando in molteplici occasioni l'onore di un'Europa che spesso si è voltata dall'altra parte. Evidenti la generosità, lo spirito solidale e accogliente, la mano protesa del popolo italiano verso l'umanità più fragile, verso gli ultimi, i disperati che mettono in conto il rischio di morire in mare pur di raggiungere le nostre coste.

Eppure, l'Italia non può farsi carico da sola del peso di un problema strutturale e globale aggravato dalla crisi alimentare. Per questo occorre agire con sempre maggiore impulso nelle sollecitazioni a rivedere le regole esistenti in un quadro di cooperazione solidale automatico tra i Paesi membri, assumendo al contempo cognizione del fatto che, senza il sostegno a un processo di sviluppo nell'area mediterranea, i flussi migratori assumeranno connotati epocali, segnando in negativo la storia del nostro tempo.

Il Gruppo Forza Italia annuncia il suo voto favorevole alla ratifica dell'Accordo, nell'auspicio che una sede operativa nel territorio nazionale dell'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo possa contribuire

alla definizione di un rinnovato e fruttuoso approccio alla materia. (*Applausi*).

**MARTON** (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MARTON** (*M5S*). Signor Presidente, l'Accordo che l'Italia si accinge a ratificare prevede semplicemente l'apertura di una sede a Roma dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), che è un'agenzia dell'Unione europea, e noi siamo favorevoli a qualsiasi iniziativa che porti uffici e agenzie dell'Unione europea a Roma, al fine di semplificare le relazioni tra lo Stato italiano e l'Unione europea. Per questo motivo, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle a questo disegno di legge di ratifica. (*Applausi*).

**DREOSTO** (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**DREOSTO** (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, il disegno di legge riguarda la ratifica di esecuzione dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma. Questo è importante per due ragioni. La prima è che si riconosce l'importanza dell'Italia su un tema così sensibile come quello dell'asilo, specie in questo momento. La seconda è che l'Ufficio ha tra i propri compiti anche quello di organizzare le attività relative alla raccolta, all'analisi e alla disponibilità di informazioni sui Paesi di origine delle persone richiedenti asilo e protezione internazionale, un passaggio che è fondamentale per valutare chi ha diritto di rimanere e chi invece no.

Come spesso noi della Lega abbiamo riaffermato, chi ha diritto è il benvenuto; chi non ce l'ha non può rimanere né sul suolo italiano, né sul suolo europeo.

È necessario evidentemente riportare la legalità e la sicurezza nelle nostre città e a questo proposito desidero ringraziare il ministro Piantedosi, le Forze dell'ordine e il comparto *intelligence* per il lavoro eccellente che stanno svolgendo in questi mesi estremamente difficili: espulsione di stranieri irregolari per reati gravi, oppure perché radicalizzati e perché rappresentano un problema per la sicurezza; arresti e intensificazione dei controlli, compresi quelli ai confini del Nord-Est; un lavoro molto importante, compiuto spesso nell'ombra, che deve ricevere il giusto riconoscimento e il giusto plauso dalla politica. (*Applausi*).

**BARCAIUOLO** (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BARCAIUOLO** (*FdI*). Signor Presidente, questo Accordo di fatto va a sancire un principio abbastanza banale, un principio più geografico che politico, ovvero che i confini dell'Italia e delle altre Nazioni rivierache sono anche i confini dell'Europa.

Con questo Accordo, infatti, si va di fatto a dare un ausilio a quei Paesi che hanno un peso e una pressione in termini di richieste maggiori di altri.

È evidente che, per quanto riguarda le richieste d'asilo, la distribuzione all'interno dell'Europa non sempre ha funzionato come avremmo immaginato. Quindi, crediamo che questo tipo di Accordo non rappresenti altro che una chiave di lettura che l'Italia dovrebbe sempre avere in politica estera, ovvero quella di porre innanzi a tutto l'interesse nazionale, pur in un sistema di contrappesi e armonico, tant'è che i Paesi che hanno sottoscritto l'Accordo fanno sì che si vada in questa direzione.

È quindi evidente che annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:**

**(821) ZANETTIN ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza**  
**(Relazione orale) (ore 18,46)**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 821.

Il relatore facente funzioni, senatore Marti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

**MARTI, f. f. relatore.** Signor Presidente, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge relativo alla dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza, approvato all'unanimità in sede redigente dalla 7a Commissione permanente nella seduta dello scorso 11 ottobre.

Il disegno di legge, d'iniziativa del senatore Zanettin e di altri senatori, si compone di due articoli: l'articolo 1, che riconosce il Teatro Olimpico di Vicenza quale monumento nazionale, e l'articolo 2, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Come è stato ampiamente rilevato nel corso della discussione, il Teatro Olimpico, progettato nel 1580 dall'architetto rinascimentale Andrea Palladio, è il primo e più antico teatro stabile coperto dell'epoca moderna. Il progetto architettonico, che trae aspirazione dall'arte classica, venne realizzato per incarico della commissione dell'Accademia olimpica, composta da importanti personalità vicentine nell'ambito della cultura. Il teatro si distingue, inoltre, per le maestose sovrastrutture lignee che vennero predisposte come scenografia in occasione della prima rappresentazione del 1585 e che, lungi dall'essere rimosse al termine della prima rappresentazione, poi sono divenute parte integrante della struttura, considerata la loro straordinaria bellezza.

La dichiarazione di monumento nazionale recata nel provvedimento in esame avviene *ex lege* e non in esito all'istruttoria amministrativa prevista all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio per i beni culturali che rivestono un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale. Al riguardo segnalo che, nel corso della discussione in Commissione, è stata evidenziata l'opportunità di circoscrivere i casi in cui tale dichiarazione possa essere effettuata con norme di rango legislativo, al fine di evitare interventi estemporanei. Pur concordando in linea di principio con tali riflessioni, ritengo che l'indiscutibile rilievo culturale del Teatro Olimpico sia tale da giustificare la dichiarazione di monumento nazionale; ciò tenuto conto sia dello straordinario valore storico e architettonico dell'opera palladiana, sia dall'attività artistica che in esso si è svolta e continua a svolgersi.

Si ricordano, infine, le precedenti occasioni in cui il legislatore ha provveduto con analoghi riconoscimenti: la legge n. 64 del 2014 sulla Basilica Palladiana di Vicenza; la legge n. 207 del 2016, sempre dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci; la legge n. 213 del 2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti, e la legge n. 65 del 2019, con la quale è stato dichiarato monumento nazionale il ponte sul Brenta, detto Ponte Vecchio di Bassano; infine, la legge n. 20 del 2022, con cui la richiamata dichiarazione è stata riservata al monumento nazionale *ex campo di prigonia* di Servigliano.

A tale elenco va aggiunto il disegno di legge n. 486 della senatrice Murelli, recante dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma. Tale provvedimento è stato approvato in prima lettura da questa Assemblea nello scorso mese di marzo e si auspica che la Camera possa prontamente avviare l'esame.

Concludo rivolgendo un ringraziamento al senatore Rosso che, nel corso dell'esame in sede redigente, ha proficuamente svolto le funzioni di relatore, prima di cessare il ruolo di componente della 7a Commissione che oggi mi onoro di presiedere. Quindi, grazie al senatore Rosso e grazie a lei, Presidente. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

**GUIDI** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GUIDI** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signora Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, mi permetto di manifestare un ringraziamento a lei, Presidente perché, mettendo in luce la peripateticità, insomma il fatto che il senatore Menia si muovesse molto, ha messo in luce un mio disagio.

Io occupo inopinatamente, per motivi di barriere architettoniche, questo spazio dedicato ai relatori. Purtroppo, sia il presidente La Russa, che ringrazio, sia il direttore Croce non hanno trovato altra possibilità di collocarmi, ma ne ho disagio. Cercherò, anche su suo stimolo - la ringrazio ancora - una collocazione diversa, che ostacoli meno gli altri senatori, non impedisca ai relatori di stare qui e anche a me che ho un certo disagio. Quindi, grazie ancora.

**PRESIDENTE**. Senatore Guidi, ovviamente non le tolgo il tempo e la ringrazio per il suo garbo. Come spesso succede, essendoci lavori in corso, alcuni colleghi stavano avendo un'interlocuzione su vari argomenti urgenti che si stanno trattando. Quindi, la ringrazio per il suo garbo, ma ovviamente l'invito non era rivolto a lei. Lei può e deve stare dove trova maggiormente agevole stare e non c'è bisogno che cerchi altre collocazioni, perché i posti comunque sono sufficienti.

La ringrazio anche per il suo garbo e ovviamente le restituisco il tempo che le ho rubato in questo intervento.

**GUIDI** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, la ringrazio moltissimo perché mi ha permesso di manifestare un mio disagio. C'è sempre un disagio quando si occupa, per motivi di disabilità, un luogo; è sempre un vantaggio, anche se indiretto.

Per quello che riguarda l'argomento di stasera, vorrei ringraziare il presidente Marti perché, nella discussione molto garbata sul Teatro Olimpico di Vicenza, ci ha permesso di esprimerci sulla ricchezza del patrimonio architettonico italiano. Il Presidente ha detto quanto il Teatro di Vicenza sia significativo; significativo in un Paese dove il teatro è sinonimo - come avviene in altri Paesi come la Grecia - di democrazia e di libertà. In fondo, anche la platea del Senato è il teatro dove ci esercitiamo - spero senza acrimonia - sulla democrazia.

L'Italia è un Paese unico. Ricordo il Teatro di Tespi, figura storica, ma anche un po' favolistica; nel Lazio, a favore di Diana, nel territorio di Nemi, è avvenuto quel compromesso tra realtà e teatralità, come i re pastori, così ben descritti nel libro «Il ramo d'oro» dallo psicosociologo Frazer.

Direi che noi non siamo secondi a nessuno; abbiamo fatto tante teatralità da Petrolini in poi per descrivere le oppressioni. Pensiamo anche al teatro napoletano; considero «Filomena Marturano» di Eduardo De Filippo fonte essenziale di stimolo rispetto alla mia professione di neuropsichiatra soprattutto infantile. Pensiamo ancora alle ultime rappresentazioni teatrali con persone con disabilità, tra cui la rappresentazione dell'opera teatrale «Gli uccelli» di Aristofane, nell'ambito dell'iniziativa «Mille bambini a via Margutta», voluta da Piero Gabrielli, al teatro Argentina alla fine degli anni Ottanta con persone con autismo e con disabilità da sindrome di down. Si tratta di iniziative estremamente liberatorie. Ecco perché ho accolto con piacere, e ringrazio la presidente Biancofiore, di essere relatore in parte su tale provvedimento.

È un teatro meraviglioso, pieno di coincidenze, voluto dal grande Andrea Palladio, deceduto l'anno in cui i lavori sono cominciati. Pensate un po' che il figlio Silla ha cercato in gran parte di completare l'opera sugli appunti del padre. È bello questo passaggio di consegne padre-figlio, forse non voluto se non dagli affetti e dai sentimenti.

È il primo teatro coperto italiano grande e accogliente, con le quinte che rimangono ancora in struttura e linea della prima rappresentazione dell'«Edipo re», un altro esempio per me fantastico della validità del teatro e della psichiatria.

Ritengo che questo teatro sia molto amato dai cittadini di Vicenza. Me ne hanno parlato molto l'ottima senatrice Sbrollini e il senatore Verducci. Dobbiamo ringraziare allora il provvedimento al nostro esame che salvaguarda eventuali manomissioni; visto infatti il titolo, diventa intoccabile nella sua

meravigliosa bellezza.

Credo che le associazioni, oltre che i cittadini di Vicenza, ma anche di tutta Italia e del mondo, garantiscano la vita di questa opera architettonica che va oltre l'architettura. Noi andremo il prima possibile a festeggiare, partecipando a qualche manifestazione di Natale, questa opera dei due Palladio. Ma è soprattutto l'opera dei vicentini e degli italiani. Credo che, quando si evidenzia una delle meraviglie italiane, rendendola intoccabile e maggiormente conosciuta nel mondo, noi facciamo un'opera di riconoscimento dell'arte unica nel mondo - fatemelo dire - ma anche di democrazia. Dove c'è teatro, c'è democrazia.

In questo senso mi sento di dire, ringraziando ancora il Presidente e i senatori intervenuti in 7a Commissione: viva il teatro, viva la democrazia. (*Applausi*).

**SBROLLINI (IV-C-RE)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**SBROLLINI (IV-C-RE)**. Signora Presidente, Governo, ringrazio il presidente Marti, ringrazio il collega Guidi, che mi ha preceduta in questo intervento, e voglio ringraziare davvero la 7a Commissione e tutte le colleghes e i colleghi vicentini, che hanno fatto un lavoro corale di squadra, a cominciare dal collega Zanettin. Li ringrazio tutti, veramente, perché ancora una volta abbiamo dimostrato non solo un lavoro unanime e corale, ma anche un amore per la nostra bellissima città, un gioiello palladiano, Vicenza. Per chi non l'ha ancora visitata, davvero chiedo ai colleghi di trovare un'occasione per vedere questa splendida città, patrimonio dell'UNESCO.

Ma soprattutto è una grande emozione perché, in questi anni di legislatura, abbiamo avuto nel 2014 un altro momento analogo, con il riconoscimento di monumento nazionale della Basilica Palladiana e poi, recentemente, del Ponte di Bassano. Tutto questo per dire che la città di Vicenza e la provincia hanno davvero dei gioielli architettonici di straordinaria bellezza e anche di unicità, come lo è appunto il Teatro Olimpico di Vicenza.

Permettetemi di dire che ovviamente tutta la storia che c'è dietro e la straordinaria personalità di Andrea Palladio convivono perfettamente anche oggi, perché c'è veramente una simbiosi tra i vicentini e i gioielli palladiani; una realtà dove tuttora convivono il presente, il passato e un futuro che vedrà ancora splendere questi gioielli palladiani.

Andrea Palladio è stato un genio, un visionario, un architetto lungimirante e non a caso, tra i suoi capolavori, ci ha lasciato questo progetto di opera di straordinaria bellezza, unica al mondo, anche dal punto di vista dell'acustica, dove oggi c'è una meravigliosa stagione di spettacoli classici di primissimo livello.

In questo momento voglio anche ringraziare chi ha lavorato per arrivare in Aula ad approvare un tale importante riconoscimento. C'è un comitato che si è costituito nella città di Vicenza, capeggiato e guidato egregiamente da una grande figura, a cui noi vogliamo molto bene e alla quale mando un saluto dall'Aula del Senato, che è Vladimiro Riva. A cui si aggiungono, tanti talenti, professionisti del mondo della cultura e dell'imprenditoria, dell'amministrazione comunale di Vicenza; e ricordo una figura che a noi sta particolarmente a cuore, perché sempre accanto a Vladimiro in questa iniziativa, che è l'amica Carla Padovan, nonché cito altre amiche e amici che mi sento davvero di ringraziare.

Ci sarebbe molto da dire sulla storia di questo Teatro. Voglio però citare alcune parole di Goethe, grande scrittore tedesco che nel 1700 visitò Vicenza, tra le città del Veneto. Tra le citazioni, ve n'è una in particolare. Egli dice: «Sono giunto da poche ore, ma ho già fatto una scorsa per la città, ed ho visto il Teatro Olimpico e gli edifici del Palladio (...). C'è qualche cosa di veramente divino nei suoi disegni: perfettamente come è la forma per un grande poeta.».

Questa è la città di Vicenza, dove convivono il passato e il presente. Questa è la città di Vicenza, che anche oggi dimostra un attaccamento particolare. Il Teatro Olimpico, infatti, è situato in piazza Matteotti, e poi, lungo il Corso Palladio, via bellissima del centro storico della città, ogni angolo ha gioielli da osservare. Devo dire che tutta la magnificenza e la bellezza tuttora vivono, ogni giorno, grazie al lavoro straordinario dell'Accademia Olimpica, nata proprio in quegli anni e che vedeva tra i suoi soci fondatori lo stesso Andrea Palladio. Egli, purtroppo, non riuscì a vedere la sua opera realizzata, perché morì prima, ma quell'opera rimase integrale in tutti i suoi disegni, così come egli

l'aveva lasciata e progettata.

Tutto questo per dirvi che, tra i riconoscimenti che la città ha ricevuto - ho detto prima che è patrimonio dell'UNESCO - mancava questo importante riconoscimento a livello nazionale. Io oggi sono molto contenta del fatto che andremo a riconoscere il Teatro Olimpico, che avrà una lunga vita anche dal punto di vista della sua rappresentanza nel mondo, anche ricordando quello che il grande e visionario architetto, Andrea Palladio, ha lasciato in Italia e anche nel mondo.

C'è un *tour* palladiano bellissimo che veramente meriterebbe di essere fatto, perché il Palladio ha lasciato delle opere straordinarie nelle ville che attraversano la città, la provincia di Vicenza e altre del Veneto.

Quindi, davvero voglio dire grazie a quest'Aula. Voglio dire grazie a tutti coloro che hanno dato la possibilità a noi di essere qui oggi e di portare avanti questo importante progetto. (*Applausi*).

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, già gli oratori che mi hanno preceduto, il senatore Guidi, il presidente Marti e la senatrice Sbrollini, hanno speso tanti argomenti per giustificare l'unicità del Teatro Olimpico di Vicenza, che giustifica il fatto che esso diventi monumento nazionale.

Signor Presidente, io cercherò, nel mio intervento, di portare ulteriori argomenti a conforto di questa nostra iniziativa legislativa. È stato il primo teatro coperto al mondo, è stato il primo realizzato ispirandosi ai canoni classici. Come è stato già ricordato, venne commissionato dall'Accademia Olimpica, che era un cenacolo dell'intelighenzia vicentina dell'epoca.

Come è già stato ricordato, il Teatro venne inaugurato nel 1585 con la rappresentazione dell'«Edipo re» di Sofocle. Ecco perché la scena rappresenta la città di Tebe, dove è ambientata la tragedia di Sofocle, con le sue mitiche sette porte.

Le scene furono progettate da Vincenzo Scamozzi e realizzate in legno e stucco per quello che doveva essere un uso temporaneo, legato appunto alla rappresentazione della tragedia ambientata a Tebe. Vennero però talmente apprezzate che non furono più rimosse e malgrado il pericolo di incendio e i bombardamenti bellici dell'ultimo conflitto mondiale si sono miracolosamente conservate fino ai nostri giorni e questo è già un *unicum*.

Spieghiamo allora cos'era questa Accademia Olimpica. L'Accademia Olimpica è nata nel 1555, creata da ventuno vicentini - questo è un particolare importante Presidente - senza distinzione di censio tra nobili, letterati, scienziati e artisti, fra cui, come è stato ricordato prima, Andrea Palladio. Ciò che legava i fondatori dell'Accademia Olimpica era quella che potremmo definire la nobiltà dell'intelletto, non la nobiltà di sangue, tant'è che l'anno successivo, nel 1556, in opposizione venne subito creata l'Accademia dei Costanti, composta invece esclusivamente da nobili dediti a poesia, musica, pittura, equitazione e scherma. In questo caso vi era solo nobiltà di sangue. Però questa nuova Accademia, con il suo nome, non fu fortunata e cessò di esistere pochi anni dopo, nel 1568, mentre l'Accademia Olimpica, come è stato ricordato, vive tuttora ed è depositaria e custode del Teatro Olimpico. Quindi sottolineo un elemento di grande modernità quale il connubio fra la nobiltà di sangue e la nobiltà dell'intelletto.

Un altro elemento che credo possa interessare l'Aula è il seguente: sulla scena dell'Olimpico, le statue non rappresentano dei eroi del mondo classico, ma gli stessi accademici olimpici che erano disposti a pagare cinque ducati per avere la loro statua sulla scena, vestita da antico romano. Possiamo immaginare, Presidente, una sorta di gioco di specchi: il vero Girolamo da Schio seduto in Teatro mentre ammirava sulla scena la statua di sé stesso vestito da antico romano.

Peccato però che negli anni successivi il principe dell'Accademia ha dovuto spesso inseguire i singoli accademici o per convincerli a farsi la statua e a riempire gli spazi vuoti, oppure per farsi dare il dovuto. Addirittura, nel caso del mercante artista Girolamo Forni, quest'ultimo, per risparmiare, decise di riciclare il busto di una statua femminile, con tanto di seni rigogliosi, e montare su di essa la sua testa. Il risultato non appare dei più pregevoli dal punto di vista artistico, però ci spiega come anche in quei tempi, talvolta, i mecenati facevano il passo più lungo della gamba e gli *sghei* erano per loro un

problema.

Un'altra cosa molto importante che secondo me va sottolineata ed è curiosa è la seguente: nel 1585 quattro ambasciatori giapponesi visitarono l'Olimpico. Erano partiti nel 1581 per portare a papa Gregorio XIII i doni inviati da Oda Nobunaga, che era l'allora signore del Giappone. Vennero ricevuti dall'accademico olimpico Livio Pagello. La scena è immortalata una decina di anni più tardi in un affresco del pittore vicentino Alessandro Maganza, proprio all'interno del Teatro e la si può vedere anche oggi. Quindi già nel '500 il Teatro Olimpico era una meraviglia internazionale, la cui visita giustificava un lungo viaggio. Gli ambasciatori giapponesi furono quindi i primi turisti, ma nei secoli successivi è stato visitato da Goethe, Napoleone e tanti altri uomini di cultura e regnanti di tutto il mondo.

Con il sigillo di oggi, il Teatro Olimpico diventa il terzo monumento della Provincia di Vicenza dichiarato monumento nazionale, dopo la Basilica Palladiana e il Ponte di Bassano. Teatro Olimpico, Ponte di Bassano e Basilica sono legati tra loro da un *fil rouge*. Sono stati infatti tutti progettati da Andrea Palladio, che proprio nella Provincia di Vicenza ha espresso il meglio del suo genio creativo. Nella nostra Provincia in particolare, il culto e lo studio del palladianesimo e del neoclassicismo hanno trovato un fertile terreno da cui tutte le nostre iniziative legislative di questi ultimi decenni hanno tratto origine ed ispirazione.

Sento quindi, Presidente, la necessità di menzionare e ringraziare in particolare tre persone. Magari qualcuna l'ho dimenticata, ma queste tre persone, almeno per il sottoscritto, sono stati dei maestri di cultura e di architettura.

Parto dal professor Renato Cevese, mancato nel 2009, che già dall'indomani del secondo dopoguerra, quando Vicenza era ancora una città ferita ed umiliata dalla guerra e dai feroci bombardamenti, ha dedicato tutta la sua vita alla salvaguardia dei monumenti palladiani, trasferendo a generazioni di vicentini, me compreso, l'amore per l'architettura classica e l'orgoglio di vivere nella città del Palladio. Il secondo nome che mi sento di citare oggi, lasciandone testimonianza anche nei resoconti della seduta, è il professor Howard Burns, già docente di architettura ad Harvard, a Cambridge e alla Normale di Pisa, e presidente dal 1995 del comitato scientifico del Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio. Il professor Burns da decenni si dedica alla valorizzazione e allo studio a livello internazionale dell'architettura palladiana. Mi consenta, signor Presidente, di approfittare di questa tribuna per lanciare un appello al sindaco della mia città. Il professor Burns, che - lo ripeto - ha tanto dedicato alla nostra città, non è stato ancora insignito della carica di cittadino onorario. Credo che la meriti in maniera assolutamente indubbiabile, quindi approfitto di questa tribuna per lanciare un appello anche al mio sindaco.

Il terzo nome che mi sento di citare in questa lista è quello del dottor Guido Beltramini, caro amico e compagno al liceo classico "Antonio Pigafetta" di Vicenza, e attualmente direttore dell'Istituto internazionale di studi di architettura Andrea Palladio ed oggi depositario di questa grande cultura. Come tale, è promotore di mostre e iniziative palladiane che certamente danno lustro e che tramandano ai posteri il grande valore del neoclassicismo e del palladianesimo.

Ultimo ma non ultimo - è già stato citato dalla collega Sbrollini e voglio anch'io ricordarlo - Vladimiro Riva, presidente del comitato promotore anche di questa come di tante altre iniziative, che ha dedicato gran parte della sua vita alla promozione del turismo e alla valorizzazione del patrimonio storico della città di Vicenza. A Vladimiro Riva pure mi sento molto legato - voglio che anche questo rimango agli atti - perché è stato il mio presidente quando, io giovane segretario del Partito Liberale Italiano e lui esponente della corrente dorotea della città, siamo stati insieme nel Consiglio d'amministrazione delle aziende municipali locali e abbiamo condotto in anni difficili (1990 e 1993), credo con grande trasparenza e efficienza, questo nostro servizio alla città.

Signor Presidente, il voto favorevole di Forza Italia al disegno di legge in esame è assolutamente convinto. (*Applausi*).

**PIRONDINI (M5S)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PIRONDINI (M5S)**. Signor Presidente, il Teatro olimpico di Vicenza, il teatro coperto più antico al

mondo, è un'opera realizzata da Andrea Palladio, grande architetto rinascimentale che nel 1579 torna da Venezia e progetta questo teatro commissionato dall'Accademia olimpica; i lavori cominciano nel 1580, anno in cui il Palladio viene a mancare (i lavori verranno portati avanti dal figlio Silla seguendo il progetto e i disegni lasciati dal grande Palladio, che era tra l'altro anche componente dell'Accademia olimpica). I lavori durano fino al 1584 e il 3 marzo 1585 viene rappresentato «Edipo re» di Sofocle, prima rappresentazione all'interno di questo teatro che dal punto di vista architettonico costituisce una delle opere più straordinarie del nostro Paese.

Credo che, al di là dei cenni storici e delle parole, andare a visitare un luogo di tale bellezza, di tale storia, di tale cultura e di tale memoria, possa rappresentare un'occasione per tutti i cittadini italiani, e non solo, che ancora non hanno avuto un momento di conciliazione con la propria anima, per quanto questo luogo sia evocativo di grande architettura, di grande storia e di grande cultura. Ancora oggi il Teatro olimpico di Vicenza è sede di rappresentazioni teatrali, di concerti sinfonici e rappresenta ancora oggi uno dei luoghi più belli del nostro Paese.

Anticipo che il MoVimento 5 Stelle, che tra l'altro vede tra i proponenti di questo disegno di legge la senatrice Barbara Guidolin, voterà evidentemente a favore, perché crede fermamente che il Teatro Olimpico di Vicenza sia un monumento nazionale. Ci permettiamo di segnalare una cosa che abbiamo segnalato anche in Commissione, ovvero che ad oggi è la seconda volta che votiamo in Aula per il riconoscimento dello *status* di monumento nazionale ad un teatro, la prima volta lo abbiamo fatto per il Teatro Regio di Parma e oggi lo facciamo per il Teatro Olimpico di Vicenza, ma non ci è chiaro quali siano i criteri con cui vengono selezionati questi siti culturali. Lo abbiamo già detto in Commissione e speriamo che questo *input* possa essere modificato, perché non vorremmo che la logica fosse che se in Senato ci sono molti senatori di una città, in quella città si individui un luogo e lo si nomini monumento nazionale. In questo caso, si tratta di un riconoscimento sacrosanto e dovuto e lo facciamo con convinzione, ma questa, a mio parere, non è una buona logica.

Per questo abbiamo chiesto che dopo questa votazione, da qui in avanti, si proceda in modo diverso, cioè indicando dei criteri e dei parametri definiti di concerto dal Parlamento e dal Ministero, in base ai quali individuare su tutto il territorio nazionale quanti siti culturali rispondono a quelle caratteristiche e da quel momento in poi si vadano a declinare a monumento nazionale tutti i siti culturali che rientrano in quei parametri. Non ci sembra giusto, infatti, che se alcune Regioni non sono rappresentate all'interno di quest'Aula, non abbiano la possibilità di far diventare monumenti nazionali alcuni loro siti culturali, e il nostro Paese ne è assolutamente ricco. Tra l'altro, a questo proposito mi permetto di ricordare che anche la velocità con cui questo documento arriva in Aula è da ascrivere come merito al MoVimento 5 Stelle, che aveva presentato in Commissione un documento simile che chiedeva di dichiarare monumenti nazionali tutti i teatri sedi di fondazione lirica nel nostro Paese, teatri di tradizione che fanno parte di un elenco che il Ministero ha, utilizzando un criterio chiaro e netto, inequivocabile e non soggettivo, che possa portare alla valorizzazione di tutti i siti culturali, in questo caso dei teatri del nostro Paese. Sono tanti, sono tutti luoghi di storia e luoghi di memoria che vanno valorizzati.

La volta scorsa abbiamo votato a favore del riconoscimento del Teatro Regio di Parma come monumento nazionale e questa volta votiamo convintamente a favore del riconoscimento del Teatro Olimpico di Vicenza come teatro nazionale. Speriamo che da qui in avanti si proceda con una metodologia più trasparente e più univoca rispetto alle possibilità di tutto il nostro Paese. È bello ed è giusto ricordare opere d'arte realizzate nel nostro Paese cinquecento anni fa, ma mi sembra giusto ricordare anche che c'è un comparto culturale che va avanti ancora adesso nel nostro Paese e quel comparto culturale nella legge di bilancio vede soltanto tagli a iosa: tagli nel comparto del cinema, tagli nel comparto del teatro, tagli nel comparto delle fondazioni liriche. È bene ricordare ciò che è stato il nostro Paese, ciò che ha rappresentato e rappresenta ancora nella storia della cultura e della musica, ma sperando che non abbia troppa ragione il maestro Muti quando dice che l'Italia non è più il Paese della musica, ma il Paese della storia della musica, riconoscendo al passato tutti i fasti che ancora oggi possiamo ricordare. Speriamo che questa china si possa ribaltare e che si possa andare in una direzione opposta.

Rispetto al testo in esame, comunque, il voto del MoVimento 5 Stelle è sicuramente favorevole. (*Applausi*).

**STEFANI (LSP-PSd'Az)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**STEFANI (LSP-PSd'Az)**. Signor Presidente, colleghi, la mia dichiarazione di voto si unisce alla dichiarazione della collega Mara Bizzotto, vicentina come me e come me orgogliosa, come tutti i vicentini, di questo riconoscimento al Teatro Olimpico. (*Applausi*).

È veramente un momento di straordinaria importanza per la cultura e l'identità del nostro territorio, che nasce in realtà da una consapevolezza, che era già vicentina, ma che ora è condivisa a livello nazionale, della unicità del valore storico e architettonico di questa opera palladiana. Ve ne sono anche altre nel territorio di Vicenza, ma questa ha una particolare unicità.

Infatti il Teatro Olimpico di Vicenza, come è stato ricordato anche da alcuni colleghi che mi hanno preceduto, è il primo teatro stabile coperto dell'epoca moderna ed è stato progettato dall'architetto Andrea Palladio su commissione della stessa Accademia olimpica; un sodalizio di importanti personalità vicentine nell'ambito delle lettere, delle scienze e delle arti, di cui lo stesso Palladio era socio. Peraltro l'Accademia ancora oggi raccoglie personalità che si sono distinte nel mondo del sapere.

La proposta di dichiarare il Teatro Olimpico di Vicenza monumento nazionale non nasce solo dall'impulso di vicentini, ma in particolare dalle iniziative di Vladimiro Riva, che è già stato citato anche dal senatore Zanettin, un grandissimo promotore di iniziative a Vicenza per la tutela del patrimonio artistico, culturale, identitario di tutta la provincia di Vicenza: egli ha fatto un lavoro per far risaltare la vicentinità. Voi non lo conoscete, ma tutti i vicentini lo conoscono, quindi io farei un applauso a Vladimiro Riva e a tutti coloro che hanno lavorato per ottenere questo riconoscimento. (*Applausi*).

L'iniziativa dell'ottimo Vladimiro Riva è stata raccolta coralmente dai parlamentari vicentini, in particolare proprio dai senatori vicentini, a iniziare dal collega Zanettin, che ha posto la prima firma sul disegno di legge, cui sono seguite la mia, Erika Stefani, quella di Mara Bizzotto, di Daniela Sbrollini e di Barbara Guidolin. Tutti ci siamo uniti per accompagnare la nostra stessa comunità che si è mobilitata per rendere tutti partecipi di questo percorso.

In realtà, il provvedimento è stato anche approvato in tempi celerissimi: dall'inizio della discussione del 27 settembre, siamo arrivati ad approvarlo in Commissione già l'11 ottobre. In tal senso, i nostri ringraziamenti vanno veramente a tutti i componenti della Commissione e al presidente Marti, per il lavoro che è stato fatto, e a tutti coloro che hanno consentito di portare tempestivamente il provvedimento all'esame dell'Assemblea. (*Applausi*).

Con il disegno di legge in esame il Teatro Olimpico riceverà lo stesso riconoscimento che è già stato conferito alla Basilica palladiana e al Ponte di Bassano del Grappa, sempre in provincia di Vicenza. Questa decisione non solo onora l'opera di Palladio e il contributo di tutti coloro che hanno reso possibile la stessa realizzazione del teatro, ma rappresenta veramente un passo decisivo verso la preservazione e la promozione del nostro patrimonio culturale. Il Teatro Olimpico non è solo un edificio, ma è veramente un simbolo della creatività, della genialità e dell'abilità umana che ha attraversato i secoli. È un monumento, ma è anche un'opera che ospita attualmente delle rappresentazioni; pertanto non è un qualcosa di statico, è un elemento vivente all'interno della nostra città. Se poi pensiamo che non ha solo delle strutture in muratura, ma che l'interno è fatto da elementi poveri, di legno, di gesso, di stucco, la sua bellezza straordinaria toglie veramente il fiato. È un autentico gioiello in una città che è conosciuta, tra l'altro, per i grandissimi lavori orafi. Goethe lo ha descritto come un teatro d'altri tempi, realizzato in piccole proporzioni e di bellezza indicibile; oggi è veramente uno dei simboli più riconoscibili e caratterizzanti della città di Vicenza e da oggi, tra l'altro, avrà ufficialmente una riconoscibilità a livello nazionale e internazionale.

Con il presente disegno di legge sottolineiamo un valore distintivo del teatro e conferiamo all'opera uno *status* particolare, sottolineando anche il suo ruolo fondamentale nella storia e nell'identità culturale italiana. Andiamo avanti sul percorso per valorizzare e preservare il nostro ricco patrimonio

culturale.

Colleghi, ritengo però che ci sia anche un altro momento sul quale occorre soffermarsi. Questo è anche un altro riconoscimento alla bellezza della città Vicenza, che appena la scoprite vi allargherà il cuore, vi darà la possibilità di scoprire degli scorci che non avete visto e di vivere una città straordinaria, ricchissima di storia.

Quindi, valorizzando il Teatro Olimpico, si arriva anche a creare un catalizzatore verso un'attrattività turistica che ha già la nostra città, ma che così potrà ancora essere ancora più valorizzata.

Per questa ragione, non occorre che anticipi il voto favorevole di tutto del Gruppo della Lega, ma invito tutto il Parlamento a votare a favore del riconoscimento del Teatro Olimpico di Vicenza come monumento nazionale. (*Applausi*).

**LORENZIN (PD-IDP)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**LORENZIN (PD-IDP)**. Signora Presidente, colleghi senatori, anch'io non posso che unirmi al ringraziamento per tutti i promotori di questo disegno di legge, che ha avuto un'amplissima adesione ed è arrivato velocemente alla sua approvazione, per ringraziare inoltre la città di Vicenza, il comitato promotore, il consorzio e il sindaco Possamai, il senatore Zanettin e tutti coloro che si sono impegnati nella realizzazione di questa importante iniziativa.

Però vorrei dire una cosa: io non sono di Vicenza, ma amo questa città e quando si entra in questo meraviglioso teatro si viene colti da stupore e meraviglia, che sono i due termini principali che hanno caratterizzato il barocco. Quando si vede questa opera si capisce l'unicità... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatrice Lorenzin, mi scusi l'interruzione. Colleghi, per cortesia, è difficile riuscire ad ascoltare la senatrice Lorenzin.

**LORENZIN (PD-IDP)**. Dicevo - mi rivolgo anche alla senatrice Stefani - che da persona non di Vicenza, quando ho visto per la prima volta questo meraviglioso teatro sono stata colta da stupore e meraviglia, che erano poi gli obiettivi del barocco italiano. Lo stupire di questo movimento, che con poco, gli stucchi, il legno e l'oro, stupiva l'astante, colui che rimaneva estasiato davanti una rappresentazione artistica che nel Veneto ha avuto i suoi massimi esponenti.

Questo teatro ha qualcosa di più. Non è solo una delle meraviglie barocche italiane; è un teatro antico, ma moderno al tempo stesso. Per quel periodo, quello che realizzava era un qualcosa di modernissimo, cioè univa lo stupore e la meraviglia del barocco a una rappresentazione classica di un teatro di Vitruvio. Lo dico per chiunque abbia la possibilità di ascoltare ed essere uditore di una tragedia greca in quel teatro, perché un'altra caratteristica è che un teatro nato per le tragedie, è un teatro classico che sta nel Nord Italia.

Quando noi immaginiamo un teatro classico in Italia, dove assistere all'«Edipo re» o ad altre tragedie greche, pensiamo immediatamente a Taormina e pensiamo alle grandi rappresentazioni in altri teatri classici italiani. Ma questo fa la meraviglia, cioè ti riporta dentro uno scenario incredibilmente stupefacente che ti fa calare lì, ti fa sentire protagonista di quel momento. Questo è un altro elemento straordinario per cui si arrivava a Vicenza dal Giappone per vedere questo teatro e per sentirsi dentro la tragedia greca, dentro il mito. Era una finzione, ma una finzione talmente ben riuscita che è sopravvissuta in un modo meraviglioso in questi secoli. Allora però attualizziamola. Abbiamo la grande possibilità di far diventare una città come Vicenza, che adesso ha non soltanto il teatro monumentale, ma la basilica ed è soprattutto città patrimonio dell'Unesco dal 1994, promotrice di cultura e di turismo, quindi rendendola promotrice di una rinascita da questo punto di vista e di una nuova opportunità di ricominciare e continuare a stupire dopo secoli in modo moderno, nuovo e più contemporaneo. Questa è la straordinaria evoluzione di questo territorio, che ha - com'è stato detto - un patrimonio culturale inestimabile e ha nella sua storia, non soltanto pittorica, artistica, culturale e intellettuale, una capacità di rinnovarsi, di reinventarsi e riattualizzarsi nei secoli.

Per questo è un monumento nazionale, ma anche un teatro moderno che deve essere vissuto per il messaggio forte che può portarci attraverso una lettura attualizzata del classico.

Credo quindi che questa sia una bella giornata. Il Gruppo Partito Democratico, tutti noi, non solo il sindaco di Vicenza, ma anche Enrico Letta, che è stato uno dei firmatari, e il senatore Crisanti,

abbiamo dato il nostro contributo ad un'iniziativa che riteniamo veramente bella, lodevole e alta, che speriamo possa vivere chi, incuriosito, si recherà a Vicenza, non solo per visitare una bellissima città, ma per assistere ad un meraviglioso spettacolo, che attraverso l'antico mito greco e la sua rappresentazione ci manda un messaggio sempre più moderno e attuale. (*Applausi*).

GELMETTI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMETTI (FdI). Signor Presidente, il Teatro Olimpico di Vicenza è una delle più evidenti e importanti testimonianze della storia della nostra grande Nazione e della grande capacità italiana rispetto all'edilizia storica dei luoghi di spettacolo; è la testimonianza soprattutto del saper unire architettura, arte, tecnica ingegneristica, funzionalità scenica e bellezza.

Ritenuto il primo teatro stabile coperto del Rinascimento, venne progettato dall'Accademia olimpica su progetto di Andrea Palladio nel 1580 e realizzato nel 1585. Va ricordato che l'Accademia olimpica, tuttora esistente e largamente attiva, era a sua volta nata nel 1555 grazie a 21 soci fondatori, tra cui molti rappresentanti del mondo delle professioni... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore Gelmetti, aspetti un momento. Colleghi questa volta è il turno della parte a sinistra dell'emiciclo. Lo so, senatore Verducci che stiamo parlando di cultura, ma vale anche per l'altra parte dell'emiciclo la necessità di consentire ai colleghi di svolgere l'intervento. Prego, senatore Gelmetti.

GELMETTI (FdI). Ricordavo che l'Accademia olimpica, tuttora esistente e molto attiva, era nata nel 1555 grazie a 21 soci fondatori, tra cui molti rappresentanti del mondo delle professioni e delle arti, ed anche lo stesso Palladio. Essa si distingueva per la sua composizione sociale, aperta e democratica, per un vasto campo di finalità e di interessi, dalle discipline scientifiche a quelle umanistiche, compreso anche il teatro, tanto da pensare alla costruzione di una vera e propria struttura teatrale per proporre alla città nuove rappresentazioni e messe in scena.

La progettazione e i lavori vengono affidati al Palladio, che allora aveva settantadue anni ed era al culmine della sua carriera, oltre che della sua fama, e che si era già occupato di allestimenti scenografici per diversi spettacoli.

Come racconta Elisa Avagnina nel suo volume «The Teatro Olimpico. Vicenza», l'impostazione di questo nuovo teatro e lo schema architettonico, con una chiara ispirazione a quelli del mondo classico, deriva da una lunga riflessione durata oltre quaranta anni, a partire dal primo viaggio dell'architetto fatto a Roma nel 1541, che dà luogo a un progetto totalmente originale e, a suo modo, innovativo; un teatro all'antica, ma allo stesso tempo moderno.

Palladio viene a mancare sei mesi dopo l'inizio del cantiere, il 19 agosto del 1580, rendendo il progetto quasi una sorta di testamento culturale del grande architetto. Sarà proprio la solidità dell'idea progettuale a garantire una realizzazione dell'opera fedele al progetto originario e a consentire il completamento del Teatro, pur con qualche inevitabile adattamento dovuto al processo costruttivo.

Il Teatro olimpico sarà inaugurato con un grande classico il 3 marzo del 1585 con la rappresentazione dell'opera «Edipo tiranno» di Sofocle, un evento di cui le cronache del tempo parleranno a lungo.

Voglio solo ricordare che, sulla strada tracciata dall'Olimpico vicentino, seguiranno altri grandi teatri: il Teatro Antico di Sabbioneta, costruito tra il 1588 e il 1590, ugualmente da un altro vicentino, Vincenzo Scamozzi, e il Teatro Farnese di Parma, nel 1618, dall'architetto Aleotti, nel primo piano del Palazzo della Pilotta.

L'Olimpico di Vicenza è un teatro monumentale, che si è straordinariamente conservato nella sua originaria fisionomia e integrità fino ai giorni nostri. Nel corso del tempo ha mantenuto la sua funzione scenica e di luogo di rappresentanza, soprattutto con cicli annuali di spettacoli classici, che molti dei nostri grandi artisti della scena teatrale (e non solo) nel corso della loro carriera hanno calcato molto volontariamente.

La storia dell'eccezionale patrimonio di edifici teatrali di cui è ricca la nostra Nazione è stata realizzata nei secoli successivi all'Olimpico, tanto da aver definito anche la denominazione di un modello, il famoso teatro all'italiana. Pur nella singolarità del luogo, si può ritenere certamente l'esperienza dello stesso Teatro Olimpico come una sorta di esemplare, quasi pionieristica vicenda, all'insegna della

continua ricerca estetica, artistica e tecnica che ha sempre contraddistinto il talento nazionale in moltissimi campi, fino ai giorni nostri.

Non penso che sia un azzardo sostenere che il concetto di *made in Italy*, fattore di distintività e riconoscibilità nazionale oggi nel mondo, con le nostre creazioni e i nostri prodotti, contenga dei semi e delle radici lontane anche nella genialità e nell'originalità mostrata dai nostri architetti, scultori e pittori, di cui, con i dovuti distinguo, anche il Teatro Olimpico a suo modo è un grande risultato.

Il riconoscimento del Teatro Olimpico a monumento nazionale ha pertanto molte valide ragioni e motivazioni, che sono sostanziali, identitarie e simboliche. Il teatro ha una sua fondamentale valenza storico-artistica, che ci ricorda una straordinaria epoca in Italia, quella a cavallo della sua edificazione, di fertile creatività, di inventiva, di ricerca applicata, di fantasia e concretezza, i cui segni meravigliosi sono presenti e diffusi sul territorio, costruendo una parte significativa del patrimonio culturale nazionale. Ciò vale ancor di più proprio oggi, in cui si ricordano spesso in molti contesti l'importanza dei valori e degli approcci del Rinascimento italiano. La sua ulteriore valenza culturale risiede anche nel fatto che il teatro è rimasto un luogo vivo, fedele alla sua missione, che si rinnova con ogni nuovo spettacolo, mantenendo forte l'attenzione, specialmente nel repertorio classico.

L'Olimpico ha infine anche una valenza turistica, esprimendo una sua naturale connotazione di grande attore sul territorio veneto e per la città di Vicenza, allargando e diversificando la variegata e molteplice offerta culturale nella Regione del Veneto (ricordiamo prima nella classifica turistica nazionale), integrando così la conoscenza delle opere palladiane, a loro volta caratterizzanti soprattutto il territorio vicentino, costruendo in questo modo un'esperienza per il visitatore significativa e importante. Quindi, da veronese e da veneto, dichiaro il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Scusate, colleghi, tanto è l'ultima votazione. Siccome vedo che numerose postazioni presentano problemi tecnici, annullo la votazione. Prima di procedere a una nuova votazione, se persistono problemi tecnici, vi invito a segnalarli per tempo.

Indico nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**ALOISIO (M5S).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISIO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'omicidio di Giulia Cecchettin è un ulteriore tragico episodio di cronaca nera che ha profondamente scosso il nostro Paese. Ebbene, non possiamo e non dobbiamo ignorare l'orrore di queste tragedie, che sempre e in tutte le società si ripetono. È una questione che riguarda tutti noi, indipendentemente dal genere, dall'età, dall'appartenenza culturale, religiosa o politica.

Ogni femminicidio è un grido disperato che squarcia il tessuto stesso della nostra umanità, ma anche un richiamo all'azione e alla consapevolezza che non possiamo ignorare. Mi chiedo: la violenza ha sempre origine da un maschio? No, non è così. Il femminicidio fa parte dell'umanità e si è accentuato con l'evoluzione del cambiamento antropologico avvenuto nel Sessantotto, con il movimento culturale del femminismo, quando le donne hanno iniziato le proprie battaglie per affermarsi nella società.

Ogni donna uccisa è un mondo di speranze e di sogni infranti. È una pagina stracciata al libro della vita, è una pugnalata al petto della nostra comunità, che piange e si chiede disperatamente: perché? Forse è il risultato di una cultura che non solo tollera, ma talvolta giustifica anche la dominazione e l'abuso.

Sicuramente, è il sintomo di una disuguaglianza radicata che permea le nostre istituzioni, le nostre relazioni, le nostre coscienze; ma soprattutto è il sintomo di un sistema che non garantisce a tutti i nostri concittadini la piena dignità e libertà, sancite dall'articolo 3 della nostra Carta costituzionale,

secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso.

Ritengo che l'educazione giochi un ruolo fondamentale in questa trasformazione. Anche se la famiglia deve permettere il passaggio da un ambiente posizionale ad un ambiente emozionale, la scuola riveste un ruolo importante. Ha il dovere di favorire le condizioni perché si attui il passaggio dall'amore incondizionato familiare all'amore condizionato della società.

L'educazione emotiva non è altro che l'acquisizione degli elementi di vita conviviale attraverso la conoscenza. Ma dove sono le scuole? Dove sono le scuole aperte a tutti a tempo pieno? Questi luoghi dove avviene lo sviluppo sociale, culturale e umano? Sono state distrutte dagli anni '80 in poi, rendendoci sudditi di una sottocultura dominata anche dalle mafie, che hanno alimentato un disagio giovanile che spesso sfocia in atti criminosi: femminicidi, criminalità comune e stupri di gruppo.

Ma qual è il ruolo dello Stato? A costo zero abbattere, non oggi, non domani, ma ieri le differenze di trattamento economico di genere. Inoltre, bisogna permettere alla donna di lavorare, anzitutto costruendo nuovi asili nido.

Dunque ribadisco ancora una volta, nella sacralità di quest'Aula, la necessità di istituire l'educazione emotiva nelle scuole, come già feci lo scorso 12 ottobre in un intervento di fine seduta e anche in un'interrogazione. Annuncio che sto lavorando ad un disegno di legge in materia

Onorevoli colleghi, termino con i versi pubblicati dal padre di Giulia, Gino Cecchettin, su Facebook: «L'amore vero non umilia, non delude, non calpesta, non tradisce, non ferisce il cuore. L'amore vero non picchia, non urla, non uccide.». (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Grazie, senatrice Aloisio. Ricordo che la settimana scorsa abbiamo votato diversi ordini del giorno, alcuni anche all'unanimità, con i quali il Parlamento ha impegnato il Governo e anche sé stesso ad adottare un'iniziativa legislativa esattamente su questo argomento. Ricordo all'Assemblea che nella Convenzione di Istanbul, che abbiamo ratificato, c'è un articolo dedicato proprio all'educazione, quindi direi che ci sono tutti gli elementi per proseguire alacremente e velocemente.

### Atti e documenti, annuncio

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Ordine del giorno

#### per la seduta di giovedì 30 novembre 2023

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 30 novembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 19,51*).

*Allegato A*

### DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a*) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; *b*) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012 (*782*)

### ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:

*a*) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con

allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999;

b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012.

Art. 2.

Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 3 delle Modifiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3

Approvato

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione delle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 ([857](#))

#### ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022, di seguito denominato « Trattato ».

Art. 2.

Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 del Trattato stesso.

Art. 3.

Approvato

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 8, 11, 17 e 20, comma 1, del Trattato, valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20, comma 2, del Trattato si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021 ( [865](#) )

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.

Art. 2.

Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti da quota parte delle spese di cui agli articoli 4 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 64.277 annui a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese di cui ai medesimi articoli 4 e 10, pari a euro 99.220 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 4 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 11, paragrafo 2, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021 ( [860](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'ENAC provvede alle attività di cui agli articoli 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 22 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 23 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 ( [862](#) )

#### ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'ENAC provvede alle attività di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15, e 23 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021 ([872](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.

Art. 2.

Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede alle attività di cui agli articoli 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27 e 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 30 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021 ([861](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.

Art. 2.

Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza ( [821](#) )

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

1. Il Teatro Olimpico di Vicenza è dichiarato monumento nazionale.

Art. 2.

Approvato

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### *Allegato B*

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 782**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza parere non ostativo, nel presupposto che non sono previste riunioni aggiuntive dell'Organo esecutivo rispetto a quelle stabilite dal Piano di lavoro della Convenzione.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 857**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 865**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza5 parere non ostativo.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 860**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

con riferimento all'articolo 9 dell'Accordo, viene fatto presente che l'Accordo sui servizi aerei con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con accordo emendativo fatto a Roma il 16 aprile 2012, ratificato con legge n. 79 del 16 maggio 2017, tuttora vigente, prevede già, all'articolo 6, l'esenzione dai dazi doganali, da altri diritti e da qualsivoglia onere fiscale per tutte le dotazioni di bordo ivi indicate. Si conferma quindi che tale regime fiscale è già applicato a legislazione vigente; in merito alle attività poste a carico dell'ENAC, di cui all'articolo 8 dell'Accordo, in materia di opportunità commerciali, e dei successivi articoli 10, in materia di oneri d'uso, 12, in materia di statistiche, 13, concernente la sicurezza aerea (*safety*), e 14, concernente la sicurezza dell'aviazione (

*security), si conferma che da tali attività non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC è in grado di far fronte a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente;*

*relativamente all'articolo 22 dell'Accordo, che istituisce un Comitato Congiunto composto da rappresentanti delle parti, come affermato nella relazione tecnica, viene confermato che per l'Italia parteciperà il personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Si conferma, pertanto, che l'ENAC è in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa, altresì, che, da un punto di vista organizzativo, le spese di funzionamento del Comitato saranno rispettivamente a carico delle Istituzioni dell'Unione europea e del Qatar (in base al principio dell'alternanza delle sedi), mentre rimarranno a carico dei Paesi aderenti all'Accordo in esame le spese relative al trattamento di trasferta, cui l'ENAC - come sopra evidenziato - è in grado di provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;*

*con riferimento all'articolo 23 dell'Accordo, viene confermato che, in caso di eventuali oneri derivanti dalla composizione delle controversie e arbitrato - che in linea teorica graverebbero sul Qatar da una parte e sull'Unione europea e ciascuno degli Stati membri dall'altra - cui non sia possibile fare fronte nei limiti delle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo,*

*esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.*

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 862**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 10 dell'Accordo, viene confermato quanto affermato nella relazione tecnica;

in merito alle attività poste a carico dell'ENAC, di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'Accordo, viene confermato che da esse non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC è in grado di far fronte a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente;

in relazione all'articolo 23 dell'Accordo, viene confermato che al Comitato misto per l'Italia parteciperà il personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Si conferma, pertanto, che l'ENAC è in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 872**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 861**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 821**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Amidei, Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fazzone, Galliani, Garavaglia, La Pietra, Minasi, Monti, Morelli, Murelli, Occhiuto, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Speranzon.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Naturale, da considerarsi in missione ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento; Valente, per

partecipare a un incontro istituzionale; Casini, Gelmini e Silvestro, per partecipare a un incontro internazionale.

#### **Commissioni permanenti, approvazione di documenti**

La 3a Commissione permanente (Affari esteri e Difesa), nella seduta del 23 novembre 2023, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione sul conflitto tra Hamas e lo Stato d'Israele insorto a seguito dell'attacco del 7 ottobre 2023 (*Doc. XXIV*, n. 11).

Il predetto documento è inviato al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

#### **Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

Sono state trasmesse alla Presidenza le seguenti risoluzioni della 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvate nella seduta del 22 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento:

sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2023) 533 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 11);

sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 234 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 12);

sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (COM(2023) 462 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 13).

I predetti documenti sono trasmessi, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'interno

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministro della giustizia

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (951)

(presentato in data 28/11/2023)

*C.1458 approvato dalla Camera dei deputati.*

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Zullo Ignazio, Zaffini Francesco, Berrino Gianni, Mancini Paola, Satta Giovanni, Spinelli Domenica, Petrenga Giovanna, Sigismondi Etelwardo, Cosenza Giulia, Fallucchi Anna Maria, Rosa Gianni, Farolfi Marta, Rapani Ernesto, Zedda Antonella, Della Porta Costanzo, Liris Guido Quintino, Iannone Antonio

Modifiche all'allegato di cui al decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, recante riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici" e istituzione della Scuola di Specializzazione in Igiene Applicata alla Sanità Pubblica (950)

(presentato in data 24/11/2023).

#### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

Sen. Balboni Alberto ed altri

Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate (902)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 28/11/2023);

*9<sup>a</sup> Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare*  
Sen. Centinaio Gian Marco, Sen. Bergesio Giorgio Maria

Disposizioni in materia di elicoltura (850)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 28/11/2023);

*10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*  
Sen. Romeo Massimiliano ed altri

Disposizioni in materia di trattamenti economici accessori collegati al costo della vita (930)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 28/11/2023).

*In sede referente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'interno Piantedosi Matteo ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (951)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> Commissione permanente Giustizia, 3<sup>a</sup> Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4<sup>a</sup> Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5<sup>a</sup> Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6<sup>a</sup> Commissione permanente Finanze e tesoro, 8<sup>a</sup> Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10<sup>a</sup> Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

*C.1458 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 28/11/2023).

#### **Camera dei deputati, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 23 novembre 2023, ha trasmesso il documento concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023) 516 final), approvato, nella seduta del 16 novembre 2023, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 18) (Atto n. 303).

Il predetto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

#### **Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento**

Il Ministro dell'istruzione e del merito, con lettera del 28 novembre 2023, ha trasmesso - per

l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99 - lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli *standard* di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS *Academy*, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie, ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS *Academy* e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi di differente livello ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (n. 98). Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione. La 5<sup>a</sup> Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 novembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di Direttore generale della Scuola di alta formazione dell'istruzione alla dottoressa Antonietta D'Amato, dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera pervenuta in data 23 novembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione sull'attività svolta dalla SIMEST S.p.A., quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, nell'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XXXV-bis*, n. 1).

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2023) 721 definitivo), alla 6a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2023) 718 definitivo), alla 6a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

#### **Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, trasmissione di atti**

Il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, con lettera in data 27 novembre 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di dirigente generale della Direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali della Giustizia

amministrativa, al dottor Marcus Giorgio Conte.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 22, 23, 24, 27 e 28 novembre 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Società per Azioni (IPZS S.p.A.) per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 145*);

di CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV, n. 146*);

dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV, n. 147*);

dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Fondazione ENPAM) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV, n. 148*);

di ENIT - Agenzia nazionale del turismo, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV, n. 149*);

dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV, n. 150*);

della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV, n. 151*);

dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV, n. 152*);

dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica Francesco Severi (INdAM) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV, n. 153*).

#### **Regioni e province autonome, trasmissione di atti**

Con lettera in data 28 novembre 2023, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 27 novembre 2023, n. 63, concernente lo scioglimento del Consiglio comunale di Magomadas e la nomina del dottor Giampaolo Alessandro Satta a Commissario straordinario per la gestione provvisoria del comune.

#### **Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 21 novembre 2023, ha inviato il testo di 11 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 16 al 19 ottobre 2023, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione della rete d'informazione contabile agricola in una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 237*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista della decisione del Parlamento europeo e

del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE al fine della proroga del periodo transitorio di rescEU, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 238*);  
risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 239*);  
risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 240*);  
risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 241*);  
risoluzione relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 242*);  
risoluzione relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2023 dell'Unione europea per l'esercizio 2023 - Aggiornamento delle entrate (risorse proprie) e altri adeguamenti tecnici, tra cui l'istituzione e il finanziamento per il 2023 del nuovo strumento per il rafforzamento del settore industriale della difesa e del regolamento europeo sui chip, alla 3a, alla 4a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 243*);  
risoluzione sulla relazione 2022 della Commissione sul Montenegro, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 244*);  
risoluzione sui recenti sviluppi nel dialogo Serbia-Kosovo, tra cui la situazione nei comuni nel nord del Kosovo, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 245*);  
risoluzione sugli spregevoli attacchi terroristici di Hamas contro Israele, il diritto di Israele di difendersi in linea con il diritto umanitario e internazionale e la situazione umanitaria a Gaza, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 246*);  
risoluzione sullo Stato di diritto a Malta sei anni dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia e sulla necessità di proteggere i giornalisti, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 247*).  
Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 21 novembre 2023, ha inviato il testo di 8 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dall'8 al 9 novembre 2023, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:  
risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sui dati), alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 248*);  
risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 249*);  
risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 250*);  
risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il

funzionamento del punto di accesso unico europeo, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 251*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 252*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 253*);

risoluzione sulla posizione riguardante la proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 254*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027), alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 255*).

Mozioni

TERZI DI SANT'AGATA, SENSI, PELLEGRINO, SCURRIA, SATTA, MATERA, SALVITTI, ZEDDA, MENIA - Il Senato,

premesso che:

le elezioni presidenziali in Bielorussia del 9 agosto 2020 non sono state né libere né corrette, non hanno rispettato in alcun modo gli *standard* delle elezioni democratiche e Alexander Lukashenko ha ostacolato il monitoraggio elettorale internazionale da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

conseguentemente, gli Stati membri della UE non hanno riconosciuto i risultati delle elezioni;

i brogli elettorali dell'agosto 2020 hanno provocato massicce proteste pacifiche in tutto il Paese, a cui il regime bielorusso ha risposto con una repressione senza precedenti che ha portato a decine di migliaia di arresti arbitrari e migliaia di condanne a seguito di processi farsa;

secondo le stime più recenti vi sono almeno 1.500 prigionieri politici nelle carceri bielorusse, tra i quali il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski, condannato a 10 anni di carcere, i candidati presidenziali dell'opposizione non autorizzata Siarhei Tsikhanouski e Viktor Babaryka, rispettivamente a 18 e 14 anni, e uno dei principali membri dell'opposizione, Maryia Kalesnikava, condannata a 11 anni di carcere;

le condizioni dei centri di detenzione bielorusi sono disumane: maltrattamenti e torture, comprese violenze sessuali, nonché settimane di isolamento in celle minuscole dove ai detenuti è negata qualsiasi cosa, anche minima, e senza alcuna possibilità di contatto con l'esterno, nemmeno con i familiari;

la Bielorussia supporta la Russia nella guerra di aggressione lanciata il 24 febbraio 2022 contro l'Ucraina in violazione del diritto internazionale;

l'Unione europea è diventata il principale e necessario rifugio per il movimento democratico bielorusso in esilio, con in particolare Lituania e Polonia che stanno fornendo i maggiori sostegni umanitari;

l'Unione europea e il movimento democratico bielorusso condividono gli stessi valori: il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'universalità dei diritti umani e dello Stato di diritto; secondo l'atlante delle lingue del mondo in pericolo dell'UNESCO, la lingua bielorussa è considerata a rischio;

considerato che:

il regime bielorusso è coinvolto in uno dei più efferati crimini di guerra: la deportazione in Russia e Bielorussia di bambini ucraini per cui, il 17 marzo 2023, la Corte penale internazionale ha emesso un

mandato di cattura nei confronti del presidente Vladimir Putin e della commissaria russa per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova;

il Parlamento europeo ha condannato, con una risoluzione del 15 giugno 2023, "i trasferimenti forzati all'interno dei territori ucraini temporaneamente occupati dalla Russia, le deportazioni illegali in Russia e Bielorussia, le adozioni illegali e i tentativi di rieducazione" e denunciato, con una seconda risoluzione del 23 settembre 2023, "il trasferimento illegale di oltre 2.150 minori, anche orfani, dai territori ucraini occupati dalla Russia a 'campi ricreativi' in Bielorussia, dove sono sottoposti a russificazione e indottrinamento";

il 5 luglio 2023 la presidente Sviatlana Tsikhanouskaya ha avuto incontri a Roma con il Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, il vice Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e i 61 senatori e deputati che hanno aderito all'intergruppo parlamentare "Amici del popolo bielorusso", presieduto dal sen. Sensi e dall'on. Quartapelle, partecipando inoltre ad un'audizione in seduta congiunta delle Commissioni 3a e 4a del Senato;

il 7 novembre 2023, si è tenuta a Berlino, nel Parlamento federale tedesco, il Bundestag, la conferenza internazionale "Sostenere la Bielorussia democratica attraverso il potere dei parlamenti", a cui hanno partecipato esponenti bielorussi e parlamentari di 15 Paesi europei, degli Stati Uniti, e per parte italiana il presidente della Commissione per le politiche dell'Unione europea del Senato, organizzata dalla Konrad-Adenauer-Stiftung in collaborazione con l'ufficio di Sviatlana Tsikhanouskaya e con il sostegno della Heinrich-Böll-Stiftung, della Friedrich Ebert Stiftung e della fondazione Friedrich Naumann;

l'8 novembre 2023 il Bundestag ha adottato una risoluzione di sostegno all'opposizione democratica della Bielorussia e in particolare al Gabinetto unito di transizione guidato da Sviatlana Tsikhanouskaya;

le numerose iniziative intraprese dal Gabinetto unito di transizione, creato da Sviatlana Tsikhanouskaya il 9 agosto 2022 con l'obiettivo di opporsi ad Alexander Lukashenko, dimostrano la percorribilità di un'alternativa democratica al regime dittoriale in Bielorussia, impegna il Governo:

1) a continuare ad impegnarsi, in tutte le rilevanti sedi europee e internazionali, affinché si adottino misure volte a far sì che il regime bielorusso ponga fine alla repressione, proceda al rilascio di tutti i prigionieri politici, indica elezioni libere ed equi sotto il monitoraggio dell'OSCE;

2) a promuovere con forza, a livello europeo, il mantenimento dell'attuale quadro sanzionatorio dell'Unione europea nei confronti della Bielorussia (applicato finora ad un totale di 233 individui e 37 entità) che passa dal congelamento dei beni, al divieto di effettuare scambi commerciali con le imprese UE e al divieto di viaggio e transito nei territori della UE;

3) a chiedere in seno alle istituzioni europee un'intensificazione delle sanzioni già in vigore, espandendole al settore economico, in particolare per quanto riguarda i canali di finanziamento del regime bielorusso, intervenendo per evitare l'elusione del vigente regime sanzionatorio;

4) a sostenere l'integrazione della società civile e delle forze democratiche bielorusse nel programma di partenariato orientale della UE, attualmente in fase di adattamento da parte del Servizio europeo per l'azione esterna;

5) a condannare con fermezza il processo di russificazione imposto dal Cremlino, del tutto inaccettabile e contrario alle norme nazionali ed internazionali per la tutela dei diritti umani;

6) a sostenere gli ex prigionieri politici e i loro familiari, in stretta collaborazione con la diaspora bielorussa, assicurandone la protezione in Italia e a livello europeo;

7) a denunciare il decreto di Lukashenko del 7 settembre 2023 per il blocco del rilascio di passaporti ai cittadini bielorussi che vivono all'estero;

8) a prevedere speciali documenti di viaggio per i cittadini bielorussi che hanno il diritto di risiedere in Italia e che sono stati privati del passaporto bielorusso.

(1-00078)

Interrogazioni

TAJANI, MANCA, BASSO, LOSACCO, PARRINI, ROJC, GIACOBBE, LA MARCA, RANDO, D'ELIA, MARTELLA, VALENTE, IRTO, SENSI, FURLAN, ZAMBITO, ZAMPA, VERINI, CAMUSSO, FINA, MALPEZZI, ROSSOMANDO, GIORGIS, MISIANI, NICITA, DELARIO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", ha previsto l'introduzione di principi di semplificazione della normativa fiscale per il settore *no profit*;

in particolare, in coerenza con le disposizioni del codice del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) la legge delega ha previsto: a) la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario anche con riferimento alla normativa fiscale riguardante gli enti del terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà (art. 2, comma 1, lett. *d*), numero 3); b) l'introduzione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività in conformità alle disposizioni in materia di terzo settore, adottate in attuazione della riforma del terzo settore (art. 6, comma 1, lett. *g*)); c) la razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del terzo settore, anche per semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale (art. 7, comma 1, lett. *g*)); d) la semplificazione e la razionalizzazione dei regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali e dei diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti che svolgono o promuovono la ricerca scientifica (art. 9, comma 1, lett. *l*));

in attuazione della legge delega, il 16 ottobre 2023, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi;

l'articolo 2 del citato schema di decreto legislativo prevede, per il 2024, una riduzione lineare di 260 euro sulle detrazioni per i contribuenti con redditi superiori ai 50.000 euro. Tra le voci di spesa che non potranno essere portate in detrazione rientrano anche le erogazioni liberali;

tal intervento appare in palese contrasto con quanto previsto dalla disciplina del codice del terzo settore che all'art. 83, comma 1, prevede la possibilità del contribuente di detrarre dall'imposta loda sul reddito un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore, elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato;

le ultime stime sulle donazioni riportano un *trend* in crescita (incremento del 5 per cento dei donatori e del 40 per cento del valore della donazione in tre anni), dimostrando come l'incremento della quota di detrazione dal 26 al 30 per cento abbia avuto un effetto volano sulle donazioni;

dalla relazione tecnica dello schema di decreto emerge che l'impatto complessivo dell'intervento sulle detrazioni ammonta a circa 243 milioni di euro a valere sui circa 4 miliardi di euro previsti della revisione dell'aliquota IRPEF;

anche in considerazione del numero limitato di contribuenti con tassazione positiva che si avvalgono delle detrazioni (circa il 2 per cento), l'effettiva capacità di fare cassa tagliando le detrazioni sulle donazioni appare estremamente limitata, a fronte di un segnale molto negativo per il terzo settore che proprio nelle agevolazioni fiscali per il contribuente trova un importante strumento di raccolta fondi, si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno indotto il Governo a procedere al taglio delle detrazioni previste dalla legislazione vigente in relazione alle erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore;

se siano state attentamente valutate le ricadute negative di tale decisione, in particolare sull'operatività degli enti del terzo settore, che dalle donazioni volontarie traggono importanti risorse per svolgere le attività *no profit* particolarmente rilevanti per il tessuto sociale del nostro Paese;

se il Ministro in indirizzo intenda rivedere tale decisione escludendo dallo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 88), attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, le erogazioni liberali dalla voce di spese che non potranno essere portate in detrazione da

parte dei contribuenti per il 2024;

come intenda proseguire nell'attuazione della delega fiscale conferita con specifico riferimento al regime del terzo settore, per semplificare e razionalizzare il sistema tributario e la disciplina dell'IVA.  
(3-00800)

MALPEZZI, D'ELIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CRISANTI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, LA MARCA, MARTELLA, MISIANI, NICITA, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMPA - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

la Commissione europea, in sede di valutazione della proposta di revisione del PNRR, ha approvato una modifica del *target* finale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia riducendone il numero da 264.480 a 150.480: un taglio che impoverisce il carattere sociale del piano e aumenta il divario sociale tra Nord e Sud;

fonti di Governo hanno sottolineato che la rimodulazione "si è resa necessaria per la crescita dei costi delle materie prime di almeno il 50 per cento rispetto alle stime del 2021 e perché la Commissione non ha ritenuto ammissibili gli interventi di messa in sicurezza, di demolizione e ricostruzione, nonché i centri polifunzionali, selezionati nel 2021-2022 dal precedente Governo";

inoltre, sempre secondo fonti del Governo, la Commissione non avrebbe riconosciuto ammissibili le spese per l'avvio della gestione del servizio, operando un taglio di 900 milioni di euro;

il Governo, nonostante il taglio evidente al *target* suddetto, che fa seguito a una rimodulazione prevista nella prima revisione del PNRR, rende noto che "non sarà definanziato nessun intervento già aggiudicato". In particolare, assicura che continuerà a investire in asili nido con un primo piano asili da circa 530 milioni di euro, previsto dalla legge n. 162 del 2023, di cui 300 milioni di risorse nazionali e 230 milioni che il Governo assume di reperire dai fondi ancora disponibili già destinati al raggiungimento di obiettivi, *target* e *milestone* del PNRR, nonché dal fondo sviluppo e coesione, le cui modalità sono disciplinate dalla suddetta legge e con il quale il meccanismo dell'assegnazione dei fondi passa dagli accordi di coesione tra Stato e singola Regione;

secondo le stime pubblicate sul quotidiano "la Repubblica", tali risorse consentiranno di creare circa 20.000 nuovi posti, un quinto di quelli persi a causa della rimodulazione;

successivamente, sempre secondo fonti del Governo, sarà adottato un secondo piano asili, anche grazie alla possibilità di utilizzare i circa 900 milioni di euro di risorse nazionali rimodulate da altri piani di edilizia scolastica, che la Commissione ha ammesso a finanziamento nell'ambito del PNRR;

considerato che:

il "piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" rientra nella missione 4 del PNRR, con il fine di raggiungere l'obiettivo europeo della copertura del 33 per cento dei servizi educativi per la prima infanzia. La dotazione finanziaria prevista è di circa 3 miliardi di euro, di cui 2,4 miliardi destinati al potenziamento delle infrastrutture dedicate ai bambini tra 0-2 anni e 600 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture destinate ai bambini tra 3-5 anni. I soggetti attuatori ammissibili sono Comuni, Unione di Comuni e proprietari di edifici pubblici adibiti ad asili nido o scuole di infanzia;

tre bambini su quattro, in Italia, non possono andare all'asilo nido, con punte che nella fascia 0-2 anni arrivano vicine al 90 per cento, in particolare nel Sud e nelle isole;

è quindi, a giudizio degli interroganti, paradossale che proprio il Governo Meloni, che dei sostegni alla famiglia ha fatto una "battaglia di bandiera", debba annunciare che il piano asili del PNRR verrà ulteriormente rimodulato. Si tratta di un problema enorme, perché la carenza di asili è ormai strutturale: nel 2002, l'Unione europea aveva fissato al 33 per cento il tasso di copertura da raggiungere entro il 2010. Dopo il COVID l'obiettivo è stato portato al 50 per cento entro il 2030: l'Italia è ferma al 26,9 per cento. Nei piani del PNRR sarebbe stato raggiunto il 45,5 per cento nel 2025, ma il traguardo è destinato a slittare ancora, mentre Spagna e Francia sono molto più avanti nel raggiungimento degli obiettivi;

oggi molte Regioni sono lontanissime dagli obiettivi europei, a iniziare dalla Campania, che oggi riesce ad accogliere negli asili nido solo l'11,7 per cento (dato ISTAT) dei bambini della fascia 0-2

anni, la percentuale più bassa in Italia; tutti i bambini hanno diritto all'asilo nido, soprattutto nelle aree marginali. È ormai ribadito da tutte le indagini come gli investimenti precoci nella prima infanzia siano quelli a maggiore ritorno tra gli investimenti nello sviluppo umano. La frequenza al nido è uno dei mezzi più efficaci per combattere la povertà educativa, prevenire i bassi rendimenti scolastici e contrastare la dispersione scolastica, Inoltre, la presenza ai nidi favorisce la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, che dipende in modo considerevole dell'accessibilità dei servizi educativi per la prima infanzia; il PNRR consiste in un insieme di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026 e si inserisce all'interno del programma "Next Generation EU", l'insieme di 750 miliardi di euro concordato dall'Unione europea in risposta alla crisi pandemica, per favorire la crescita e ridurre le disuguaglianze;

durante l'emergenza COVID-19, infatti, i divari e le disuguaglianze si sono allargati e i bambini hanno pagato un prezzo molto alto; il PNRR rappresenta un'opportunità di finanziamento fondamentale per i diritti dell'infanzia;

precisato che l'ISTAT, auditato al Senato presso le Commissioni congiunte 5a (Programmazione economica, bilancio) e 4a (Politiche dell'Unione europea) sull'esame della relazione sullo stato di attuazione del PNRR, ha dichiarato che l'incremento dei prezzi delle costruzioni dal 2021 ad oggi è stato solo del 12 per cento e sono positive le prospettive per i mesi futuri,

si chiede di sapere:

come il Ministro intenda procedere con la rimodulazione del piano;

quale sia la lista ufficiale dei progetti che saranno mantenuti, con i dettagli, ovvero numero posti per progetto, finanziamento e luogo di esecuzione;

quando saranno emanati i decreti con la previsione degli interventi da finanziare con il piano previsto dalla legge n. 162 del 2023;

se non ritenga che gli ulteriori 900 milioni di euro, annunciati con il secondo piano asili, vengano assegnati con l'obiettivo di sopperire ai progetti tagliati, al fine di evitare che alcuni territori vengano penalizzati e che le disuguaglianze aumentino.

(3-00801)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

RANDO, MALPEZZI, BAZOLI, CAMUSSO, DELRIO, FURLAN, GIACOBBE, LA MARCA, ROJC, SENSI, VERDUCCI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nell'ambito dei procedimenti di collocamento *extra* familiare del minore, disciplinati dalla legge n. 184 del 1983, particolare delicatezza assumono quelli connessi, in diversa misura, a procedimenti di tipo adottivo;

in particolare, le disposizioni legislative in materia distinguono, in questo ambito, l'ipotesi dell'affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, di cui al titolo I-*bis* della legge n. 184 del 1983, dall'ipotesi dell'affidamento preadottivo conseguente alla definitiva dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge; in tal caso, come disposto dall'articolo 11, ultimo comma, una volta intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il minore non può essere tardivamente riconosciuto e restano sospesi (estinguendosi una volta intervenuta la sentenza di adozione definitiva) eventuali giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità;

accanto a tali istituti, la giurisprudenza ne ha identificato un terzo, il cosiddetto affido a rischio giuridico, conseguente all'adozione da parte del giudice dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge, a mente del quale il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo "ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore", ivi compreso "il collocamento temporaneo presso una famiglia";

esiste dunque nel nostro ordinamento una pluralità di ipotesi nelle quali si può configurare la concorrente presenza di una famiglia che concretamente si prenda cura del minore secondo le indicazioni ricevute dal giudice e della famiglia di origine, con la quale il legame giuridico non si è ancora interrotto; ciò è particolarmente evidente nel caso del cosiddetto affido a rischio giuridico, che

ben può convivere con procedimenti di adottabilità ancora in corso, ovvero con dichiarazioni di adottabilità ancora non definitive;

in tali ipotesi, la tutela dell'interesse del minore richiede particolare cautela e accertamenti complessi che, inevitabilmente, coinvolgono in maniera significativa la famiglia affidataria;

il riconoscimento e la tutela della peculiare posizione della famiglia affidataria e dell'interesse del minore alla tutela della continuità affettiva rispetto alla stessa sono stati peraltro assicurati (con specifico riferimento al collocamento in affido del minore temporaneamente privo di idoneo ambiente familiare) dalla legge n. 173 del 2015;

la giurisprudenza ha recentemente esteso la tutela della posizione della famiglia affidataria, specie in relazione al suo necessario coinvolgimento nei procedimenti giurisdizionali volti all'accertamento dell'interesse del minore e all'adozione dei provvedimenti conseguenti, anche all'ipotesi del cosiddetto affido a rischio giuridico, come ad esempio, da ultimo, nel caso di cui all'ordinanza della prima sezione civile della suprema Corte di cassazione n. 36092 del 2022;

ancor più di recente, la consapevolezza dell'estrema delicatezza dell'impatto sulla concreta condizione del minore e del suo superiore interesse dell'intreccio tra relazioni di carattere familiare che si susseguono nel tempo, tipiche delle diverse fattispecie adottive, ha indotto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 183 del 2023, a temperare la rigidità della previsione relativa alla rescissione di ogni legame con la famiglia di origine, consentendo, sempre e soltanto ove ciò corrisponda all'interesse del minore, a seguito di una valutazione in concreto da parte del giudice, il mantenimento di una "relazione socio-affettiva" con taluni componenti della famiglia di origine e segnatamente "con chi in passato ha intessuto con il minore relazioni positive, che hanno rappresentato un punto di riferimento affettivo nel suo processo di crescita e che appartengono alla sua memoria";

in un ambito così complesso, e attinente alla più intima sfera dell'identità personale, relazionale e affettiva del minore, il ruolo dei giudici nella valutazione in concreto dell'interesse del minore assume tratti di peculiare delicatezza, peraltro coerenti con la posizione di indipendenza, terzietà e imparzialità che la Costituzione riconosce e garantisce all'ordine giudiziario;

la cronaca giudiziaria riporta con frequenza notizie relative a casi specifici, nei quali la valutazione dell'interesse del minore è al centro di conflitti talora molto aspri come risulta, a mero titolo di esempio, e con la deferenza che è dovuta ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, dalla vicenda relativa all'affidamento preadottivo del piccolo D. a seguito del suo abbandono da parte della famiglia biologica, avvenuto con modalità tali da comprometterne l'integrità fisica e mettendone a repentaglio la stessa sopravvivenza, recentemente portata alla luce dalla stampa locale siciliana e da quella nazionale;

in tali casi, proprio in relazione con il contesto conflittuale, i provvedimenti giudiziari non dovrebbero essere caratterizzati da rigidità eccessive e muovere, sempre e in ogni caso, dalla valutazione in concreto del superiore interesse del minore, oltre che da una valutazione che tenga conto dei diversi contesti familiari, ovvero un ambiente "disfunzionale" della famiglia di origine biologica in cui si può trovare a vivere il minore in caso di allontanamento dalla famiglia affidataria, capace, invece, di fornire le cure e l'assistenza necessarie per una sua crescita sana;

appare pertanto necessario e urgente valutare lo stato di applicazione delle disposizioni richiamate, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 22 della legge n. 184 del 1983 e, correlativamente, il grado di effettività della tutela del superiore interesse del minore nei procedimenti relativi a fattispecie in cui ancora persista una concorrenza di posizioni tra la famiglia collocataria o affidataria e la famiglia di origine, in generale, e con specifico riferimento al fatto riportato, che a parere degli interroganti non sembra assicurare la stabilità e la continuità delle relazioni affettive del minore e quindi il suo preminente interesse,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in relazione alle questioni esposte in generale e nel caso specifico e se sussistano elementi che possano rilevare un eventuale mancato rispetto dell'interesse preminente del minore;

se non ritenga opportuna la costituzione di un osservatorio sullo stato di attuazione della disciplina dei

procedimenti di collocamento *extra familiare* del minore, in relazione al grado di effettività della tutela del superiore interesse del minore assicurato in tale sede, nonché di valutare, all'esito dei lavori dell'osservatorio, l'opportunità di avviare (in costante sinergia con il Parlamento e con tutte le forze politiche ivi rappresentate) iniziative legislative rivolte a implementare e integrare il quadro normativo, al fine di garantire la migliore e costante tutela del superiore interesse del minore in armonia con il quadro costituzionale e la giurisprudenza delle supreme Corti interne e sovranazionali.

(3-00802)

[CRISANTI](#), [LORENZIN](#), [LA MARCA](#), [GIACOBBE](#), [ZAMBITO](#), [RANDO](#), [IRTO](#), [D'ELIA](#), [TAJANI](#), [DELARIO](#), [NICITA](#), [ALFIERI](#), [ZAMPA](#), [FURLAN](#), [MARTELLA](#), [ROJC](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in data 16 ottobre 2023, il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (Atto del Governo n. 90);

l'articolo 5 introduce un nuovo regime fiscale agevolativo in favore dei lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, che va a sostituire il regime attualmente vigente in favore dei medesimi lavoratori previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, con il presunto obiettivo del Governo di "incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese";

in realtà, lo schema di decreto legislativo ha generato molta confusione e preoccupazione nei connazionali residenti all'estero, in ragione del fatto che le modifiche apportate alla disciplina vigente sono state adottate in modo inatteso, in assenza di una vera e propria delega rintracciabile nella legge n. 111 del 2023 e con effetti retroattivi, andando quindi a colpire migliaia di persone che hanno costruito e programmato il loro percorso di rientro in Italia, per di più senza prevedere un regime transitorio o altre forme di indennizzo per i soggetti coinvolti;

il Ministro dell'economia e delle finanze, rispondendo ad interrogazioni con risposta immediata in data 26 ottobre 2023, e come più volte riportato anche da diversi organi di stampa in interviste al Ministro e al viceministro Maurizio Leo, ha parlato di "fenomeni assolutamente da censurare" che motiverebbero tale misura. Fra questi: "il fatto che magari qualcuno rientrasse e prendesse residenza al Sud per avere una maggiore detrazione e poi non contribuisse allo sviluppo del Meridione, ma andasse a lavorare da qualche altra parte, oppure quelle pratiche elusive adottate da certi gruppi che, pur rimanendo nel proprio perimetro societario, trovavano il modo di suddividere il vantaggio tra il dipendente e il gruppo per metterlo a carico dello Stato", e ha sostenuto che, "dei 24.450 impatriati, i ricercatori e i docenti sono circa 1.200; gli altri sono top manager o manager o anche semplicemente delle persone che hanno sfruttato un'agevolazione che non è che non costi", ed ha, infine, ricordato "che l'effetto sulle casse dello Stato di questo regime agevolativo è valutabile in 1,3 miliardi di euro annui";

il viceministro Leo ha ribadito che la finalità dell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo è quella di "colpire ulteriormente i diversi profili abusivi che nel corso degli anni si sono verificati";

considerato che:

lo schema di decreto legislativo rischia di far desistere, per sopravvenuta impossibilità dovuta al cambio di regime fiscale, una grossa fetta di concittadini (ricercatori, liberi professionisti, *manager*) dall'intento, fruttuoso per l'Italia, di rientrare nel nostro Paese apportando un notevole indotto economico e di conoscenze, aumentando così ancora la forbice fra espatriati e rimpatriati;

stando ai dati del rapporto ISTAT pubblicato a febbraio 2023, il saldo fra rimpatriati (75.000) ed espatriati (94.000) è negativo. Fra 2012 e 2021 i giovani fra i 25 e i 34 anni espatriati sono circa 337.000, di cui oltre 120.000 laureati. I coetanei rimpatriati nello stesso periodo sono 94.000, di cui 41.000 laureati (il 43,6 per cento circa). Dunque, come scrive l'ISTAT, "si può affermare che l'Italia abbia perso 79mila giovani laureati in dieci anni", un *trend* che questo provvedimento andrebbe quindi presumibilmente solo ad aggravare;

i dati pubblicati nel rapporto "Italiani nel mondo" 2023, realizzato dalla fondazione "Migrantes", dimostrano che le attuali agevolazioni previste per i lavoratori che rientrano in Italia dall'estero stanno funzionando: grazie a esse il numero dei rientri nel 2021 è raddoppiato, passando da una media di 2.000-3.000 all'anno ad oltre 6.500,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda pubblicare, e in che tempi, i dati relativi ai "profili abusivi" di lavoratori impatriati verificatisi "nel corso degli anni";

se intenda rendere noto su che basi sia stato conteggiato il costo di 1,3 miliardi di euro annui relativo al regime agevolativo per i lavoratori impatriati, a quanto ammontino effettivamente le sanzioni emesse dall'Agenzia dell'entrate nei confronti di italiani espatriati che avrebbero frodato il fisco nei termini descritti e quante sarebbero le persone che hanno dichiarato la propria residenza al Sud e invece risiedenti all'estero;

se abbia contezza del numero di persone in procinto di trasferirsi, ovvero di coloro che hanno già comprato un'abitazione o accettato un lavoro o avviato pratiche burocratiche inerenti, che in conseguenza del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati previsto dallo schema di decreto legislativo si troverebbero bloccate a metà strada, e a quanto ammonterebbe dunque il danno economico prodotto ai nostri concittadini in procinto di rimpatriare;

se abbia calcolato, infine, a quanto ammonterebbe il costo per il nostro Paese dovuto alla perdita d'indotto che i rimpatri porterebbero in dote.

(3-00803)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

CASTIELLO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria è parte del corridoio scandinavo-mediterraneo del sistema di reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), compresa nella cosiddetta rete centrale dei collegamenti individuati e disciplinati dal regolamento (UE) n. 1315/2013;

ai sensi dell'art. 4 del regolamento la rete transeuropea dei trasporti "rafforza la coesione sociale, economica e territoriale dell'Unione e contribuisce alla creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti, efficiente e sostenibile, aumenta i vantaggi per gli utenti e sostiene una crescita inclusiva", obiettivo raggiungibile tramite l'interconnessione con le linee regionali "sia per il traffico passeggeri che per quello merci, l'interconnessione tra le infrastrutture di trasporto per il traffico di lungo raggio, da un lato, e il traffico regionale e locale, dall'altro";

alla sezione I-infrastruttura del trasporto ferroviario l'art. 11, componenti dell'infrastruttura, il regolamento recita: "1. L'infrastruttura del trasporto ferroviario comprende in particolare: (...) c) stazioni lungo linee indicate nell'allegato I per il trasferimento di passeggeri all'interno del modo ferroviario";

sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato pubblicato il progetto di fattibilità tecnico-economica del lotto Romagnano-Buonabitacolo (fermata intermedia) della linea ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, scelta progettuale di RFI che è in palese contrasto con gli artt. 4 e 11 citati, in quanto tale fermata è localizzata in una posizione che non consente il trasferimento dei passeggeri sui treni circolanti sulla vicina e parallela linea Sicignano-Lagonegro, da interconnettere con la linea ad alta velocità, con coincidenze garantite e protette (*ex regolamento (UE) 782/2021*) tra treni regionali e treni ad alta velocità;

la linea Sicignano-Lagonegro è un'infrastruttura ferroviaria che serve 156.000 abitanti distribuiti in 58 comuni, ricadenti parte nella Basilicata meridionale e parte nella Campania nelle aree del Vallo di Diano e degli Alburni;

il piano per attuare il regolamento n. 1315 dovrebbe prevedere adeguate interconnessioni con la linea ferroviaria Sicignano-Lagonegro e a Romagnano con la Battipaglia-Potenza in modo da consentire la circolazione anche dei treni regionali veloci sulla tratta ad alta velocità da e per Lagonegro-Vallo di Diano-Romagnano-Potenza e Lagonegro-Vallo di Diano-Battipaglia,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire la piena applicazione del regolamento (UE) n. 1315/2013 e i collegamenti ferroviari del Vallo di Diano, degli Alburni e della Basilicata meridionale.

(4-00860)

MAGNI - *Ai Ministri della cultura, del turismo e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che: com'è noto nel settore dello spettacolo operano decine e decine di migliaia di lavoratori in condizioni

di particolare fragilità, spesso con contratti atipici, inevitabilmente intermittenti e con poche tutele; in particolare, rispetto ai 270.000 lavoratori a tempo determinato, alcuni sono impegnati solo saltuariamente nel settore, svolgendo pochissime giornate in un anno, e si contano oltre 22.000 lavoratori appartenenti alle fasce economiche più deboli, cioè con un reddito non superiore a 25.000 euro;

ferme le prerogative riservate alla contrattazione, la legge n. 106 del 2022 ha recato una delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestano attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato, individuate mediante un apposito decreto ministeriale;

alla legge delega è seguito l'annuncio, il 28 agosto 2023, dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di uno schema di decreto legislativo riguardante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità nonché l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo;

la bozza del testo del provvedimento prevede l'introduzione strutturale di un'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo a talune condizioni, particolarmente stringenti ed escludenti di fatto per buona parte i lavoratori precari del settore;

in particolare, occorre essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 25.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda; l'aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al fondo pensione lavoratori dello spettacolo; avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al fondo pensione lavoratori dello spettacolo; non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2015; infine non essere titolare di trattamento pensionistico;

nella versione all'esame l'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente alla presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive; inoltre, ai fini della durata dell'indennità di discontinuità non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione;

la misura giornaliera dell'indennità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente alla presentazione della domanda. L'indennità dovrebbe essere corrisposta in un'unica soluzione, previa domanda presentata dal lavoratore all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità telematiche indicate dall'INPS stesso, entro il 30 giugno di ogni anno a pena di decadenza;

considerato che:

la disciplina contenuta nello schema di decreto non esaurisce le istanze dei lavoratori dello spettacolo ma al contrario rappresenta, a parere dell'interrogante, una risposta parziale che esclude intere categorie di lavoratori e lavoratrici per i quali non sono previste a legislazione vigente adeguate misure di *welfare* che di certo non possono essere sostituite da una limitata forma di sostegno al reddito su cui solo una parte dei lavoratori discontinui potranno contare;

in particolare occorre intervenire compiutamente sul riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali; occorre altresì provvedere all'istituzione di un tavolo tecnico che includa i tanti professionisti che operano nel settore della cultura e dello spettacolo e la partecipazione delle principali associazioni di categoria che li rappresenta,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, non ritengano opportuno dare realmente attuazione alla legge delega n. 106 del 2022 e, nel rispetto delle prerogative proprie della contrattazione, prevedere idonee forme di tutela per i lavoratori che a vario titolo operano nel settore dello spettacolo.

(4-00861)

**POTENTI, MURELLI** - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

ai lavoratori della JSW spetta la cassa integrazione straordinaria per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dall'art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, introdotto dal decreto legislativo n. 185 del 2016, successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 244 del 2016;

il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha recentemente comunicato che esisterebbero le condizioni per l'avvio di un altro impianto siderurgico con un'altra impresa avente come soci la Metinvest e la Danieli, focalizzata sui "laminati piani", e che lascerebbe alla JSW il lavoro sui laminati lunghi e delle rotaie, consentendo il riassorbimento di 1.600 lavoratori della JSW e l'ulteriore assunzione di 700 lavoratori;

alla luce di questo piano di rilancio, i sindacati osservano con preoccupazione le difficoltà nella possibilità di rinnovo dello strumento della cassa in deroga la cui scadenza è prevista per il 7 gennaio 2024,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga possibile attivarsi per dare una risposta positiva alle richieste di disporre le necessarie risorse per finanziare il rinnovo della cassa integrazione straordinaria in deroga dei lavoratori della JSW in attesa della conclusione del piano di rinascita della siderurgia tra Metinvest e Danieli.

(4-00862)

**SCALFAROTTO** - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

un *provider* per la formazione ai sensi e per effetto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, si configura come un ente terzo che viene autorizzato da un consiglio nazionale di un ordine professionale a erogare attività di formazione per il rilascio dei crediti formativi professionali;

tali crediti, come noto, sono finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale per gli iscritti agli ordini territoriali di quella categoria su tutto il territorio nazionale;

l'autorizzazione come *provider* prevista dal consiglio nazionale degli ingegneri, nello specifico, riveste i canoni di un vero e proprio accreditamento, essendo rilasciato ad una struttura solo a seguito di un rigoroso procedimento, in cui si vagliano numerosi requisiti tecnico-scientifici ed in cui si contemplano gli interessi corporativi con quelli pubblici, anche attraverso la previsione di un parere obbligatorio e, soprattutto, vincolante del Ministero della giustizia;

la disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 5 agosto 2011, recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", prevede che la direzione e l'organizzazione dei corsi abilitanti e di aggiornamento per la prevenzione degli incendi sia affidata esclusivamente agli ordini e collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, alle autorità scolastiche o universitarie;

per erogare tale formazione, tipicamente rivolta ai professionisti del settore tecnico (ingegneri, architetti, eccetera), gli ordini professionali devono procedere, non essendo enti autonomi, sotto il controllo dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco, ai quali deve essere richiesta l'autorizzazione per l'espletamento, la partecipazione alla docenza e lo svolgimento degli esami finali;

i *provider* accreditati hanno conseguito l'accreditamento per attività quali la formazione professionale degli iscritti agli ordini professionali in tutto simile a quella della prevenzione degli incendi, ma sono esclusi dalla formazione per quest'ultima, nonostante attraverso il loro impiego verrebbero comunque rispettati e garantiti i principi di imparzialità, buon andamento e perseguimento dell'interesse pubblico, oltre a quelli qualitativi, nell'espletamento dei corsi;

tal divieto appare alquanto arcaico, perché non al passo con l'evoluzione normativa sulla libera concorrenza, come stabilito, peraltro, dalla recente giurisprudenza europea ed italiana, che ha evidenziato che anche un ordine professionale non sempre va considerato come un ente pubblico, ma può essere qualificato alla stregua di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101 del trattato di funzionamento dell'Unione europea, per esempio proprio nell'esercizio di attività quale quella della formazione, dovendo sottostare alle regole della concorrenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, con particolare riguardo al principio della tutela della concorrenza, inserire anche i *provider* accreditati, affiancandoli agli ordini e collegi professionali, tra i soggetti idonei ad erogare gli eventi formativi di prevenzione degli incendi previsti dal decreto ministeriale 5 agosto 2011, integrando tale disposizione normativa.

(4-00863)

**POTENTI** - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: la presidente della Provincia di Livorno Sandra Scarpellini ha proposto nei giorni scorsi di istituire il numero chiuso sulle iscrizioni per i licei cittadini "Cecioni" ed "Enriques" alle prese con l'"overbooking" di studenti e la carenza di aule;

il problema non è nuovo, ma la Provincia non è riuscita in questi anni a trovarvi una soluzione definitiva, limitandosi ad intraprendere alternative temporanee e che alla lunga si sono rivelate effimere, come l'utilizzo di alcuni locali commerciali nel quartiere di Porta a Mare;

nell'ambito dei finanziamenti coi fondi del PNRR è stato predisposto un intervento progettuale sull'immobile di via Calafati, che consiste nell'adeguamento sismico, funzionale ed energetico dell'edificio, finalizzato a garantire la massima sicurezza ed il massimo *comfort* all'utenza scolastica; in generale, sono stati stanziati 16 milioni di euro per la realizzazione di progetti relativi all'edilizia scolastica nella provincia di Livorno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

quali iniziative ritenga di intraprendere per scongiurare che il diritto allo studio dei giovani del territorio sia fortemente limitato dall'introduzione del numero chiuso, a causa di una carenza di aule nota già da anni.

(4-00864)

**LA MARCA, GIACOBBE, FURLAN, RANDO, CAMUSSO, VERINI, NICITA, BASSO, MALPEZZI, TAJANI, LOSACCO, MARTELLA, ROJC, FINA, MANCA, VERDUCCI, ALFIERI, DELRIO** - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

nel marzo 2017, è stato firmato l'accordo quadro tra Italia e Canada per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, indispensabile per concludere gli accordi di dettaglio con le province e i territori canadesi, aventi esclusive competenze in materia;

a pochi mesi di distanza dalla firma dell'accordo quadro sono iniziati i contatti tra il Governo italiano e quello della Provincia del Québec, volti a definire un primo protocollo di intesa sulla materia, fortemente auspicato sia dai cittadini italiani residenti o presenti in quella provincia, che dai cittadini quebecchesi residenti in Italia;

l'*iter* procedurale per la definizione dell'intesa tecnica tra Italia e Québec per la conversione delle patenti di guida dovrebbe essere allo studio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le competenti autorità quebecchesi da oltre 5 anni;

nel 2019, la Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture ha esaminato la proposta di testo e relativi allegati, pervenuta da parte dell'autorità quebecchese, e ha provveduto ad inviare al Ministero degli affari esteri una nota con cui sono state espresse osservazioni sull'articolato, meritevoli di ulteriori approfondimenti tecnici e chiarimenti da parte delle autorità quebecchesi;

nel 2021, secondo quanto risulta agli interroganti, la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha ulteriormente formalizzato le richieste di chiarimenti da

presentare alle autorità quebecchesi, per il tramite del Ministero degli affari esteri. Chiarimenti necessari per la prosecuzione dei negoziati su diverse questioni, quali: l'applicazione dell'accordo quadro con il Canada, l'applicazione della convenzione di Ginevra sulla circolazione stradale del 1949, la restituzione delle patenti convertite ed altre questioni di ordine tecnico e procedurale;

dopo 5 anni dall'inizio delle relazioni e nonostante i diversi contatti intercorsi tra le autorità delle due parti, nonché le sollecitazioni avanzate a livello parlamentare dalla stessa prima firmataria del presente atto, non si è finora addivenuti ad alcuna conclusione, né risultano prospettate ipotesi temporali relative alla conclusione delle trattative;

facendo seguito ad una precedente interrogazione del 31 gennaio 2023 (4-00191), alla quale non è stata data risposta,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano ricevuto dalle autorità quebecchesi riscontri relativi alla prosecuzione dei negoziati;

quali siano gli ostacoli tecnici che ancora impediscono di arrivare alla conclusione dell'intesa;

entro quanto tempo ritengano di poter definire il protocollo di intesa con il Québec, la cui prolungata conclusione sta suscitando notevoli disagi ad una platea sempre più larga di cittadini dei due Paesi interessati;

se non ritengano opportuno adottare iniziative per l'avvio dei contatti con le altre maggiori province del Canada, allo scopo di evitare che un eventuale impegno operativo di tipo lineare possa sommare ritardo a ritardo, comportando tempi incompatibili con le concrete esigenze di vita e di lavoro degli interessati;

se non ritengano altresì opportuno, anche in considerazione delle complesse trattative necessarie per il riconoscimento delle patenti di guida tra l'Italia ed altri importanti Paesi interessati da consistenti scambi economici, culturali e scientifici e da una forte mobilità con il nostro Paese, intraprendere le necessarie iniziative, affinché la lingua inglese venga nuovamente utilizzata dai cittadini canadesi residenti in Italia per sostenere l'esame di teoria e di guida.

(4-00865)

CUCCHI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da organi di stampa si è appresa la notizia relativa a inadempimenti del contratto di appalto, oltre a servizi non erogati e mancato controllo da parte della Prefettura, relativi alla gestione e al funzionamento del centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli a Milano;

l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) ha analizzato il contratto di appalto per la gestione e ha evidenziato che quanto emerso delinea un quadro molto preoccupante;

il contratto di appalto include l'offerta tecnica, ovvero il documento con cui la società che partecipa al bando descrive i servizi e le attività che svolgerà nel centro;

nella documentazione si trovano le attività e i servizi proposti: dai servizi di mediazione linguistico-culturale all'orientamento legale, fino a laboratori teatrali e musicali, *cineforum* e attività ludico-motorie-sportive e ricreative;

organizzazioni umanitarie e per i diritti umani da tempo presentano documentazioni dettagliate sul mancato rispetto dei diritti fondamentali all'interno dei centri di permanenza per il rimpatrio e anche sull'opacità delle dinamiche di assegnazione dei servizi all'interno delle strutture;

le criticità sembrerebbero confermate dalla visita effettuata da una delegazione di soci e socie ASGI nel settembre 2023, dall'ultima visita del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e da tante altre organizzazioni della società civile che hanno monitorato il centro di Milano nell'ultimo anno;

considerato che:

nel contratto sono previsti "corsi di primo soccorso ed educazione alimentare" per i trattenuti, servizi di consulenza legale interna, oltre alla consegna di "cestini da viaggio" in caso di trasferimenti; e sarebbero presenti riferimenti ad accordi stretti con associazioni e organizzazioni non governative "esterne" per migliorare la vita dei trattenuti che risulterebbero mai effettivamente siglati;

quanto sopra indicato e previsto dal contratto è risultato non essere stato completamente o per nulla

attivato secondo quanto verificato durante la visita dell'ASGI lo scorso 12 settembre; la Prefettura è la stazione appaltante e l'amministrazione incaricata della vigilanza sull'operato dell'ente gestore e ha svolto 6 ispezioni nel corso dei tre anni di apertura del centro; da quanto segnala l'ASGI dai rilievi della Prefettura non emerge tuttavia alcuna verifica sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone trattenute nel centro, né alcun rilievo da parte dell'amministrazione riguardo alla corretta erogazione dei servizi previsti in offerta tecnica; la mancata erogazione di molti dei servizi previsti dal contratto comporta ricadute rilevanti sulle condizioni di vita e sui diritti delle persone trattenute nel centro, si chiede di sapere:  
se corrisponda al vero quanto esposto;  
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per attuare procedure di verifica puntuale sulle procedure di erogazione dei servizi alla persona nell'ambito del sistema dei centri di permanenza per il rimpatrio;  
se la Prefettura o altri organi competenti abbiano verificato quanto esposto e denunciato dall'ASGI e da altre realtà della società civile e se corrisponda al vero che sia stata rilevata la falsità di alcuni documenti o comunque che alcune realtà del terzo settore siano state inserite a loro insaputa nei progetti e nelle convenzioni;  
se non ritenga ormai verificata, alla luce dell'ampia documentazione fornita dal mondo associativo indipendente e dall'evidenza dei casi di cronaca, l'incompatibilità tra i centri di permanenza per il rimpatrio e la tutela dei diritti umani.

(4-00866)

Risoluzioni in commissione

GASPARRI, LOTITO - La 6a Commissione,

premesso che:

l'imposta di soggiorno è un'imposta di carattere locale, applicata a carico di soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive e in territori classificati come "località turistica" o "città d'arte" o comunque in un comune nel quale tale imposta è in vigore. L'importo erogato non rimane alla struttura, ma da questa versato all'amministrazione comunale che lo investe nel settore turistico;

con legge 11 dicembre 1910, n. 863, si riconosce per la prima volta la facoltà di istituire una tassa di soggiorno ai Comuni italiani per i quali riveste particolare importanza nell'economia locale la presenza di stabilimenti idroterapici, il carattere di stazione climatica o balneare. Nel 1938 tale imposta viene estesa e applicata nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico e rimaste in vigore fino al 1988;

l'imposta di soggiorno è stata nuovamente introdotta, limitatamente alla città di Roma, con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilendo i principi che la regolano a livello nazionale con decreto legislativo 14 maggio 2011, n. 23;

l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, prevede che i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possano istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

con l'introduzione del comma 1-bis del citato articolo, è stata introdotta l'opportunità, per i Comuni capoluogo di provincia che, in base alle rilevazioni statistiche, abbiano avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, di applicare l'imposta di soggiorno fino all'importo massimo di 10 euro, mentre al comma 3 è sancita l'adozione di un regolamento nel quale è dettata la disciplina generale per l'attuazione dell'imposta di soggiorno;

la normativa in materia non ha previsto alcuna esclusione; si ritiene escluso, naturalmente, il residente del Comune impositore, in quanto non è espressione di un flusso turistico, ma non l'utente che si trova a viaggiare per scopi di lavoro o non turistici;

dal 2012, il numero di Comuni che ha scelto di applicare l'imposta di soggiorno è aumentato fino a

raggiungere diverse centinaia di città;

la naturale vocazione e propensione turistica del territorio italiano ha generato nuove forme di ospitalità ma, contestualmente, non sussistono strumenti di prelievo idonei a individuare tali nuove tipologie che possono essere gestite direttamente da privati o attraverso piattaforme di *sharing economy* con la conseguente mancanza di un monitoraggio certo delle transazioni e la piena applicazione della norma nei confronti di tale forma di accoglienza turistica. Tale circostanza provoca una perdita di gettito per le casse degli enti locali e genera effetti distorsivi nei confronti delle attività ricettive convenzionali;

nel luglio 2023 il sindaco di Roma capitale ha annunciato l'aumento della tassa di soggiorno per *hotel*, *case vacanza* e *bed&breakfast*. Si è stabilito un incremento dai 3,5 ai 6 euro al giorno per *country house* e residenze, il raddoppio del costo per affittacamere di prima categoria per un costo di 7 euro al giorno, il passaggio da 6 a 7,5 euro per gli alberghi a 4 stelle e da 7 a 10 euro per gli *hotel* a 5 stelle. Secondo le stime registrate e riportate nel web, l'Italia centrale registra i costi più elevati su scala nazionale, mentre, in generale, l'Italia risulta essere la nazione europea dov'è di gran lunga più diffusa e dove si trovano alcuni degli importi più elevati generando una competitività sfavorevole per il Paese a livello internazionale;

a titolo di esempio, in ambito europeo, Germania, Paesi Bassi e Ungheria applicano una tassa che non supera il valore del 5 per cento del costo di pernottamento per notte, mentre per Parigi il costo oscilla fra 0,22 e 4,40 euro a notte;

la fine della pandemia da COVID-19 ha visto un incremento su territorio nazionale del numero dei turisti. Secondo le previsioni di "Demoskopika", in Italia sono stati stimati per l'estate del 2023 ben 68 milioni di turisti e 267 milioni di pernottamenti, con una crescita rispettivamente del 4,3 e del 3,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022; il numero tenderà ad aumentare in funzione dei grandi eventi quale, ad esempio, l'anno giubilare 2025;

considerato che:

la mancata emanazione del regolamento statale previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011, insieme alla previsione dell'ultimo periodo dello stesso comma 3, che consentiva ai Comuni di procedere all'adozione dei regolamenti istitutivi anche in assenza del regolamento statale, ha concesso loro ampi margini di discrezionalità ed ha determinato una situazione di grande disomogeneità fra i regolamenti comunali;

la norma prevede che la misura dell'imposta di soggiorno sia definita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, mentre la maggior parte delle delibere comunali si è basata su un'imposta commisurata alla tipologia di struttura ricettiva ed alla categoria, nonché al numero dei pernottamenti registrati nella struttura stessa, facendo evidenziare la sproporzione dell'imposizione rispetto ai canoni normativi, oltre a una sorta di concorrenza sleale interna al medesimo territorio o città;

la sentenza n. 647/2017 del TAR Toscana ha evidenziato alcuni limiti nella regolamentazione dell'imposta da cui un incremento del contenzioso amministrativo volto a risolvere controversie circa l'imposizione del prelievo che, tramite delibera di Giunta, spesso travalica i limiti e i principi del sistema tributario,

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno che consenta di definire e rendere uniforme il dettato normativo creando un modello impositivo improntato a criteri di chiarezza, semplicità di gestione, incisività, immediatezza del prelievo e gradualità, utilizzando come parametro, per la quantificazione dell'imposta, il costo della camera applicando un massimo del 5 per cento con l'attuale limite di 10 euro al giorno a persona, esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e periodi di tempo;

2) ad emanare il regolamento previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, al fine di dettare la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno secondo i criteri enunciati.

(7-00007)

Risoluzioni da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 50 del Regolamento, la seguente risoluzione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

7-00007 dei senatori Gasparri e Lotito, sulla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno.

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.